

LODOVICO MORTARA

PER IL NUOVO CODICE

DELLA

PROCEDURA CIVILE

RIFLESSIONI E PROPOSTE



3004
101557

**MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA**

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(già Ditta Pombo)

1923

Estratto dalla *Giurispr. Ital.*, 1923-1924.

PARTE PRIMA

Procedimento di dichiarazione

PROPRIETÀ LETTERARIA.

Torino - Tipografia Sociale Torinese - 1923.

SOMMARIO DELLE RIFLESSIONI:

I. Il progetto per le riforme dei codici. — La riforma del codice di proc. civile nella relazione del governo. — Inopportunità delle discussioni analitiche di carattere tecnico, mancandovi la base di un progetto concreto. — II. I due temi sottoposti alla decisione del parlamento: a) necessità indiscutibile e urgenza della compilazione di un nuovo codice; b) accettazione dei criteri generali esposti nella relazione del governo, concordando nell'escludere la imitazione diretta dell'ordinamento processuale austriaco. Dimostrazione delle due tesi. — III. Difficoltà tecniche per la riforma, sulla base della conservazione del tipo attuale del processo civile. La questione della oralità; pregi e difetti; questi maggiori di quelli. — La funzione del giudice nel processo orale; come diminuisca l'affidamento di esame diligente e maturo. La magistratura italiana e l'austriaca, nelle rispettive tradizioni e attitudini. — IV. La oralità nel processo a giudice singolo o collegiale; differenze. — Il costume giudiziario nazionale e la oralità. — Nesso fra la riforma del processo civile e quella della legge sull'avvocatura. — Riflessione sulla oralità nei processi penali. — V. In quali confini la oralità può servire alla giustizia. — L'istruzione orale. — Vizio radicale del suo ordinamento nell'attuale nostra legislazione. — Emendabilità, con criteri indicati dalla stessa origine del vizio. — VI. Revisione generale del sistema, con particolare riguardo all'eccessiva serie delle nullità e delle decadenze. — VII. Cenno sul migliore regolamento dell'atto di citazione. — VIII. Indicazione di altri punti fondamentali del mio progetto, con riferimento al giudizio in prima

istanza avanti i tribunali. — IX. Cenni sulle riforme proposte quanto ai mezzi di impugnazione delle sentenze. — X. Le lacune di questo schema; promessa di integrazione. — XI. Conclusione.

I. Il progetto di legge che attende il voto del senato, ormai preveduto favorevole, e che fu approvato dalla camera dei deputati nel mese di giugno, autorizza il governo a pubblicare un nuovo codice di procedura civile. La relazione del guardasigilli, come osservarono parecchi deputati, traccia linee schematiche così generiche da non potersi scorgere attraverso di esse quale sarà il testo del nuovo codice. Avendo partecipato al consiglio di restringere in quei pochi e larghi cenni la relazione, credo di poter giustificare il metodo osservando che era il solo possibile per non trascinare il governo in un groviglio di discussioni, premature, forse produttrici di vincoli preventivi su questioni, di massima o di dettaglio, che è preferibile lasciare impregiudicate. Non è facile prevedere l'influenza che può avere su tutta la compagine di un codice l'impegno anticipato su un principio o una regola, quando anche apparisca di importanza secondaria.

Si discute bene e concretamente di fronte al testo concreto di un progetto di legge; la discussione ha virtù costruttrice; la critica severa nel testo che analizza il buono, il mediocre, il cattivo; consiglia, migliora, corregge. Se il progetto non esiste, come nel caso attuale, ciascuno che prende parte alla discussione si fa, anche involontariamente, autore di un suo proprio progetto, di cui improvvisa l'abbozzo, e di questo sviluppa, più o meno, la parte che gli sembra più importante. Così le fantasie si sbrigliano senza utile effetto, poichè il riassunto della discussione è una sequela incoerente di idee talvolta ottime ma sempre personali, man-

canti perciò di nesso sistematico e inette a indicare una traccia per la futura costruzione.

Chi leggesse attentamente, l'una dopo l'altra, le relazioni parziali, ciascuna adorna di suoi pregi, scritte dai membri della sottocommissione della camera e poi di seguito il testo dei discorsi pronunciati nella discussione sul progetto, avrebbe documento della verità di quanto ho scritto.

II. La sottocommissione del senato, che mi fece l'onore di eleggermi suo presidente e relatore, adottò un metodo più armonico con l'oggetto proposto al suo esame. Poichè il governo chiede l'autorizzazione a pubblicare un codice, dichiarando sommariamente quale indirizzo generale intende seguire nella compilazione, il tema posto così in discussione si divide in due punti:

1° È necessario compilare un nuovo codice di procedura civile?

2° Sono da approvare i criteri generali esposti nella relazione del guardasigilli?

Su questi due quesiti, evitando ogni soverchia diffusione, si intrattiene la relazione da me preparata per il senato, dando risposta affermativa a entrambi.

1° Che occorra e sia urgente la compilazione di un nuovo codice del procedimento civile è verità conclamata da gran tempo. Si è incominciato prima del 1880 a invocare la riforma del codice del 1865, per il motivo che la parte centrale del sistema ivi accolto, il procedimento formale, presentava tali difetti e produceva tali danni da renderlo intollerabile; e anche perchè si avvertiva che un'altra colonna maestra, l'ordinamento del processo di espropriazione degli immobili, sosteneva male la parte dell'edificio cui era destinata. Si chiedeva dunque, fino da allora, un codice nuovo. Occorse

circa un quarto di secolo, speso nella redazione di cattivi progetti e in discussioni tanto lunghe quanto vane e sterili, per arrivare a quel modestissimo risultato che fu la legge sul processo sommario del 31 marzo 1901; compilazione superficiale ed empirica, che forse non avrebbe prodotto neppure la sensazione di una riforma, se non l'avesse soccorsa, integrandola, il decreto del 31 agosto successivo, col quale fu dato corpo e vita a qualche cosa di nuovo, di vivo, e di migliorato. Non scrivo questo per valorizzare in ritardo l'opera mia, che tutti hanno conosciuta ed apprezzata; tanto meno mi preme vantarla, in quanto quel decreto dovette purtroppo lasciare intatta la parte peggiore del codice, cioè l'ordinamento del processo istruttorio, che rimase per forza quello stabilito per il procedimento formale, giacchè la legge del 31 marzo aveva dimenticato di toccarlo, e il codice non aveva, per il procedimento sommario, una forma di istruzione diversa da quella che a ragione si classificava tra i vizi principali dell'altro procedimento.

La riforma del 1901 fu dunque appena un frammento di riforma. Demolì una parte del vecchio edificio, senza neppure asportare le macerie; accanto a queste elevò una piccola appendice mancante di un proprio stile e per sè insufficiente.

Così avvenne che la riforma del 1901, di carattere frammentario, si aggiunse, senza coordinamento, alle anteriori, davvero minuscole, sulla formola del giuramento, sulla testimonianza delle donne, sulla stampa degli atti giudiziari, sui conciliatori, sulla licenza da immobili locati, sull'arresto per debiti, sull'intervento del pubblico ministero nelle discussioni. Minuscole riforme, sì; ma numerose e torturatrici di quella compagine a cui ciascuna recava uno strappo più o meno sensibile, colpo di martello o ferita di spillo. Alquanto più importanti, benchè

non sostanziali, erano state le modificazioni processuali disposte dal codice di commercio per i giudizi in materia commerciale e specialmente per le azioni cambiarie, e quella derivata più tardi dalla soppressione della giurisdizione commerciale. Se nel 1901 i legislatori fossero stati di meno corta veduta, avrebbero considerato che era tempo di dare sesto e unità a una vera e completa riforma, per far scomparire quel mosaico così mal connesso che si era andato formando quasi senza che essi ne fossero consapevoli. E del processo di espropriazione degli immobili, allora del tutto dimenticato, invano si propose poco dopo una modesta riforma, intesa ad alleggerire le spese e le formalità per quelli di minimo prezzo. Il progetto naufragò in senato contro lo scoglio di uno strano misonismo che non consentì nemmeno di portarlo alla ribalta della pubblica discussione.

Si noti: nel periodo (1880-1901) di pigra e travagliata gestazione della riforma del procedimento sommario (finita col parto della montagna), in Germania, in Austria e altrove erano stati elaborati discussi, pubblicati e messi in vigore ordinamenti processuali in vario senso pregevoli, e, quel che è più, organici e completi. Sfogliando gli atti parlamentari italiani non ho trovato alcun cenno di conoscenza di quegli ordinamenti, che già avevano attirato l'attenzione dei nostri studiosi, come è facile verificare nelle mie pubblicazioni, e nelle altre di quel periodo.

Le riforme successive alla legge del 1901 furono molteplici. Basti rammentare il formidabile gruppo di quelle dell'ultimo quadriennio: legge sulla capacità giuridica delle donne; decreto sul giudizio di deliberazione; decreto sulla competenza della corte di cassazione di Roma (4 novembre 1919) che preconizzò la unificazione del supremo magistrato civile

decretata nel marzo 1923; legge e regolamento sulla competenza dei pretori e conciliatori, che modificarono anche, e sostanzialmente, il sistema generale della competenza; legge sul procedimento per ingiunzione; e taccio di altre riforme più e meno minuscole che vennero fuori da leggi e decreti concernenti materie le più disparate; tanto che ormai io soglio ripetere che la maggiore difficoltà, per l'interprete del codice del 1865, è quella di sapere quale dei suoi novecentocinquanta articoli sia ancora in pieno e perfetto vigore.

C'è bisogno di aggiungere altro, per dimostrare che il codice deve essere rifatto, e che l'impresa è urgente davvero?

2° Passiamo al secondo quesito. La discussione generale sui criteri che dovranno guidare la nuova compilazione si bipartisce a sua volta, per la necessità di esaminare preliminarmente la proposta, autorevole sebbene isolata, di modellare il lavoro sul tipo del regolamento austriaco del 1895. Proposta accademica prima della guerra, ora con impronta pratica particolare derivante dal fatto che quel regolamento vige, dal fortunato 4 novembre 1918, in una parte del territorio nazionale.

Che giovi tenere avanti gli occhi il regolamento austriaco, insieme con altri, moderni e pregevoli, da cui molti consigli potranno essere attinti per le nostre riforme, è fuori di controversia per tutti. La questione riguarda invece la struttura organica del processo e la estensione in cui convenga accogliere taluni dei principii fondamentali adottati in quella compilazione. La relazione del governo è nettamente contraria all'accettazione della struttura organica del processo austriaco, e molto riservata intorno alla estensione del principio della oralità. Le manifestazioni del parlamento sono state conformi. Parmi che l'avviso sia savio.

La sostanziale differenza organica fra il nostro e il processo civile austriaco, dipende in gran parte dalla tradizione e dalle fonti legislative, più che da diversità di principii giuridici. Adottare la forma austriaca per il nostro processo civile significherebbe obbligare tutti gli organi maggiori e minori che partecipano al suo movimento, magistrati, avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, uscieri, a adattare le loro attività a regole nuove, ad acquistare perfino l'abitudine di un linguaggio finora sconosciuto. Questo completo rivolgimento, sia pure esteriore, susciterebbe infinite difficoltà pratiche, darebbe luogo a divergenze di interpretazione imprevedibili che sarebbe assai malagevole controllare, correggere e uniformare in ogni più remoto angolo d'Italia dove esista un ufficio giudiziario. È occorso più che mezzo secolo per dare una sufficiente uniformità di osservanza alla legge processuale vigente. Un nuovo travaglio semisecolare, per raggiungere eguale intento rispetto a una legge nuova, non è davvero desiderabile. Conservando la struttura fondamentale del processo civile italiano, con riforme precise e particolari nella regola del suo funzionamento, non si corre simile pericolo. Potranno aversi per un breve periodo incertezze o dissensi parziali, su punti specifici, non già lo spettacolo di tale varietà di applicazioni che faccia credere all'esistenza di tanti diversi ordinamenti del processo quanti sono i tribunali italiani. Chi rammenta le non antiche divergenze che nei primi decenni aveva suscitato l'applicazione del codice del 1865 non troverà esagerato il timore che qui esprimo.

Ma la diversità dell'architettura non è cosa semplicemente estrinseca. Io prenderei impegno di dimostrare, con facilità relativa, come, per una serie di logiche deduzioni e di sillogismi accertamente concatenati, l'accettazione dell'*architettura* del pro-

cesso austriaco porterebbe al risultato finale di dover modificare tutto il sistema dei mezzi di impugnazione, convertendo pure l'istituto della corte di cassazione in quella forma ibrida e mal definita di controllo che è il giudizio di revisione del regolamento austriaco. Con ciò sarebbe vie più confermato il pericolo di un lungo periodo di incertezze e di brancolamenti nocivi alla giustizia, che importa sommamente di evitare.

Queste riflessioni potrebbero apparire superflue, di fronte al quasi unanime indirizzo dell'opinione pubblica; anche i più fervidi ammiratori dell'ordinamento austriaco, quelli che lo sono per convinzione scientifica e con buona fede, non insistono molto per la incondizionata sua accettazione. Le segrete aspirazioni di qualcuno che dalle nuove provincie ne reclama la propagazione al resto d'Italia, per inguaribile attaccamento a un regime politico che invano spera non estinto per sempre, non devono neppur essere rilevate.

Nondimeno la gravità dell'argomento suggeriva di esaminare ogni aspetto di questo problema preliminare, perchè non rimanesse ombra di dubbio.

Si dirà forse che applicando alle nuove provincie un tipo di processo civile tanto diverso da quello finora praticato, si verificherebbero colà le incertezze e i travagli della interpretazione. A parte la esigua proporzione che avrebbe l'inconveniente, il dubbio è subito quietato appena si consideri la rapidità con la quale i giudici delle vecchie provincie vanno occupando gli uffici giudiziari delle nuove, in cui è prevedibile che fra pochi anni saranno pochissimi i magistrati esperti, per anteriore pratica, della legislazione già austriaca.

III. Penso adunque che il proposito di conservare al processo civile l'impronta fondamentale

del nostro procedimento sommario, così nei tribunali come nelle preture, apportandovi tali efficaci miglioramenti da soddisfare i voti e le aspirazioni che hanno ormai fin troppa notorietà, per le mille manifestazioni avute in opere dottrinali, in polemiche scientifiche, in comizi e congressi professionali, in discussioni parlamentari, sia da considerare accettato come punto di partenza. Ho parlato del procedimento sommario. Le rade voci che hanno rievocato il fantasma del procedimento formale potranno anch'esse avere soddisfazione da un riordinamento del processo sommario che gli conferisca elasticità sufficiente per acconciarsi alle esigenze, invero variabilissime, delle civili controversie, e così alla rapida trattazione, con il sussidio della forma orale, come alla pacata discussione preceduta da meditato studio e controllata dalla garanzia delle convenienti difese scritte.

Dove il legislatore di domani avrà bisogno di grande accorgimento e di lume critico vigilante sarà nella scelta delle riforme. Ho alluso or ora alla oralità. Certamente a enunciare questo requisito, che trasporta la fantasia al tempo arcadico del buon re seduto sotto la quercia, si esercita un fascino grande sull'animo di chi ascolta. Ma a parte la quercia e il re, che appartengono al regno delle favole, la pura oralità è appena possibile nei più semplici giudizi civili. Basta riflettere alla garanzia del doppio grado di giurisdizione, per farsi accorti della necessità che la sentenza del primo giudice sia controllabile con la scorta di atti e documenti, di processi verbali e di altre scritture. Senza di che, arbitrio per arbitrio, niente assicurebbe che il secondo giudice potesse decidere con quella maggiore maturità di esame che è l'unica ragione della fiducia nella novissima sentenza. Infatti la pura oralità, o anche la prevalenza asso-

luta della oralità, non può essere dissociata da un'altra massima, cioè dalla rimessione della contesa al libero convincimento del magistrato. Possono darsi poche eccezioni; ma, in generale, a questo mette capo la forma orale del processo, come ne fanno prova anche quei giudizi penali per citazione diretta o direttissima che restano prevalentemente orali. Chi ne ha pratica, chi ha occasione di leggere le sentenze in quelli pronunciate, consentirà perfettamente nella mia affermazione: sono sentenze a cui bisogna dar fede, senza una base positiva di controllo. Fra gli altri inconvenienti, non è il meno grave questo, che i giudici si abituano a decidere con molta fretta, sulla prima impressione, poichè se questa si delega manca la base per formare il giudizio. Ciò significa che il giudice studia poco, e risparmia quanto può il ragionamento sulle questioni di diritto. Autorità dottrinali, eleganza di dispute, sottigliezza di analisi, sono per lui cose sconosciute. È assai se conosce e riconosce l'autorità di qualche precedente giurisprudenziale, che ancor meglio lo esoneri dalla fatica di studiare. Non se ne dolga nessuno; è verità incrollabile che la magistratura lasciataci in retaggio dall'Austria è meno addestrata alla palestra delle discussioni giuridiche di quella nazionale, che il pubblico ha l'abitudine di denigrare spesso, con leggerezza veramente colpevole. Eppure la magistratura austriaca era circondata di somma reverenza, in grazia del clima politico nel quale funzionava. Codesta magistratura io conobbi, avvocato giovanissimo, quando assistei nella regione veneto-mantovana al passaggio dalla legislazione austriaca alla nazionale. Ne rinnovai la conoscenza da vecchio, quando sotto la mia presidenza giunsero in corte di cassazione taluni fra i suoi membri più quotati, per esercitare l'altissimo ufficio già spettante alla corte suprema di giu-

stizia e cassazione di Vienna. A cinquant'anni di distanza si ripeterono identiche le mie impressioni comparative, malgrado l'enorme diversità di condizioni e di ambiente. Ho notato che simili impressioni sono comuni a chiunque altro si trovò, con me, in grado di paragonare e giudicare.

IV. L'oralità, non assoluta ed esclusiva, ma come carattere dominante, si adatta meglio al processo che si svolge avanti un solo giudice; essa presuppone molta semplicità di controversia e soprattutto la possibilità di costituire il giudice direttore della trattazione del litigio, quasi a dire *dominus litis*.

Dare a un collegio simile funzione è poco meno che assurdo in Italia, se non si imagina così interamente mutato e rifatto il costume giudiziario da non riconoscere più nè il costume nè gli uomini che lo praticano. In Austria, per dir le cose come stanno, la direzione della lite, data nominalmente al collegio, era in realtà esercitata dal suo capo, con una assiduità e una energia molto inferiori a quella che la legge autorizzava; era garantita dalla severità di disciplina che regolava ogni specie di rapporti fra le autorità e il pubblico, e che era più facilmente imposta al piccolo numero di avvocati ammessi all'esercizio del patrocinio. Qui cade in acconcio rammentare la tesi da me più volte sostenuta, che la riforma del processo civile non può essere separata da quella della legge professionale; che anzi, dovrebbe precederla; ed è un inconveniente da non dissimulare la mancata attuazione di questo *desiderato* nell'occasione della presente riforma, tanto più che il vero riordinamento della professione forense apparisce tuttora molto lontano, non essendovene neppure la traccia nei recenti progetti coi quali la legge professionale si vorrebbe modificare molto superficialmente.

Comunque sia di ciò, nessuno proporrebbe oggi fra noi la riduzione dei professionisti al numero e alle condizioni dell'ordinamento austriaco; e non penso vi sia chi creda possibile convertire i rapporti attuali fra la magistratura e l'avvocatura alla forma e all'indole di quelli usati in Austria. Non esiste bacchetta di mago capace di simili operazioni, che nessuno del resto può desiderare. Le leggi secondano il costume, non lo creano; le più grandi riforme sono mature quando il pensiero e il modo di agire dei cittadini sono pronti ad adattarvisi. Altrimenti falliscono, peggiorando le situazioni che avrebbero voluto correggere.

Il costume giudiziario italiano non si adatta per ora, neppure in quella zona dove teoricamente vi rende omaggio, voglio dire nei giudizi penali, al principio della oralità, che significa semplicità di forme, speditezza di trattazione, deferenza alla iniziativa e all'impulso del magistrato. Lo dica l'eternità dei dibattimenti, per poco importanti, che diluisce e svaluta l'oralità e fa sentire ai giurati più l'azione direttiva dei difensori che quella del presidente. Lo dica la durata e la complicazione dell'istruzione formale che viene applicata tosto che sorga la minima difficoltà di indagini, offrendo ai difensori l'opportunità di dettare scritture voluminose, ricche di disquisizioni dottrinali o di arguta polemica. L'istruzione sommaria, organizzata e disciplinata nel codice di procedura penale del 1913, non dà il frutto che si sperava. Ed è interessante rilevare che l'istruzione formale viene talvolta praticata, con una specie di dissimulazione, mentre si mantiene al processo l'etichetta dell'istruzione sommaria. Perfino accade che si compia una serie più o meno lunga di atti d'istruzione formale, col corredo di memorie difensive, prima di negare ingresso all'azione penale a sensi del primo capoverso del-

l'art. 179, contro la chiara parola e la chiarissima intenzione del legislatore.

V. Dopo queste riflessioni, è quasi superfluo aggiungere che la oralità esige unità di giudice per tutta la durata del processo, dal principio della trattazione alla deliberazione della sentenza; se manca questa condizione, tutto il buono che altri può ravvisare nel sistema del processo orale rimane sopraffatto dai più gravi inconvenienti, poichè sparisce la guarentigia essenziale, di un giudice direttamente e personalmente informato. Se sia possibile, dato lo sviluppo del contenzioso civile in Italia, assicurare la identità del collegio per ciascun processo che si avesse a trattare oralmente, è domanda proposta da me mille volte a magistrati e avvocati di ogni parte d'Italia. La risposta negativa fu unanime e non si poteva dubitare che non lo fosse.

Una certa misura di oralità è indispensabile alla istruzione, quando mancano o non bastano le prove precostituite. Qui siamo su un terreno conosciuto; l'istruzione orale è comune a tutte le leggi di procedura. La questione che si può fare utilmente è intorno alla forma e alla applicazione della oralità. Nel nostro processo ordinario, che è, come dicevo, ancora regolato in questa parte secondo il vecchio procedimento formale, l'oralità subisce due o tre notevoli restrizioni: la prima, è la quasi assoluta preferenza data all'assunzione delle prove per mezzo di un giudice delegato, che non è sicuro parteciperà poi alla decisione; la seconda, il quasi assoluto difetto di iniziativa dell'organo giudiziario nell'ordinare atti di istruzione e nel dirigere l'esecuzione di quelli ammessi; la terza, l'assenza quasi completa del magistrato dall'esecuzione di qualche atto istruttorio di importanza decisiva, come, ad esempio, dal-

l'esecuzione della perizia. Non sono difetti senza rimedio. Nel segnalarli e nel discuterli io vedo anzi una sorgente abbondante e utilissima di consigli e suggerimenti attraverso i quali, se non mi illudo, si delineano e si precisano i contorni della riforma dell'istruzione orale, in conformità al carattere e ai fini del processo che finora chiamiamo sommario, ma a cui si conviene da ora innanzi il nome di ordinario, possedendo esso le giuste proporzioni richieste per la trattazione di qualsivoglia lite civile. Si noti che pur non essendo la sola, questa riforma della istruzione orale è la maggiore che reclama, secondo me, l'ordinamento attuale del processo nel primo grado di cognizione. È principalmente ai vizi dell'attuale metodo di istruzione che si deve imputare l'irta complicazione delle pratiche più semplici, quale, ad esempio, un interrogatorio. È in grazia di essi che l'ammissione di una perizia o la necessità di raccogliere le deposizioni di una dozzina di testimoni, rende fatale il prolungamento del processo, non dico per mesi, ma per anni, attraverso incidenti senza fine che percorrono tutti i gradi di giurisdizione.

Quali siano i consigli a me suggeriti dalla critica, quali le proposte concrete che ne ho dedotte, vedranno i lettori qui appresso. Spero che essi ravviseranno nel disegno di nuovo ordinamento dell'istruzione una vera mutazione sostanziale, non un modesto e inefficace ritocco o palliativo. Si tratta di un complesso di provvedimenti che non può essere illustrato con poche parole; scrivere ora un commento sarebbe prematuro, tanto più perchè l'esposizione delle mie proposte ha il solo scopo di incitare a farne di migliori chi ne è in grado, per vivacità di ingegno, esperienza, studio, freschezza giovanile di pensiero, requisito quest'ultimo a cui purtroppo non mi è dato ormai di aspirare.

VI. La riforma dell'istruzione, come dicevo, non è, e non può essere, isolata. Una revisione generale delle regole del nostro diritto formale, dalla citazione alla sentenza, controllata mercè la esperienza delle incertezze, dei dissensi, degli inconvenienti cui esse hanno dato origine, in altre parole, una revisione guidata dalla conoscenza della ricca (troppo ricca) giurisprudenza formatasi, dal 1866 in qua, sul codice di procedura civile, pone in grado di rettificare, semplificare, chiarire, correggere, sfrondare, conseguendo effetti di immensa utilità, anche dove al profano è meno visibile la capacità di nuocere insita in una mal consigliata disposizione processuale. Capacità di nuocere, ho detto; e non mi disdico. Da molti anni predico (e per fortuna non ho predicato al vento) che il diritto formale è lo scudo che protegge e difende il diritto sostanziale, non la camicia di Nesso o la cappa di piombo che lo consuma o lo soffoca inesorabilmente. Qualunque regola formale che non serve a questo intento salutare è eminentemente nociva e merita riprovazione. Quante nullità, quante decadenze, applicate col rigore dell'interpretazione letterale, non di rado esagerata da scrupolo inopportuno o da pigrizia intellettuale, hanno servito al trionfo delle cattive cause, o hanno impedito quello completo della sana e buona giustizia! È un vastissimo tema di cui mi sono occupato con passione e con diligenza in ogni circostanza, e specialmente nella mia opera maggiore, il *Commentario del codice e delle leggi della procedura civile*, che ritengo debba la sua fortuna all'indirizzo dato all'esegesi, ritraendola dal sentiero insidioso, sebbene più facile, delle interpretazioni *meccaniche*, per avviarla su quello delle interpretazioni *razionali*, materiate di intelligente spirito critico, e perciò capaci di far conseguire al diritto formale la sua alta e giusta finalità.

Anche di questo lavoro di revisione, sottile e paziente, lo schema che presento vuol essere un saggio, sempre con l'augurio di vederlo superato da proposte migliori.

VII. Additerò particolarmente all'attenzione del lettore benevolo il criterio con cui ho applicato il metodo alla materia della citazione. Anzitutto, col distinguere l'atto semplice dell'inizio del rapporto processuale (*notificazione*) da quello complesso della sua costituzione (*comparizione*), che stabilisce la *pendenza della lite*, si previene o si elimina una quantità di dubbi e di controversie, intorno agli effetti della citazione, che ancora tormentano la pratica del foro, segnatamente in tema di prescrizione, di perenzione d'istanza, di regolamento di competenza, ecc. Quanto alla forma della citazione, pur conservandole quella di atto ufficiale, sembra assurdo dissimulare nel codice la parte dell'attività privata nella sua compilazione, concedendole menzione indiretta solo nelle norme di tariffa per gli onorari dei procuratori. Gli elementi della citazione devono essere semplificati, per voto comune; ho cercato di semplificarli, distinguendo anche fra il soggetto della citazione e quello della notificazione, in modo più preciso dei testi vigenti e distinguendo pure accuratamente la notificazione dalla consegna. Mi lusingo che si veda alla semplice lettura come le mie proposte sbandiscano la possibilità delle dispute tergiversatorie circa la validità delle citazioni a enti morali o collettivi, a pubbliche amministrazioni, dispute che oggi sono vere trappole alla buona fede, o alla eccessiva meticolosità, di giudici frettolosi o superficiali. Credo pure che sia tempo di superare le fantastiche difficoltà sul servizio postale come mezzo per le notificazioni, dopo talune esperienze ben riuscite non solo all'estero,

ma anche fra noi. E credo perfino possibile, per semplici avvisi, e altri atti diversi dalla vera e propria citazione, l'adattamento a bisogni urgenti del servizio telegrafico, con le cautele che saranno da disciplinare in altra parte del codice (disposizioni generali).

VIII. Di questo passo, l'analisi delle altre parti del mio lavoro, per quanto sommaria, andrebbe troppo in lungo. Il lettore intelligente e paziente vedrà da sè, leggendone gli articoli, che tutto il processo è rinnovato con modernità di concetto e semplicità di costruzione. Delle *nullità* ho toccato nelle disposizioni relative alla citazione, con somma cautela e non ne ho fatto precisa parola in alcun'altra parte, riserbando lo studio e la formulazione di una regola generale, atta a restringere la sanzione nell'insuperabile confine di quello che è il suo scopo legittimo: tutelare il buon diritto, col garantirne la difesa in giudizio. La pratica di dieci lustri mi ha incrollabilmente convinto che i casi di questa giusta applicazione sono pochissimi e che la sanzione di nullità, almeno novanta volte su cento, è un'arma insidiosa, posta imprudentemente nelle mani dei litiganti meno leali.

Richiamo l'attenzione sul modo nel quale io penso si debba realizzare praticamente, per la più rapida istruzione e definizione dei processi, il principio, accettato dalla relazione ministeriale, di differire i reclami contro i provvedimenti incidentali, riunendoli a quelli contro la sentenza che pone fine alla lite. È un concetto che non può ricevere applicazione incondizionata; la distinzione fra le varie categorie di casi, ossia lo speciale regolamento della procedura sugli incidenti, richiede cura e diligenza. Spero di averlo delineato in modo soddisfacente; mi pare molto utile prescrivere, come propongo,

che la sentenza pronunciata sull'incidente di incompetenza debba essere impugnata, *omisso medio*, col ricorso per cassazione. Così non si vedranno più trascorrere gli anni e i lustri prima che i litiganti sappiano qual giudice ha facoltà di decidere la loro contesa.

Per l'esecuzione delle prove, pur lasciando molto margine alla possibilità generale di intervento del collegio, ho tenuto presente la quasi inevitabile necessità di assunzione per mezzo di giudice delegato. Ho reputato che si dovesse sciogliere codesto magistrato dalle mille pastoie che ora gli legano le mani, e il cervello, conferendogli vera funzione direttiva, in qualche caso anche insindacabile; pari trattamento deve essere stabilito per il presidente, se la prova si compie avanti il collegio. L'interrogatorio va trasformato, secondo criteri che non sono più discussi; per la prova testimoniale è mio avviso che il migliore mezzo per sottrarla alla fatalità della durata indefinita sia quello di non prescrivere i termini perentorii ora in vigore, che sono fonte di tanta tribolazione per i magistrati e di tanta beffa per la sincerità della prova. Anche la perizia e la ispezione giudiziale ho cercato di adattare meglio alle finalità dell'istruzione, alleggerendo insieme il peso delle forme, che sono d'impaccio, non di aiuto, all'accertamento della verità.

Così per il giuramento come per l'incidente di falso mi è sembrato che convenga valorizzare il principio dell'unicità del potere giurisdizionale e del conseguente nesso fra le varie forme del suo funzionamento. Avrei, per mia convinzione immutabile, soppresso la prova per giuramento; ma la opinione pubblica non è ancora disposta a seguirmi; e il codice non si fa per me, che non avrò liti da trattare in avvenire come non ne ebbi in passato. Mi pare giusto, però, che la condanna penale per

falsità abbia influenza nei rapporti civili; e la determinazione di questa influenza deve trovar sede nel codice del processo civile. Quanto all'incidente di falsità in atti, poichè il codice di procedura penale ha già fatto un buon passo per rendere possibile che l'azione penale sanzioni la falsità *del documento* anche se non può raggiungere *il soggetto delinquente* (art. 576), e poichè molto spesso l'incidente iniziato in sede civile si trasferisce, per volontà della legge o per iniziativa di parte, alla sede penale, parmi senz'altro opportuno che l'attività della giurisdizione penale venga immediatamente chiamata a collaborare con la giustizia civile, dando affidamento di iniziativa e di completa investigazione su ogni elemento utile alla scoperta della verità.

In ultimo, confido che non parrà indegna di esame la parte delle mie proposte relativa alle funzioni degli arbitri esperti nella discussione dei conti e in altre analoghe materie; e così l'altra che concerne la liquidazione dei danni, che oggi dà luogo a forme assurde di verificaione, e spesso a svolgimento di processi che assumono parvenza di ricatti, quando i giudici hanno (e pur troppo l'hanno di frequente) la malaugurata idea di condannare ai danni in via generica, senza accertamento concreto, rimandando l'accertamento e la liquidazione ad altro processo.

IX. I mezzi di impugnazione delle sentenze hanno bisogno pure di un regolamento del tutto nuovo. È superfluo dire che il ricorso per cassazione ha perduta ormai la qualità di mezzo straordinario. È invece assai importante notare che il carattere *personale* conferito dal codice del 1865 ai mezzi di impugnazione è nemico dell'unità del processo nei gradi successivi, vale a dire è in contrasto con le vere e sane esigenze della giustizia. Le mie pro-

poste mirano specialmente al fine di mantenere integra l'unità del rapporto processuale, dando pieno effetto devolutivo alle impugnazioni, con la sola riserva della iniziativa dei singoli interessati per far valere le proprie ragioni, già virtualmente portate, dal primo reclamante, avanti il giudice della impugnazione. Ho pure studiato il modo di rendere indeclinabile la proposizione delle impugnazioni in termini relativamente brevi, limitando la balia di protrarre indefinitamente l'ultimazione del litigio che ora è data alle parti, in quanto hanno facoltà illimitata di tenere sospesa la notificazione della sentenza.

Conferito carattere reale all'appello, l'istituto dell'appello incidentale muta natura; da facoltativo diventa necessario, per operare non più nel rapporto solo fra l'appellato e l'appellante principale, ma anche fra appellati. Così molta parte dell'attuale struttura del giudizio di secondo grado è rifatta a nuovo, con notevole guadagno per la rapidità e la sincerità della decisione dei litigi.

Rispetto al ricorso per cassazione, ho creduto indispensabile introdurre nel mio schema anche le norme organiche richieste dalla recente unificazione del supremo magistrato. L'esperienza lunga e il grande amore concedono a me, come forse a nessun altro, la facilità di segnare queste norme, e, inoltre, di fondere nel sistema del codice quello della legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione, modificandone o rettificandone il contenuto in conformità alla osservanza fissata per autorità di una ormai antica e salda giurisprudenza, alla quale mi è vanto legittimo avere portato in più modi la mia assidua e appassionata collaborazione. Chiunque succederà nella cooperazione alle alte funzioni giurisdizionali, avrà caro di trovare segnato questo solco in modo preciso e stabile; potrà considerarlo

eredità spirituale di chi li ha preceduti nella nobilissima fatica.

La riduzione *al minimo* dei motivi di ricorso è quasi conseguenza imposta dalla unificazione. Non credo che accresca di molto il lavoro della corte, e stimo che giovi alla custodia di ogni zona del diritto oggettivo, ammettere il supremo controllo anche sui provvedimenti dati nei procedimenti speciali, in forma di decreto o di ordinanza. La facoltà di ricorrere del procuratore generale (nell'interesse della legge) sembrami debba essere resa più solenne nel suo effetto; è inutile però che la corte pronunci *una sentenza*, destinata a non avere esecuzione alcuna; ma bensì è utile che il suo alto giudizio, espresso in altra forma conveniente, sia reso notorio con pubblicità ufficiale, altrimenti cade nel vuoto.

Mantenendo il giudizio in sezioni riunite, mi par più confacente dare al collegio la denominazione di *adunanza generale*. La riunione effettiva delle sezioni costituirebbe un collegio assai più, e troppo, numeroso. All'adunanza generale, per gli affari di contenzioso ordinario, reputo convenga dare attribuzioni alquanto più estese di quelle segnate nell'art. 547 del codice vigente, perchè sia tolto lo scandalo dei ricorsi ostinatamente reiterati anche dopo una sentenza di sezioni unite. È logico che questa così alta solennità di decisione abbia valore definitivo.

E per lo stesso intento di eliminare pretesti alla moltiplicazione dei ricorsi e alla eternità delle liti, auguro con fervore che incontri plauso la proposta di trattare il giudizio di rinvio *a processo chiuso*; è un semplice ritorno all'antico.

Le norme che propongo per la domanda *di revisione* (rivocazione) sono modellate sui più reputati esempi stranieri; compensano la diminuzione dei motivi di ricorso per cassazione, e anzi allargano

per il giudice di merito la possibilità di soddisfare la propria coscienza, correggendo o surrogando la sentenza inquinata dall'influenza di elementi viziosi non conosciuti o non avvertiti. Rimane naturalmente un mezzo di impugnazione straordinario, perchè devoluto alla cognizione dello stesso giudice o di uno di pari grado; ma può avere applicazione abbastanza estesa. Perchè non ve ne sia abuso, conviene dare una latitudine maggiore all'istituto della *rettificazione della sentenza*, che non è un mezzo di impugnazione ma di integrazione dell'opera di giustizia compiuta dal magistrato. Anche di simile riforma ho segnato le linee.

X. Questo primo abbozzo, che sottopongo alla critica benevola del pubblico competente, non contiene nè le regole generali sul procedimento (titolo primo del codice) nè quelle generali sulla competenza, nè le regole particolari per i procedimenti avanti i pretori e i conciliatori. Delle prime, penso che la redazione riuscirà migliore e più limpida se sarà riserbata all'ultimo; parimenti la *prefazione* di un libro sgorga più fluida e sicura dalla penna dell'autore dopo che ha finito la sua opera. Quanto alle altre, è mia opinione che dopo la legge e il decreto dei 15-20 settembre 1922 sulla competenza dei pretori e dei conciliatori e sul rispettivo procedimento, il nuovo diritto possa dirsi stabilito, anche perchè la legge 15 settembre modificò notevolmente, e in meglio, le norme generali sulla competenza e sul modo di determinarla.

Invece ho creduto che sia utile rifare le norme sul procedimento di ingiunzione, che, nel testo attuale, sono infelici e fatalmente sterili; propongo per le medesime il carattere di un procedimento accelerato, che integra quello ordinario, per supplire a tutte le esigenze della rapidità e dell'urgenza.

Le parti mancanti, che ho menzionato, possono essere compilate sollecitamente, in armonia con lo schema che ora espongo. Quella che esige maggiore cura e sussidio di esperienza è la redazione delle norme per i procedimenti di esecuzione forzata. Anche a questo tema ho posto mano; e confidando in accoglienze propizie, sottoporro presto quest'altra parte dell'opera a pubblico giudizio.

XI. Mi parrebbe di mancare al sentimento di stima e all'amicizia che professo a Giuseppe Chioventa, se non rammentassi l'esempio dato da lui, con sapienza e con amore, per la compilazione individuale di un saggio, analogo a questo che ora pubblico, nel primo periodo del dopo-guerra, adempiendo l'ufficio di relatore di una delle sottocommissioni della troppo grande commissione chiamata a suggerire emendamenti e riforme a ogni parte della vita nazionale e della legislazione. Tanto più è doveroso farne menzione, perchè non credo che resti altro segno, eguale per importanza, del buon volere della grande commissione. Le differenze e le somiglianze fra l'opera del Chioventa e la mia riesciranno visibili agli esperti. Io ho sempre pensato che, senza rigettare il tipo processuale nostrano, sia possibile adattarlo, con misura e avvedimento, ai principii della concentrazione e della oralità (di questa ho parlato abbastanza perchè sia inteso il senso in cui la accolgo) vantati, forse oltre il pregio vero, in altre legislazioni e particolarmente nella austriaca. La mia tesi fu accolta in massima dal governo, come risulta dalla relazione del guardasigilli. Mi è sembrato doveroso porgere un saggio della sua realizzazione, dopo avere ricevuto in senato un incarico che mi chiama necessariamente a collaborare all'opera positiva del legislatore. Coloro che vorranno confrontare il mio schema con quello

del Chioventa, avvertiranno facilmente la sostanziale diversità dell'architettura, e, malgrado ciò, la non rara identità di regole e di criteri generali circa singoli istituti. Si potrebbe dire che sebbene gli edifici siano di stile affatto diverso, l'arredamento interno presenta talune notevoli somiglianze. Il che è conseguenza naturale dell'avere qui applicato in formule legislative l'indirizzo riformatore da me propugnato, per trenta anni almeno, in libri e scritti di ogni genere, in base allo studio comparativo di quelle stesse leggi e dottrine che il chiaro professore dell'ateneo romano ha pure studiato e illustrato con tanta efficacia e tanto amore.

Credo superfluo far notare che mentre il saggio del Chioventa, in armonia allo scopo che si prefiggeva, espone in formole legislative soltanto i principi, o capisaldi, di un regolamento processuale, questo mio contiene un regolamento pratico completo della parte del codice a cui si riferisce. Era necessario appunto simile metodo, per lo scopo che mi sono proposto.

SOMMARIO DEL PROGETTO

LIBRO PRIMO.

Il procedimento in primo grado di cognizione.

Titolo primo. — DELLA CITAZIONE.

Capo primo. *Forma e notificazione* (1 a 17).

» secondo. *Il termine per comparire* (18 a 24).

Titolo secondo. — IL PROCEDIMENTO AVANTI I TRIBUNALI.

Capo primo. *Regole generali* (Sezione 1^a. Iscrizione a ruolo. — Sezione 2^a. Le udienze. — Sezione 3^a. Comunicazione e deposito dei documenti. — Sezione 4^a. Le scritture di causa o comparse. — Sezione 5^a. I differimenti) (25 a 58).

Capo secondo. *Procedimento sugli incidenti* (Sezione 1^a. Degli incidenti in generale. — Sezione 2^a. Della incompetenza. — Sezione 3^a. Delle eccezioni pregiudiziali. — Sezione 4^a. Intervento in causa e chiamata in garanzia. — Sezione 5^a. Provvedimenti interinali e di conservazione) (59 a 92).

Capo terzo. *L'istruzione orale* (Sezione 1^a. Disposizioni generali. — Sezione 2^a. L'interrogatorio delle parti. — Sezione 3^a. Il giuramento. — Sezione 4^a. Esame dei testimoni. — Sezione 5^a. La perizia. — Sezione 6^a. La ispezione giudiziale) (93 a 164).

Capo quarto. *Impugnazione formale di documenti* (165 a 181).

Capo quinto. *Discussione di conti, esame di registri e scritture di commercio* (182 a 190).

Capo sesto. *Liquidazione di danni* (191, 192).

» settimo. *Delle cauzioni* (193 a 195).

Titolo terzo. — INTERRUZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE.

- Capo primo. *Interruzione* (196 a 200).
» secondo. *Cessazione* (201 a 211).
Titolo quarto. — IL PROCESSO IN CONTUMACIA (212 a 219).
Titolo quinto. — DELL'INTERVENTO DEL MINISTERO PUBBLICO (220 a 223).
Titolo sesto. — DELLA SENTENZA.
Capo primo. *Formazione e notificazione della sentenza* (224 a 233).
Capo secondo. *Rettificazione della sentenza* (234 a 237).
Titolo settimo. — DELLE SPESE (238 a 246).
» ottavo. — IL PROCEDIMENTO ABBREVIATO OSSIA PER INGIUNZIONE (247 a 258).

LIBRO SECONDO.

I mezzi per impugnare le sentenze.

- Titolo primo. — REGOLE GENERALI (259 a 269).
» secondo. — L'APPELLO (270 a 279).
» terzo. — IL RICORSO PER CASSAZIONE.
Capo primo. *Disposizioni organiche generali* (280 a 285).
Capo secondo. *Dell'adunanza generale* (286 a 290).
Capo terzo. *Provvedimenti soggetti a ricorso e motivi di ricorso* (291 a 293).
Capo quarto. *Procedimento avanti la corte di cassazione* (294 a 313).
Capo quinto. *Delle sentenze e delle ordinanze* (314 a 328).
Capo sesto. *Il ricorso del procuratore generale* (329, 330).
Capo settimo. *Disposizioni finali* (331, 332).
Titolo quarto. — LA REVISIONE.
Capo primo. *Disposizioni generali* (333 a 337).
» secondo. *Procedimento di revisione* (338 a 347).
Titolo quinto. — L'OPPOSIZIONE DEL TERZO (348 a 352).

LIBRO PRIMO.

Il procedimento in primo grado di cognizione.

TITOLO PRIMO.

Della citazione.

CAPO I.

Forma e notificazione della citazione.

1. Il rapporto processuale civile è iniziato mediante la citazione ed è costituito formalmente, con l'effetto della pendenza di lite, mediante la comparizione in giudizio delle parti o di una di esse. La citazione non seguita da comparizione produce il solo effetto della costituzione in mora.

Avanti il pretore e il conciliatore il rapporto processuale può essere iniziato e costituito mediante la comparizione volontaria delle parti.

2. La citazione è redatta dall'ufficiale giudiziario o usciere sulla minuta o sulle indicazioni della parte richiedente o del suo procuratore.

3. La citazione deve contenere:

1° Le indicazioni necessarie a identificare le parti, e cioè:

a) per le persone fisiche il nome e il cognome e la dimora, e, se incapaci, il nome e cognome e la dimora di chi le rappresenta o assiste;

b) per gli enti di qualunque specie, le persone giuridiche, le pubbliche amministrazioni, le società o ditte commerciali, le associazioni, e simili, la denominazione civile, amministrativa o commerciale sotto la quale sono noti e agiscono, e della sede o residenza;

2° L'oggetto e le conclusioni della domanda, con le ragioni di fatto e di diritto e l'indicazione dei documenti o altre prove che la giustificano;

3° La nomina del procuratore, che importa elezione di domicilio presso il medesimo; se non occorre assistenza di procuratore e l'attore non lo nomina, egli deve dichiarare o eleggere domicilio nel comune in cui si tratterà il processo;

4° L'indicazione dell'autorità giudiziaria avanti la quale è proposta l'azione e l'udienza fissata per la comparizione;

5° La notificazione, e cioè:

a) la qualità ufficiale del funzionario che la eseguisce;

b) la indicazione della persona a cui la notificazione è diretta e di quella che riceve la consegna dell'atto a norma degli articoli seguenti;

c) la data (il giorno, mese, anno e anche l'ora quando sia necessaria) e il luogo in cui è eseguita;

d) la sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario o usciere.

4. Nelle cause avanti il conciliatore e negli altri casi autorizzati dalla legge, la citazione è eseguita mediante avviso di comparizione che contiene in forma breve gli elementi necessari per identificare le parti, il giudice, l'udienza e l'oggetto della domanda, oltre la notificazione in conformità dell'articolo precedente.

5. La notificazione consiste nella consegna di una copia dell'atto, sottoscritta dal funzionario che lo ha redatto, alla parte convenuta. L'originale è restituito alla parte attrice, munito di tutte le indicazioni necessarie ad attestare la eseguita notificazione.

6. Se è convenuta una persona fisica, in proprio o come rappresentante o assistente di incapace, la notificazione è fatta mediante consegna alla persona, o nella casa da essa abitata a persona di famiglia, o convivente, o addetta al servizio o alla custodia della casa. In difetto di tali persone può essere consegnato l'atto a un vicino che acconsenta a riceverlo, e sottoscriva l'originale. Il funzionario notificante può richiedere anche negli altri casi la sottoscrizione di chi riceve l'atto in luogo del convenuto.

Qualora manchi la persona che deve rappresentare o assistere in giudizio un incapace, il conciliatore, pretore, o presidente, nomina preventivamente un curatore speciale che ne adempia l'ufficio.

7. Se la parte convenuta non è persona fisica, la notificazione è eseguita nella sede dell'ufficio, istituto, stabilimento o simile, in cui essa risiede, dirigendola alla persona che ha qualità legale o convenzionale per rappresentarla in confronto ai terzi.

Trattandosi di pubblica amministrazione, la notificazione è diretta alla persona del capo dell'ufficio nel luogo in cui si fa la citazione, e nella residenza ufficiale.

Qualora la notificazione non possa essere fatta alla persona cui è diretta, la copia può essere consegnata a un impiegato o ad altra persona addetta al servizio o alla custodia del locale ove risiede la parte convenuta; la persona che riceve la copia deve sottoscrivere l'originale.

8. Se è stata fatta elezione di domicilio presso una persona o un ufficio, la citazione può essere notificata nel domicilio eletto facendone ivi consegna al convenuto o ad altri secondo le regole dei due articoli precedenti, sempre che la persona del domiciliatario sia vivente o l'ufficio funzioni.

9. Se la consegna della citazione non può essere fatta in nessuno dei modi sopra indicati, il funzionario incaricato affigge alla porta esterna della casa, o dell'edificio nel quale doveva essere eseguita, un avviso di comparizione da lui sottoscritto, portante la data, l'indicazione delle parti, della autorità giudiziaria adita e dell'udienza assegnata, con l'avvertimento che la copia della citazione sarà a disposizione del convenuto presso il cancelliere della stessa autorità giudiziaria. Di tutto ciò è fatta relazione nell'originale e nella copia.

10. Quando non siano noti il domicilio e la dimora della parte convenuta, ed essa non abbia un rappresentante conosciuto, un avviso di comparizione redatto come all'articolo precedente è inserito nel giornale quotidiano che il giudice o il capo del collegio avanti il quale si deve trattare il processo, avrà designato su domanda preventiva dell'attore.

Un esemplare del giornale insieme con la copia della citazione è depositato presso il cancelliere; un altro esemplare è unito all'originale della citazione.

11. Se la parte convenuta risiede all'estero e non ha in Italia un rappresentante, o non vi si trova personalmente, la notificazione è eseguita nella forma ammessa dalle convenzioni internazionali.

In difetto, è eseguita mediante trasmissione per posta con ricevuta di ritorno, in conformità dell'articolo 14.

Qualora non si possa notificarla in alcuno dei modi indicati, la copia della citazione è rimessa dal funzionario notificante al giudice o al capo del collegio avanti il quale si deve trattare il processo, perchè la invii al ministero degli esteri, o all'autorità consolare italiana della residenza del convenuto, con richiesta di trasmissione al destinatario.

12. Per i militari e assimilati in attività di servizio, non aventi grado di ufficiale, se la notificazione non può farsi alla persona è eseguita mediante invio per posta, a norma dell'articolo 14, all'indirizzo del comando di corpo, di riparto, di ufficio, di nave, presso cui il militare presta servizio, con richiesta di consegna all'interessato.

Per le persone che dimorano a bordo di una nave mercantile, in qualunque qualità, la notificazione può essere fatta mediante consegna al capitano o a chi ne fa le veci.

13. In tutti i casi menzionati nei quattro articoli precedenti la citazione produce il suo effetto dal giorno in cui sono compiute le formalità ivi prescritte.

14. L'attore può sempre chiedere che la notificazione sia eseguita per mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformità della stessa all'originale, al quale poi unisce la ricevuta di ritorno.

La notificazione si considera eseguita alla data in cui la ricevuta di ritorno è sottoscritta dal ricevente o a quella in cui l'ufficiale postale attesta sulla medesima il rifiuto del destinatario; tale rifiuto non toglie effetto alla notificazione.

Se la ricevuta di ritorno è sottoscritta dalla persona citata, si considera avvenuta la notificazione in persona propria.

Quando la notificazione è fatta a più convenuti per mezzo della posta e nessuno comparisce, l'autorità giudiziaria può prescrivere che sia rinnovata ad alcuno dei medesimi nella forma ordinaria.

Il provvedimento è inserito nel verbale o foglio di udienza e non è soggetto a reclamo.

15. Se la notificazione nei modi ordinari sia sommarie difficile per il grande numero dei convenuti il giudice o il capo del collegio può autorizzare la citazione per proclami pubblici, che consiste nella pubblicazione dell'atto nel *Foglio degli annunci legali della provincia* e in uno o più giornali quotidiani designati.

In tali casi deve essere anche prescritto che la notificazione sia eseguita nella forma ordinaria a taluni dei convenuti, indicati dal magistrato o a scelta dell'attore.

Il decreto che autorizza questo procedimento è pubblicato e notificato con la citazione.

16. Per la lista civile, il patrimonio privato del re, della regina, dei principi della famiglia reale, la citazione è fatta e notificata al ministro della casa reale o a chi rappresenta l'amministrazione nel luogo in cui si deve trattare il processo.

17. I vizi di forma della citazione e della sua notificazione sono sanati dalla comparizione della parte citata. Ma essa può far valere i diritti quesiti anteriormente alla comparizione, se il vizio consista nell'assoluta incertezza sull'oggetto della domanda o sulla identificazione della parte che ha richiesto la citazione.

Qualora la parte citata non sia comparsa, la nullità può essere dichiarata soltanto se vi sia incertezza assoluta intorno alle parti, all'autorità giudiziaria, al luogo e al tempo della comparizione, all'oggetto della domanda. In ogni altro caso l'autorità giudiziaria ordina che la citazione sia rinnovata in un breve termine, che stabilisce, all'effetto di impedire ogni decadenza di diritti o di termini. L'adempimento, o l'adempimento irregolare non sanato dalla comparizione, è causa di nullità che deve essere dichiarata di ufficio.

Non può essere pronunciata nullità se la citazione sia notificata a taluno soltanto dei capi o amministratori abilitati alla rappresentanza collegiale, o

all'amministratore o rappresentante centrale invece che a quello del luogo ove si tratta il processo, o viceversa. L'autorità giudiziaria può ordinare che sia rinnovata la notificazione con le forme da essa prescritte.

CAPO II.

Il termine per comparire.

18. Il termine per comparire davanti i conciliatori, i pretori, i tribunali e le corti di appello non può essere minore:

1° di giorni due, se il luogo in cui si eseguisce la citazione e quello in cui si deve comparire siano nel territorio dello stesso comune;

2° di giorni quattro, se tali luoghi siano in comuni diversi dello stesso mandamento;

3° di giorni sei, se siano in mandamenti diversi ma compresi nella giurisdizione dello stesso tribunale civile;

4° di giorni otto, se siano compresi nella giurisdizione della stessa corte d'appello;

5° di giorni dieci, se siano in giurisdizioni limitrofe di corti d'appello;

6° di giorni quindici, in tutti gli altri casi, salvo i maggiori termini stabiliti nell'art. 20.

Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono reputate limitrofe.

19. Il termine per comparire davanti le autorità giudiziarie del regno da uno Stato limitrofo è di giorni venti.

Se lo Stato non è limitrofo, ma in Europa, il termine è di giorni trenta.

Se lo Stato non è in Europa il termine è di giorni sessanta. L'autorità giudiziaria può ordinare che sia rinnovata la citazione se il convenuto non comparisca e non risulti avvenuta la notificazione in persona propria.

20. Quando nella stessa causa siano più convenuti questi devono tutti essere citati per l'udienza medesima assegnando a ciascuno di essi il termine che gli compete a norma degli articoli precedenti.

21. Se è autorizzata la citazione per proclami il termine è stabilito nel decreto secondo le circostanze; ed è anche stabilito il termine per il deposito pre-

ventivo dei documenti, se l'attore si voglia valere di tale facoltà.

22. È nulla la citazione, nella quale sia stato assegnato un termine minore di quello stabilito dalla legge.

23. Se il termine assegnato eccede la misura legale, la parte citata può, con avviso di comparizione, notificato all'attore nel domicilio eletto o nel luogo dichiarato come domicilio o dimora, fissare un'udienza a termine più breve, purchè dalla data dell'avviso sia osservato quello stabilito dalla legge per la stessa parte convenuta.

Quando vi siano più convenuti, quello tra essi che intende valersi di tale facoltà deve uniformarsi alla disposizione dell'articolo 20.

Il convenuto che si vale della facoltà menzionata nel presente articolo sana i vizi della citazione, salvi i diritti che abbia acquisito anteriormente alla notificazione dell'avviso.

L'avviso di comparizione per abbreviazione di termine, oltre quanto è prescritto nell'art. 4 indica la data della citazione dell'attore, col nome del funzionario che la notificò e il nome del procuratore che il convenuto intende costituire.

24. Nei casi che richiedono pronta spedizione, il giudice o il capo del collegio abbrevia fino alla metà, con decreto da notificarsi unitamente alla citazione, i termini stabiliti negli articoli 18 e 19. Quando si dovrebbe osservare il termine stabilito nel numero 1° dell'articolo 18 può ordinare la comparizione per lo stesso giorno ad ora indicata.

TITOLO SECONDO.

Il procedimento di cognizione avanti i tribunali.

CAPO I.

Regole generali.

Sezione 1ª. — Iscrizione a ruolo.

25. La causa è iscritta dal cancelliere nel ruolo generale di spedizione, a richiesta di una delle parti,

non più tardi del giorno anteriore all'udienza; il presidente può permetterne l'iscrizione nel giorno dell'udienza, prima dell'apertura della medesima.

26. Nei tribunali divisi in più sezioni, il cancelliere presenta al presidente l'atto di citazione di cui si chiede l'iscrizione a ruolo affinché destini la sezione avanti la quale deve essere trattata la causa. La sezione designata rimane investita di competenza esclusiva sulla causa fino alla sua definizione; ma qualora sia cancellata a norma della prima parte dell'articolo seguente, e indi riproposta, il presidente ha facoltà di assegnarla ad altra sezione.

27. La iscrizione a ruolo è cancellata per ordine del presidente qualora nessuna delle parti comparisca all'udienza, o tutte concordino nel chiederne la cancellazione, o quando, nessuna essendo pronta per la discussione, l'autorità giudiziaria non riconosca sussistere gravi motivi per concedere ulteriore differimento.

La cancellazione è eseguita anche negli altri casi determinati dalla legge.

28. Per ottenere una nuova iscrizione a ruolo basta la notificazione di un avviso di comparizione ai procuratori delle altre parti, a richiesta di quella che si rende diligente. Per le parti che non avevano nominato il procuratore l'avviso è notificato nella forma stabilita per la citazione.

Sezione 2ª. — Le udienze.

29. La comparizione si effettua, nel giorno fissato e nell'ora stabilita per l'udienza, avanti il presidente assistito dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario di servizio.

Esauriti i provvedimenti di competenza del presidente, l'udienza può proseguire con l'intervento del collegio.

Quando il numero ordinario delle cause lo dimostri utile, il presidente può stabilire che l'udienza del collegio sia tenuta in giorno diverso, o sia aperta separatamente, lo stesso giorno, in ora determinata.

30. Aperta l'udienza, le cause sono chiamate secondo l'ordine del ruolo di udienza. È in facoltà del presidente variare tale ordine secondo l'oppor-

tunità del servizio. Se alla chiamata i procuratori non si presentano, la causa è cancellata dal ruolo; il presidente può rimandare il provvedimento alla fine del primo periodo dell'udienza, disponendo che la causa sia nuovamente chiamata.

31. All'udienza del presidente si svolge la preparazione del processo con gli atti e i provvedimenti che ne avviano l'istruzione e la portano a compimento, secondo le norme dei paragrafi seguenti.

Quando non occorrono atti di istruzione il presidente dispone che la causa sia chiamata avanti il collegio senza dilazione.

Se una delle parti ha effettuato regolarmente il deposito preventivo dei documenti e non vi è accordo per differire la discussione, ovvero l'altra parte non giustifica con gravi motivi la domanda di differimento, la causa è subito rinviata avanti il collegio.

32. Il presidente regola nella propria udienza lo scambio delle comparse e la comunicazione dei documenti, facendone prendere nota nel foglio di udienza, e provvede a impedire superflue dilazioni del processo.

Egli accerta la non comparizione della parte che non costituisce procuratore e fa inserire nel foglio di udienza la dichiarazione della contumacia all'effetto che possa proseguire l'istruzione e la trattazione della causa con le forme del processo in contumacia. Questo accertamento può essere riserbato alla fine dell'udienza.

Verificandosi uno dei casi in cui si debba rinnovare la citazione per riassunzione di istanza, il presidente stabilisce la nuova udienza in cui dovrà essere giustificato l'adempimento di questa formalità.

33. Avanti il presidente sono proposte le istanze incidentali e per istruzione.

Sulle medesime il presidente provvede, se è possibile nella stessa udienza, con ordinanza estesa a parte e riassunta nel foglio di udienza. Non potendo provvedere in tal modo, dispone che i procuratori compariscano innanzi a lui o a un giudice delegato nel giorno immediatamente successivo o in altro giorno prossimo, per la trattazione relativa.

34. La domanda di unione di cause per identità o per connessione è proposta all'udienza del pre-

sidente, il quale ordina che siano chiamate avanti il collegio nella stessa udienza.

Qualora vi sia opposizione alla detta domanda e occorranno atti di istruzione, la controversia sulla unione delle cause è risolta nella forma degli incidenti secondo la disposizione dell'articolo precedente.

35. Se le cause di cui è chiesta l'unione siano iscritte presso sezioni diverse, il presidente del tribunale, a domanda di parte, provvede per trasferirle nel ruolo di una stessa sezione, secondo la prevenzione risultante dalla data della citazione, riservando al presidente della sezione i provvedimenti indicati nell'articolo precedente.

36. Le istanze per provvedimenti conservativi o interinali in corso di causa sono proposte al presidente e decise nella forma degli incidenti.

37. Quando vi sia stata istruzione orale o la quantità dei documenti comunicati lo renda opportuno, il presidente incarica un giudice di fare la relazione della causa al collegio. Il provvedimento è inserito nel foglio di udienza; in esso è assegnato il termine ai procuratori per la consegna dei rispettivi fascicoli di atti e documenti al cancelliere, il quale li trasmette subito al relatore. In ogni caso di inadempimento la relazione è fatta sui soli atti e documenti consegnati nel termine stabilito; se tutte le parti sono inadempienti la causa è cancellata dal ruolo.

38. All'udienza del collegio ha luogo la discussione della causa. I difensori leggono le conclusioni e svolgono le ragioni di fatto e di diritto dei rispettivi clienti.

Se è stato nominato il giudice relatore, egli espone i fatti e i risultati dell'istruzione e dà lettura delle conclusioni delle parti; i difensori trattano oralmente i temi controversi, senza ripetere la esposizione dei fatti.

Il tribunale può permettere che i difensori, dopo lette le conclusioni, rinuncino alla discussione, senza che ciò dispensi il giudice relatore dall'adempimento del suo ufficio.

Dopo la discussione, o dopo la lettura delle conclusioni e la relazione del giudice, la causa passa in decisione.

39. All'udienza del collegio si eseguono gli atti di istruzione riservati alla medesima per accordo fra le parti o per disposizione della autorità giudiziaria.

Il tribunale può ordinare che la discussione segua immediatamente all'atto di istruzione, ovvero abbia luogo in altra udienza prossima, salva l'osservanza delle disposizioni stabilite per casi speciali.

40. Nell'udienza di discussione avanti il collegio non è permesso variare le conclusioni, nè proporre nuove prove o comunicare nuovi documenti. Se si verificano circostanze nuove ed eccezionali da cui possa essere giustificata la deroga a questo divieto, il tribunale, udite le parti, dà immediatamente, con ordinanza inserita nel processo verbale, i provvedimenti che occorranno. Se ravvisi necessario un differimento stabilisce la nuova udienza improrogabile per la discussione, o rinvia a giorno fisso avanti il presidente o un giudice delegato perchè provveda nella forma degli incidenti.

41. Avvenuta la discussione, i procuratori consegnano immediatamente al cancelliere i volumi degli atti e documenti rispettivi, qualora non li abbiano consegnati prima per la trasmissione al giudice relatore.

Mancando taluno dei procuratori alla consegna, o ritardandola, la causa è decisa sui soli atti e documenti consegnati.

42. Fra i documenti che ciascun procuratore deve consegnare sono comprese le copie dei processi verbali di prove orali assunte nell'interesse del rispettivo cliente, e delle relazioni di perizie eseguite a sua richiesta; e così pure, quando occorra, gli estratti del foglio di udienza in cui siano registrate istanze o eccezioni proposte oralmente e non ripetute per iscritto nelle comparse.

Sono comprese pure le copie delle ordinanze pronunciate per l'istruzione della causa o per altro oggetto ad essa relativo.

Sezione 3ª. — Comunicazione e deposito dei documenti.

43. La comunicazione dei documenti per l'istruzione della causa può essere anteriore o successiva all'udienza di comparizione.

La comunicazione anteriore alla comparizione può essere effettuata così dall'attore come dal convenuto allo scopo di far trattare la causa alla prima udienza.

L'attore deve notificare con l'atto di citazione il deposito dei documenti nella cancelleria. Il convenuto lo notifica con l'avviso di comparizione per abbreviazione del termine, ovvero con semplice atto che ne contiene l'elenco.

I documenti devono rimanere depositati almeno nei quattro giorni anteriori all'udienza, o per tutta la durata del termine se questo è minore di quattro giorni, salvo il caso di abbreviazione a ore, nel quale la comunicazione si fa sempre in udienza.

Il procuratore dell'attore, o del convenuto, esibendo al cancelliere la copia dell'atto che contiene l'offerta di comunicazione ha diritto di esaminare i documenti.

44. La comunicazione successiva alla comparizione si fa nella prima udienza o nelle seguenti. Si fa per consegna fiduciaria fra i procuratori ovvero mediante deposito in cancelleria.

Nel primo caso il procuratore che ritira i documenti ne dà ricevuta sulla comparsa che ne contiene l'elenco, indicando il termine convenuto per la restituzione.

Nel secondo caso i documenti sono depositati in cancelleria il giorno stesso in cui ne è offerta la comunicazione.

Chi voglia fare la comunicazione nell'intervallo fra un'udienza e la successiva, può notificarla all'altro procuratore mediante semplice elenco, ovvero mediante comparsa.

Sorgendo dissenso sul deposito o sulla sua durata, il presidente decide con provvedimento non soggetto a reclamo, inserito nel foglio o verbale di udienza.

Il presidente può ordinare la sospensione dall'esercizio della professione, per tempo non superiore a un mese, del procuratore che non restituisca i documenti nel termine stabilito, salva ogni altra sanzione in sede competente.

45. Il procuratore che esamina i documenti in cancelleria può farne estratti e chiedere al cancelliere che ne spedisca copia per uso della controversia esclusivamente.

Chi deposita un documento in originale può depositare insieme una copia, facendola collazionare dal cancelliere, per darla in comunicazione all'altra parte la quale ha diritto alla visione dell'originale in presenza del cancelliere.

46. I documenti comunicati da una parte a norma dei precedenti articoli devono essere esibiti a richiesta delle altre parti anche nella udienza in cui la causa passa in decisione.

Sezione 4^a. — Le scritture di causa o comparse.

47. Le ragioni e le istanze rispettive delle parti sono esposte nelle scritture di causa, denominate comparse, redatte e sottoscritte dai procuratori.

La comparsa è comunicata all'udienza o anche prima dell'udienza, fra i procuratori. Il ricevente appone la data e la sottoscrizione in margine allo esemplare che rimane all'altra parte.

Se la comparsa è comunicata all'udienza, si può chiedere che ne sia fatto cenno nel foglio di udienza.

48. Nella prima comparsa del convenuto, oltre la nullità della citazione, devono essere esposte le eccezioni di incompetenza e le altre che negano per motivi pregiudiziali il diritto o l'azione, e così la prescrizione, la decadenza, il difetto di qualità processuale, la perenzione di istanza e simili.

Su tali eccezioni l'attore può chiedere, o le parti possono concordare, che sia pronunciata decisione prima di procedere all'istruzione, qualora la causa richieda istruzione orale.

In ogni altro caso sono discusse e decise insieme al merito.

49. Il numero delle comparse, in via generale, deve essere proporzionato ai bisogni della discussione; i difensori che le moltiplicano a fine dilatorio ne sopportano in proprio le spese, anche nei rapporti col cliente.

Le istanze e le difese del convenuto sono proposte specificatamente nella prima comparsa di risposta, dichiarando le contestazioni precise che egli intende opporre in linea di fatto.

L'attore, nella prima comparsa di replica, propone quelle nuove istanze che occorrono in aggiunta o modificazione della citazione.

Sono vietate le comparse che abbiano per solo scopo di ripetere conclusioni già esposte, o di confermarle in forma generica.

50. Le prove orali ritenute necessarie per l'istruzione sono proposte mediante comparsa, osservata la forma per ciascuna prova stabilita. La manifestazione della volontà dell'altra parte di valersi a sua volta di simili mezzi di prova, o di opporsi alla proposta dei medesimi deve essere fatta nella comparsa immediatamente successiva.

51. Quando è compiuta la comunicazione dei documenti, ovvero è esaurita l'istruzione orale, le mutue ragioni di fatto e di diritto sono riassunte dai procuratori in una comparsa finale, scambiata nell'udienza di discussione, o prima di essa, se così le parti concordino, o se il presidente lo abbia ordinato per essere stato destinato un giudice a fare la relazione o per altro motivo.

Dopo la comparsa finale non sono ammesse altre scritture; ma all'udienza in cui la causa si discute può essere presentata una memoria a stampa per illustrare i punti più dibattuti. Non si tiene conto di qualsiasi nuova eccezione o istanza, o circostanza di fatto, che sia dedotta nella memoria.

È vietato presentare la memoria o altre scritture dopo che la causa è passata in decisione.

52. Se non occorrono atti di istruzione e la comunicazione reciproca dei documenti sia avvenuta all'udienza, o prima di essa, il presidente ordina, o i procuratori possono concordare, lo scambio di unica comparsa per la discussione della causa.

53. La parte che ha effettuato il deposito preventivo dei documenti a norma dell'articolo 43 presenta la comparsa finale nella prima udienza; altrettanto devono fare le altre parti, a meno che per gravi motivi ottengano il differimento della discussione.

Se si rende necessaria l'istruzione orale, la trattazione del processo segue le regole ordinarie.

54. Quando nella comparsa sia proposta una istanza o eccezione che richieda provvedimento incidentale o di istruzione, il procuratore deve farne dichiarazione all'udienza in cui la presenta o in quella immediatamente successiva alla notificazione o comunicazione all'altra parte. Il presidente

ne fa prendere nota nel foglio di udienza e dà o riserva il provvedimento di sua competenza.

Se vi è urgenza, la domanda per un provvedimento incidentale può essere proposta oralmente ed è registrata nel foglio di udienza, con le deduzioni contrarie che l'altra parte creda di opporre.

Sezione 5ª. — I differimenti.

55. All'udienza del presidente il differimento serve per dare alle parti il conveniente agio onde svolgere le rispettive ragioni e proporre i mezzi di difesa.

Il presidente regola a questo fine il corso del processo, decidendo, senza che sia ammesso reclamo, su qualsiasi controversia relativa a tale materia.

Nelle cause in cui non è stato eseguito il deposito preventivo dei documenti, il primo differimento è accordato a domanda di qualunque delle parti, a meno che vi sia opposizione giustificata dall'urgenza sopravvenuta dopo la citazione.

56. La parte contro la quale è stato concesso il primo differimento ha diritto di ottenerne a sua volta uno successivo, per comunicare i documenti e la comparsa. Dopo ciò, l'accordo fra i procuratori non è sufficiente per autorizzare dilazioni ulteriori. Se il presidente non riconosce che concorrano giusti motivi per altri differimenti ordina la cancellazione dal ruolo.

57. Se i procuratori chiedono d'accordo un termine per la conclusione di un componimento amichevole, il presidente lo stabilisce nella misura riconosciuta conveniente. È permessa una sola proroga, alla scadenza della quale la causa decade di diritto dal ruolo.

In pendenza del termine o della proroga una delle parti può citare l'altra a udienza prossima, con avviso di comparizione, intendendosi così cessate le trattative di componimento.

58. Il presidente può sempre destinare per la discussione avanti il collegio una udienza successiva a quella in cui ricusa alle parti il differimento della causa, assegnando un termine per la comunicazione o notificazione vicendevole della comparsa finale, se i procuratori lo domandano.

CAPO II.
Procedimento sugli incidenti.

Sezione 1^a. — Degli incidenti in generale.

59. Sono oggetto di procedimento incidentale:
le eccezioni di incompetenza e le altre di carattere pregiudiziale che negano l'azione o il diritto;
le domande per intervento in causa e per chiamata di garante;
le domande per provvedimenti interinali o conservativi;
la proposta di prove orali;
la querela di falso;
la verificaione delle scritture private;
la discussione di un conto;
le altre materie per le quali esso è prescritto dalla legge.

60. Le domande incidentali sono proposte con la comparsa. Il presidente, a norma dell'articolo 54, dà sulle medesime in udienza il provvedimento preliminare di sua competenza, come è stabilito nei paragrafi che seguono. Occorrendo ulteriori provvedimenti di propria attribuzione, egli stabilisce il giorno in cui i procuratori dovranno comparire innanzi a lui o al giudice da lui delegato.

61. Sugli incidenti si provvede con ordinanza, salvo che la controversia debba essere rinviata al tribunale per essere decisa con sentenza.

62. L'ordinanza è soggetta a particolare reclamo solo nei casi in cui la legge lo ammette. Se pronuncia il rigetto della domanda può essere revocata dal collegio investito della decisione sul merito. In ogni altro caso può essere impugnata insieme con la sentenza, e dare motivo alla istanza di riforma o di annullamento di questa, se la decisione dipenda in tutto o in parte dal provvedimento impugnato o dalla sua esecuzione, purchè la riserva della impugnazione sia stata espressamente dichiarata nel primo atto di difesa successivo alla ordinanza medesima.

63. L'ordinanza è pronunciata in presenza dei procuratori comparsi. Essa non deve essere notifi-

cata ai procuratori non comparsi nè alle parti contumaci. Però, se vi sia motivo di ritenere giustificata l'assenza di un procuratore costituito, il presidente prescrive di fargli avviso di comparizione per altro giorno che destina.

64. Prima che sia notificata la citazione, o nell'intervallo che precede l'udienza in essa stabilita, o l'udienza a cui la causa trovasi differita, la domanda incidentale può essere proposta mediante avviso di comparizione e portata direttamente avanti il presidente o giudice delegato nell'udienza stabilita, per la quale può essere data abbreviazione di termine. In questa udienza sono dati anche i provvedimenti che occorrono per collegare la trattazione dell'incidente col processo principale.

65. Quando sia proposto un atto di istruzione orale il presidente rinvia le parti avanti sè medesimo o avanti un giudice delegato per l'avviamento e l'esecuzione dell'istruzione. Tutti i mezzi ulteriori di prova orale, e quando occorra l'impugnazione di falsità o la verificaione delle scritture private, devono essere proposti in questa fase del processo, esaurita la quale le parti sono rimesse avanti il collegio a udienza fissa per la discussione.

Sezione 2^a. — Dell'incompetenza.

66. Sulla eccezione di incompetenza per materia non è luogo a provvedere con ordinanza. Se le parti concordano di unirne la discussione al merito, purchè questa non richieda istruzione orale, si compie la trattazione ordinaria del processo; altrimenti il presidente ordina di discuterla avanti il tribunale con la maggiore celerità.

Qualsiasi altra eccezione di incompetenza deve essere proposta contemporaneamente e discussa insieme con quella riguardante la materia, prima di ogni altra istanza o difesa.

67. Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, le altre eccezioni di incompetenza sono proposte e trattate nella forma degli incidenti, ma sempre cumulativamente e prima di ogni altra istanza o difesa, sotto sanzione di decadenza.

Se le parti sono d'accordo su un motivo di incompetenza non riguardante la materia, il presidente

pronuncia ordinanza per effetto della quale, con la dichiarazione che il giudice adito è incompetente, la lite cessa di essere pendente.

L'accordo delle parti può estendersi anche a riconoscere la competenza di altra autorità giudiziaria. L'ordinanza dà atto di questo accordo.

Tanto la dichiarazione d'incompetenza quanto il riconoscimento della competenza di altra autorità giudiziaria sono stabiliti irrevocabilmente mediante l'ordinanza.

68. Se le parti non sono d'accordo sui motivi di incompetenza contemplati nel precedente articolo, si provvede come è stabilito nella prima parte dell'articolo 66.

69. Le sentenze pronunciate in primo grado sulle questioni di competenza, separatamente dal merito, sono soggette direttamente al ricorso per cassazione. Tutti i termini per la impugnazione e per il giudizio sul ricorso sono ridotti alla metà.

Sezione 3ª. — Delle eccezioni pregiudiziali.

70. Le eccezioni che si oppongono alla proponibilità dell'azione o al suo proseguimento, o negano il diritto per ragioni pregiudiziali al merito, sono proposte e trattate in unico incidente. Nel primo gruppo sono comprese le eccezioni sulla legittimazione processuale di una parte o del suo rappresentante.

La trattazione di tali eccezioni e di quelle sulla competenza è cumulata, salvo l'esame e la decisione nell'ordine logico e nel limite determinati dalle circostanze di ciascun caso.

71. L'accordo delle parti su una eccezione pregiudiziale, qualora non sia inefficace per essere l'oggetto di essa sottratto per legge alla loro disposizione, è accertato mediante ordinanza, la quale, di regola, fa cessare la pendenza di lite. Però, quando sia il caso di rendere valida la legittimazione di una parte o del suo rappresentante, la lite rimane pendente; l'ordinanza detta i provvedimenti che dovranno essere eseguiti e stabilisce la udienza in cui si farà constare della esecuzione.

La ordinanza non è soggetta a veruna impugnazione.

72. Se non avviene, o se non può essere legalmente efficace l'accordo sulle eccezioni prevedute nella prima parte dell'articolo 70, il presidente determina le questioni da sottoporre alla decisione del collegio, anche a norma del capoverso; e fissa la udienza nella quale si procederà alla discussione.

Le parti possono concordare che la decisione sia unita al merito; in questo caso, se occorre qualche atto di istruzione, o comunicazione di documenti, o scambio di comparse, il presidente impartisce i provvedimenti opportuni.

73. Sulla eccezione di nullità della citazione o di altro atto processuale il presidente, previo esame dell'atto, dà le disposizioni opportune per la rinnovazione, assegnando un termine alla parte che deve eseguirla.

Sezione 4ª. — Intervento in causa e chiamata di garante.

74. La partecipazione del terzo al rapporto processuale è permessa:

1° se abbia interesse nella controversia, conforme o comune con una delle parti, o in contrasto con tutte;

2° se una parte abbia interesse a rendere comune al terzo la controversia, all'effetto che la sentenza faccia stato anche in suo confronto, o che egli sia obbligato ad assumere, in via reale o personale, le conseguenze della eventuale soccombenza.

75. L'intervento del terzo, per uno dei motivi indicati nell'articolo precedente può essere volontario e si opera a mezzo di procuratore, con presentazione di comparsa comunicata a tutte le altre parti in udienza; al contumace la comparsa deve essere notificata prima dell'udienza, o in un breve termine successivo stabilito dal presidente.

Della avvenuta comparizione del terzo è presa nota nel foglio di udienza.

76. Il terzo può essere citato da una delle parti principali per l'udienza stabilita nella citazione o per quella differita. Della sua citazione è data notizia all'altra parte mediante comparsa comunicata non più tardi dell'udienza sopra indicata. Della medesima citazione è fatto cenno nel foglio di udienza,

in cui deve pure essere registrata la comparizione o la contumacia del terzo.

77. Se la chiamata del terzo ha ragione da un obbligo di garanzia reale, si può convenire fra tutte le parti che il garantito sia messo fuori di causa. L'adesione del terzo ad assumere la difesa del garantito non basta a questo effetto.

L'ordinanza che mette fuori di causa il garantito non pregiudica l'esecutività anche in suo confronto della sentenza definitiva e non gli toglie il diritto di impugnarla.

78. Se la garanzia è richiesta per titolo di obbligazione personale, la controversia fra chi la richiede e il terzo può essere separata dall'azione principale a istanza dell'altra parte. In tal caso il presidente ordina che l'azione contro il terzo sia iscritta sotto altro numero di ruolo a cura dell'interessato.

In nessun caso la controversia sulla partecipazione del terzo al rapporto processuale può ritardare il giudizio sull'azione principale se questa sia in istato di essere decisa.

79. Non è permesso di promuovere in nessuna forma la partecipazione del terzo alla controversia dopo che la causa è rinviata al collegio per la discussione.

Questo divieto non riguarda il successore o cessionario che debba comparire in sostituzione di una delle parti costituite.

Sezione 5ª. — Provvedimenti interinali e di conservazione.

80. Il creditore di una prestazione alimentare o di una rendita vitalizia, che giustifichi la domanda con titolo scritto o con la prova legale dei vincoli di famiglia, può ottenere, in pendenza del processo, un assegno interinale mediante ordinanza del presidente immediatamente esecutiva. L'eventuale modificazione o revoca della medesima può essere pronunciata solo con la sentenza definitiva.

Analogo provvedimento può essere dato nel corso di un giudizio di divisione, e negli altri casi in cui, pendendo una liquidazione di rapporti patrimoniali, all'apparenza del buon diritto si congiunga la dimostrazione di urgente bisogno.

L'ordinanza è titolo per iscrivere ipoteca giudiziale.

81. Chi vanta un diritto reale su beni posseduti o detenuti da altri, giustificando la verosimiglianza della sua pretesa può chiedere il sequestro dei medesimi qualora sia dimostrato che il possessore o detentore li custodisce o amministra male, o che vi è pericolo di deterioramento per qualsiasi causa, o che le condizioni personali di esso detentore o possessore fanno dubitare della integra conservazione.

Il provvedimento è autorizzato con ordinanza, immediatamente esecutiva, sentita o citata l'altra parte, prima che sia iniziata l'azione relativa al diritto vantato, o nel corso di essa.

Il provvedimento può essere autorizzato nel corso del processo, anche nei casi contemplati nell'articolo 1875 del codice civile.

82. Nell'ordinanza è indicato il sequestratario o custode, che può essere anche una delle parti; in questo caso può anche essere stabilita la cauzione che debba essere prestata prima della esecuzione dell'atto. Se non è prestata, il sequestratario o custode è sostituito mediante decreto, ovvero è nominato in via provvisoria, col consenso della parte istante, dal funzionario che procede al sequestro, salvo nuovo provvedimento successivo del magistrato anche nei riguardi della cauzione.

83. Il sequestro è eseguito da un ufficiale giudiziario o usciere, ovvero dal cancelliere che sia stato specialmente delegato, mediante redazione di processo verbale che contiene la descrizione delle cose mobili, l'indicazione del luogo dove si trovano e di quello dove devono essere custodite, la sommaria descrizione degli immobili e della loro ubicazione, con i confini e le altre particolarità atte a identificarli e ad accertarne lo stato attuale. Contiene inoltre la dichiarazione di consegna al sequestratario o custode, il quale sottoscrive il processo verbale.

Se sono posti sotto sequestro beni immobili, il processo verbale deve essere trascritto entro dieci giorni a cura della parte istante.

L'originale del processo verbale è custodito nella cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha ordinato il sequestro.

84. L'azione che ha per oggetto il diritto vantato da chi ha domandato il sequestro, se non è in corso, deve essere proposta con atto di citazione entro cinque giorni successivi all'esecuzione; nel caso di inosservanza il sequestro è revocato di diritto.

Con la sentenza pronunciata su tale azione è pure provveduto definitivamente intorno al sequestro.

85. Il creditore che abbia giusti motivi per sospettare la fuga del debitore, o temere sottrazioni, o sia in pericolo di perdere le garanzie del suo credito, può domandare il sequestro del patrimonio del debitore, o dei suoi beni mobili o immobili, anche presso terzi, esclusi i beni sui quali non è permessa l'esecuzione forzata.

Il sequestro è autorizzato mediante decreto; solo in circostanze eccezionali può essere chiamato il debitore a dare schiarimenti sulla propria situazione.

Il decreto è pronunciato su ricorso, anche se vi è lite pendente intorno al credito, dal presidente del tribunale. Se non vi è lite pendente il ricorso è proposto al pretore del luogo dove il sequestro deve essere eseguito, per qualunque valore.

86. L'autorità giudiziaria, esaminati i titoli di credito e assunte informazioni sommarie, se occorre, può autorizzare il sequestro determinando la somma a garanzia della quale debba essere eseguito e anche indicando i beni che ne debbano essere oggetto. Può imporre all'istante di prestare una cauzione prima della esecuzione del provvedimento.

87. Il sequestro è eseguito nel modo indicato nell'articolo 83. Il custode o sequestratario è nominato dall'ufficiale che procede all'atto, qualora non sia stato nominato nel decreto. Se i beni mobili o le somme da sequestrare sono presso terzi, si notifica al terzo il decreto, indicando nell'atto di notificazione l'oggetto del sequestro, con ingiunzione di non disporne senza ordine di giustizia.

Il processo verbale di sequestro di beni immobili deve essere trascritto a cura del creditore.

88. Il giorno stesso in cui è eseguito il sequestro deve essere notificata al debitore che dimora nel luogo copia del ricorso e del decreto, indicando nell'atto di notificazione l'avvenuta esecuzione.

Se il debitore dimora in altro comune il termine per la notificazione è eguale a quello stabilito per comparire in giudizio.

La inosservanza di queste disposizioni produce di diritto la inefficacia del sequestro.

89. Se il giudizio di pagamento non è in corso ma il credito è esigibile, chi ha ottenuto il sequestro deve promuovere il detto giudizio entro cinque giorni dall'avvenuta esecuzione; altrimenti il sequestro diventa di diritto inefficace.

Per circostanze speciali il termine può essere prorogato dal presidente del tribunale con decreto che si notifica insieme alla citazione.

90. Nel giudizio di pagamento il debitore può opporre le eccezioni che creda competergli per il merito o per la forma, contro il sequestro. Su di esse è provveduto con la sentenza che pronuncia intorno all'azione di pagamento.

Se il giudizio di pagamento non è in corso e non può essere iniziato a norma dell'articolo precedente, il debitore, entro venti giorni dalla notificazione fattagli a norma dell'articolo 88, può citare il creditore avanti l'autorità giudiziaria che lo ha pronunciato, per far valere le sue ragioni di opposizione.

Se il sequestro è revocato per essere riconosciuto senza causa, chi lo ha fatto eseguire può essere condannato a una indennità in somma fissa, stabilita nella sentenza.

La sentenza che revoca o annulla il sequestro eseguito presso il terzo, gli deve essere notificata.

Se il debitore non oppone eccezioni, o se queste sono rigettate, la sentenza che lo condanna al pagamento converte di diritto il sequestro conservativo di beni mobili in pignoramento.

91. Il sequestro concesso a norma degli articoli 81 e 85, può essere revocato, sentita o citata la parte istante, e senza pregiudizio dei suoi diritti, in seguito a prestazione di una cauzione che rimanga vincolata a garanzia esclusiva di tali diritti.

L'idoneità della cauzione è riconosciuta dallo stesso magistrato che autorizzò il sequestro; avvenuta la prestazione della cauzione egli pronuncia la ordinanza di revoca.

92. Le funzioni e i poteri di amministrazione del sequestratario o custode, sono determinati secondo

le circostanze dell'autorità giudiziaria, salvo che vi sia accordo fra gli interessati. La stessa regola si applica per la tassazione del compenso dovutogli.

CAPO III.

L'istruzione orale.

Sezione 1^a. — Disposizioni generali.

93. Per l'ammissione delle prove le parti si provvedono con le forme degli incidenti.

Se il presidente o il giudice delegato rigetta la domanda, rinvia le parti all'udienza del tribunale per la discussione anche sul merito. Il tribunale ha facoltà di ammettere le prove, mediante ordinanza, revocando quella contraria. L'ordinanza del tribunale è soggetta a impugnazione a norma dell'art. 62.

Le prove orali, eccettuate quelle per testimoni e per giuramento decisorio, possono essere disposte d'ufficio, dal tribunale, mediante ordinanza soggetta a impugnazione in conformità del precedente capoverso.

Se il giudice relatore rileva l'opportunità di disporre d'ufficio una prova orale, ne fa proposta in camera di consiglio e il tribunale delibera sulla medesima prima della udienza fissata per la discussione.

Della ordinanza che dispone d'ufficio una prova il cancelliere dà avviso immediatamente ai procuratori.

94. La prova disposta d'ufficio è eseguita alla udienza stabilita nell'ordinanza, a meno che il tribunale creda opportuno delegare uno dei suoi componenti o altra autorità giudiziaria a norma dei seguenti articoli.

95. L'ordinanza che ammette l'istruzione orale a norma dell'art. 63, o che ammette singoli mezzi di prova, determina se e quali prove debbano essere eseguite all'udienza.

In ogni altro caso la prova è eseguita sotto la direzione del giudice delegato, secondo le disposizioni dei paragrafi seguenti.

96. Se una prova è da eseguire in tutto o in parte in luogo lontano, può essere delegato un

giudice o pretore del luogo per la esecuzione, o richiesto il presidente del tribunale locale perchè deleghi un giudice. Il provvedimento è dato, a seconda delle circostanze, nell'ordinanza che ammette la prova, ovvero nel corso di essa dal presidente o giudice delegato all'istruzione.

Nell'esecuzione dell'incarico delegatogli, il giudice o pretore può a sua volta richiedere altra autorità, quando se ne verifichi il bisogno per motivo non conosciuto in precedenza.

97. Occorrendo surrogare per qualsiasi motivo il giudice delegato all'istruzione o a singoli atti, vi provvede il presidente anche di ufficio; il cancelliere dà avviso del provvedimento ai procuratori. Analogamente si provvede quando occorre la surrogazione del giudice o pretore, delegato in altra sede.

98. All'esecuzione della prova le parti possono assistere personalmente; se la prova è eseguita in altra sede possono essere rappresentate ivi da persona delegata dal procuratore costituito, anche con semplice lettera.

99. Se il giorno, l'ora, il luogo per eseguire la prova non siano stabiliti nell'ordinanza che la dispone, il presidente o il giudice delegato li destina, su presentazione di copia dell'ordinanza, a richiesta anche verbale. Il provvedimento è dato a piedi di detta ordinanza ed è notificato alle altre parti mediante avviso di comparizione, nel termine assegnato col provvedimento medesimo.

Se il giorno, l'ora e il luogo sono stabiliti nell'ordinanza, non occorre notificazione.

100. La prova deve essere eseguita nel giorno stabilito e proseguita senza interruzione se non possa essere ultimata nel medesimo giorno.

Il presidente o il giudice delegato può stabilire solo brevi intervalli che riconosca necessari per motivi di servizio o per altre cause legittime.

Se al giudice sopravviene impedimento ad eseguire o continuare l'istruzione, egli deve darne immediata notizia al presidente o all'autorità delegata, che provvede d'ufficio a rimuovere l'impedimento ovvero alla surrogazione.

L'impedimento o l'assenza delle parti o dei procuratori non può ritardare l'esecuzione delle prove,

salvo quanto è disposto per l'interrogatorio e per il giuramento.

101. Ogni incidente che sorga nel corso di un atto di istruzione è deciso con ordinanza immediatamente esecutiva, contro la quale è permesso di far inserire protesta nel processo verbale, per conservare la facoltà di far valere il reclamo nella discussione sul merito, a norma dell'articolo 62.

102. Per ciascuna prova si fa processo verbale nelle forme stabilite in appresso.

Quando per la prova sia stato delegato un giudice che non appartenga all'autorità giudiziaria davanti cui pende la causa, il cancelliere del giudice delegato trasmette immediatamente il processo verbale in originale alla cancelleria della detta autorità giudiziaria.

Il processo verbale è prodotto in causa per copia.

103. Quando negli esami, o in qualunque altro atto di procedura, si debba interrogare qualche persona che non conosca la lingua italiana, o quando gli ufficiali che intervengono all'atto non intendano la lingua della detta persona, si nomina un interprete, il quale presta giuramento di fedelmente spiegare le domande e riferire fedelmente le risposte.

L'interprete deve essere maggiore di età, e non può essere scelto fra i giudici intervenienti all'atto, o i testimoni della causa.

Non occorre l'opera dell'interprete se il giudice e il cancelliere conoscano la lingua della persona interrogata. In ogni caso il processo verbale è redatto in lingua italiana.

Nel processo verbale si fa menzione di quanto siasi operato a norma di questo articolo. L'interprete, se può, lo sottoscrive.

104. Quando si debba interrogare un sordo, un muto, o un sordo-muto:

al sordo si presentano in iscritto le domande o le osservazioni dell'autorità giudiziaria, ed egli dà le sue risposte verbali;

al muto si fanno verbalmente le domande e le osservazioni ed egli risponde in iscritto;

al sordo-muto si fanno le domande e le osservazioni in iscritto, ed egli risponde in iscritto.

Le domande e le risposte sono unite al processo verbale.

Se il sordo, il muto, o il sordo-muto non sappia leggere o scrivere, l'autorità giudiziaria gli nomina uno o più interpreti, secondo le circostanze, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con esso osservate nel resto le disposizioni dell'articolo precedente.

105. Quando la parte, il testimone, o il perito chiamati a rispondere ad un interrogatorio, a prestare giuramento, a deporre o riferire verbalmente all'udienza, giustificino l'impossibilità di presentarsi nel giorno assegnato, il presidente o il giudice delegato stabilisce un altro giorno prossimo, o si trasferisce all'abitazione della parte, del testimone, o del perito per riceverne le dichiarazioni.

Se l'abitazione sia distante dalla sede del giudizio, o si trovi nella giurisdizione di un'altra autorità giudiziaria si provvede a norma dell'art. 96.

106. Al giudice delegato sono proposte tutte le istanze che le parti ravvisano opportune per il compimento dell'istruzione tanto nel corso di una prova quanto dopo l'esecuzione di essa.

In ogni caso, prima di chiudere il processo verbale della prova, il giudice domanda ai procuratori se abbiano a proporre istanze per nuovi atti di istruzione della causa e fa registrare le loro dichiarazioni, pronunciando il provvedimento che sia del caso.

107. Compiuta l'istruzione il giudice delegato con provvedimento inserito nel processo verbale, e non soggetto a notificazione ai procuratori presenti, fissa il giorno per la discussione avanti il tribunale.

Ai procuratori non presenti è notificato avviso di comparizione per l'udienza fissata. Se il giudice ha ommesso di provvedere, la parte diligente porta la causa a discussione, mediante avviso di comparizione.

Sezione 2ª. — Interrogatorio delle parti.

108. L'ordinanza che dispone l'interrogatorio indica i fatti che devono formarne oggetto e la parte che è chiamata a rispondere; può anche prescrivere che siano interrogate le parti in contraddittorio.

Se la prova è disposta d'ufficio, anche su proposta del giudice relatore, a norma dell'articolo 93, l'interrogatorio è eseguito in udienza pubblica.

Nell'udienza in cui è eseguito un interrogatorio il tribunale può invitare una parte a confermare le sue dichiarazioni, o taluna di esse, con giuramento da valere come giuramento deferito d'ufficio.

La medesima facoltà può essere esercitata dal tribunale sull'esame di un interrogatorio eseguito dal giudice delegato.

109. Se l'interrogatorio è disposto d'ufficio il cancelliere ne dà avviso ai procuratori, indicando il giorno e l'ora stabiliti.

Se è ammesso a istanza di una parte, l'avviso è dato al procuratore dell'altra qualora egli non sia stato presente alla pronunciazione dell'ordinanza.

110. La parte contraria ha sempre diritto di assistere all'interrogatorio.

Il presidente o il giudice delegato propone le domande che reputa opportune per accertare e chiarire i fatti che sono oggetto dell'interrogatorio; le parti e i giudici che siedono nell'udienza possono chiedere che siano proposte altre domande, della cui ammissibilità decide senza reclamo il presidente o il giudice delegato.

Le risposte devono essere date senza valersi di scritti, salvo che si tratti di appunti o note relative a date o a conti, o simili.

Di ogni cosa è redatto processo verbale.

111. Se dopo l'interrogatorio apparisce la possibilità della conciliazione, il presidente o il giudice delegato interpone il suo ufficio affinché sia conclusa; qualora riesca ne dà atto nel processo verbale. Può anche concedere alle parti un breve termine per le trattative di componimento.

112. Se è giustificato un impedimento legittimo a comparire nell'udienza stabilita, l'interrogatorio è differito ad altro giorno, o può essere eseguito mediante delegazione, nel luogo dove si trova la parte impedita a comparire.

Se non è giustificato, nè prima nè dopo l'udienza stabilita, un impedimento legittimo, il tribunale può ritenere ammessi i fatti che dovevano formare oggetto dell'interrogatorio, salvo che da altri elementi dell'istruzione risulti la prova contraria.

Sezione 3^a. — Il giuramento.

113. Il giuramento deferito a sensi dell'art. 1364 del codice civile è ammesso con ordinanza se le parti sono d'accordo.

Deve essere respinta anche d'ufficio la proposta nei casi preveduti nel capoverso dell'art. 1364 e nell'art. 1365 del codice civile.

114. Quando le parti non sono d'accordo, oltre quanto è disposto nel capoverso dell'articolo precedente, il giuramento decisorio non può essere ammesso se la parte alla quale è deferito ha data una prova sufficiente della domanda o della eccezione che mediante il giuramento si intende contrastare.

115. In ogni caso di opposizione, se la proposta non sia rigettata, il presidente può modificare la formula del giuramento per conferirle maggiore chiarezza e farne corrispondere il contenuto allo scopo della decisione della lite o di un capo di essa.

La parte che ha deferito il giuramento può recedere dalla proposta in seguito alla modificazione della formula, senza pregiudizio di ogni altra sua ragione.

116. La parte che non si oppone al giuramento decisorio può riferirlo all'altra parte anche dopo che il presidente ne abbia modificato la formula, ma non dopo avere dichiarato di essere pronta a giurare.

Il procuratore può chiedere un differimento per avere istruzioni dal cliente circa l'accettazione o il riferimento. In tal caso è riservata la determinazione del giorno per la prestazione del giuramento.

Fissata l'udienza per la prestazione, il giuramento non può essere riferito.

117. Il giuramento è sempre prestato avanti il tribunale in udienza, a meno che sia disposto diversamente per motivi eccezionali.

118. Se il giuramento è ordinato d'ufficio, il cancelliere dà avviso ai procuratori, del giorno e dell'ora stabiliti per prestarlo.

Se è ammesso a richiesta di parte, l'avviso è dato al procuratore dell'altra parte qualora non sia stato presente alla pronunciazione dell'ordinanza.

Il procuratore ha l'obbligo di avvertire il proprio cliente del luogo, del giorno e dell'ora in cui deve comparire per prestare il giuramento.

119. Il procuratore deve essere munito di mandato speciale per deferire o riferire il giuramento, per dichiarare che il cliente è pronto a prestarlo, o per dispensare l'altra parte dall'obbligo di giurare. Non occorre il mandato se la parte è presente o se ha sottoscritto la comparsa.

120. Il giuramento si presta pronunciando le parole «Giuro che» e continuando col leggere o ripetere a voce chiara la formula stabilita nella ordinanza.

Prima che la parte giuri, il presidente o il giudice le rammenta le sanzioni penali stabilite per la falsità in giudizio e l'importanza morale e religiosa dell'atto; le dà lettura della formula e la invita a riflettere seriamente sulla responsabilità che va a incontrare.

Di tutto quanto sopra è fatta menzione nel processo verbale.

121. Se il giuramento non è prestato in conformità al testo preciso della formula, il tribunale apprezza come di ragione le varianti e può anche ritenere che la parte abbia rifiutato di giurare.

122. Dopo il giuramento deferito d'ufficio sono ammesse le sole prove contrarie che risultino da documenti; chi li presenta deve giustificare le cause che gli impedirono di produrli prima.

123. Qualora sia iniziata l'azione penale per falsità in giudizio, la causa civile può essere sospesa a norma dell'art. 5 del codice di procedura penale.

Se la sentenza definitiva fosse già stata pronunciata, o la sospensione della causa civile non fosse stata ordinata, la sentenza penale, che pronuncia condanna a norma dell'art. 221 del codice penale, ordina la restituzione di quanto sia stato conseguito in esecuzione della sentenza civile e provvede per il risarcimento dei danni, in conformità dell'art. 430 del codice di procedura penale.

Se tali provvedimenti mancano o non si ravvisano sufficienti, può essere proposta istanza di revisione a norma di questo codice.

Sezione 4^a. — Esame dei testimoni.

124. La prova di una convenzione a mezzo di testimoni non è ammessa nei giudizi civili sopra un oggetto di cui il valore ecceda le lire 2000.

Non è ammessa la prova per testimoni su fatti inverosimili, o che il giudice conosce insussistenti, oltre che negli altri casi stabiliti nel codice civile.

125. I fatti che si vogliono provare per mezzo di testimoni devono essere dedotti specificatamente per articoli separati.

Chi propone la prova deve indicare insieme i nomi dei testimoni che potranno deporre su ciascun fatto articolato.

La prova contraria è di diritto, tanto sugli stessi fatti quanto su fatti nuovi. I nomi dei testimoni e i fatti nuovi devono essere indicati prima del provvedimento che ammette la prova. Può essere concesso un breve termine per presentare queste indicazioni.

126. L'ordinanza che ammette la prova per testimoni enuncia:

1° i fatti, per articoli separati;

2° i nomi dei testimoni da esaminare per ciascun singolo fatto;

3° il giudice delegato per l'esame, se non sia ordinato che esso segua all'udienza.

4° il giorno e l'ora dell'esame.

L'ordinanza può riportarsi agli articoli dedotti e ai testimoni indicati nelle comparse debitamente scambiate.

127. Qualora ne sia riconosciuta la necessità, può essere ordinato che l'esame dei testimoni avvenga sul luogo a cui si riferiscono le deposizioni e anche prescrivere l'intervento di un perito.

Quando non sia stabilito il giorno in cui deve avvenire l'esame, sull'istanza verbale o scritta della parte che vuole farlo eseguire, il presidente o il giudice stabilisce il luogo, il giorno e l'ora in cui i testimoni devono comparire.

Il decreto è notificato al procuratore dell'altra parte sei giorni prima di quello stabilito per l'esame o nel minor termine fissato nel decreto medesimo.

128. L'esame dei testimoni deve essere iniziato nel giorno stabilito.

Non possono essere sentiti altri testimoni oltre quelli contemplati nel provvedimento che ordina la prova, salvo che le parti lo concordino e non ne derivi ritardo nell'esame.

129. Non possono essere sentiti come testimoni i parenti e gli affini in linea retta di una delle parti, o il coniuge, ancorchè separato, salvo nelle questioni di stato o di separazione personale tra coniugi; qualora siano sentiti non si ha riguardo alla loro deposizione.

I minori di anni quattordici possono essere sentiti senza giuramento, e per semplice schiarimento.

130. Le parti hanno diritto di proporre i motivi che possono rendere sospetta la deposizione dei testimoni, indicando le prove relative. Può esserne data la prova per mezzo di testimoni, solo quando concorrano circostanze gravi, precise e concordanti.

Se il motivo di sospetto sia proposto prima che sia compiuto l'esame del testimonio cui si riferisce, possono essere chiesti al medesimo opportuni schiarimenti.

In ogni caso il testimonio allegato a sospetto deve essere esaminato, salvo all'autorità giudiziaria di apprezzare, come di ragione, la deposizione di lui.

131. I testimoni, se non consentano di presentarsi volontariamente, sono citati con avviso di comparizione in cui è indicato il motivo della chiamata, senza bisogno di altra formalità.

Per la citazione si debbono osservare i termini stabiliti nell'articolo 18.

132. Il testimonio che non può comparire deve far noto il motivo dell'impedimento: in questo caso la citazione può essere ripetuta per altro giorno, a meno che si provveda a norma dell'articolo 105.

Se il testimonio non comparisca, o ricusi di deporre, senza addurre ragioni legittime, è condannato al rimborso delle spese cagionate e a una pena pecuniaria non minore di lire duecento, oltre il risarcimento dei danni.

Al testimonio non comparso si rinnova la citazione; e se egli non comparisce, è condannato al rimborso delle nuove spese e a una pena pecuniaria doppia della prima.

Può inoltre essere ordinato che il testimonio renitente sia condotto all'esame dalla forza pub-

blica; quello che persista nel rifiuto è condannato alla pena della detenzione estensibile a giorni trenta.

133. Quando il testimonio non comparso si presenti in seguito e giustifichi un impedimento legittimo, la condanna può essere revocata e si procede all'esame se non sia ancora chiusa l'istruzione e la parte ne faccia domanda.

134. Il testimonio che ricusa di prestare giuramento deve dichiarare il motivo del rifiuto. Le parti possono concordare che sia egualmente esaminato, purchè prometta sul proprio onore di dire la verità; in questo caso è esposto alle sanzioni penali senza la diminuzione stabilita nell'ultimo capoverso dell'art. 214 del codice penale. Se non giustifica il rifiuto di giurare o di dare questa promessa, è soggetto alla sanzione stabilita per il rifiuto di deporre.

135. I testimoni sono esaminati separatamente l'uno dall'altro.

Quando i testimoni non possano essere sentiti tutti nello stesso giorno, ne è differito l'esame con rigorosa osservanza della regola stabilita nel primo capoverso dell'articolo 100. Non occorre altra citazione ai testimoni, alle parti, o ai procuratori.

136. Il testimonio, prima di essere esaminato, deve prestare il giuramento di dire tutta la verità, null'altro che la verità.

Prima del giuramento saranno rammentate al testimonio le pene stabilite per la falsa testimonianza in materia civile.

137. Il testimonio, prima di deporre, deve dichiarare:

1° il suo nome e cognome, la sua condizione, età e luogo di dimora;

2° se sia parente o affine di una delle parti, e in quale grado; se abbia rapporti abituali di interessi, di domesticità, di servizio, o simili, con essa o con la sua famiglia;

3° se abbia interesse nella causa.

138. È vietato leggere risposte preparate in iscritto, ma è permesso di consultare e depositare note o appunti, quando lo richiedano la qualità del testimonio o la natura della causa.

Il presidente o il giudice, d'ufficio o sull'istanza delle parti, fa le interrogazioni opportune per meglio

chiarire la verità. Può anche, dopo che i testimoni hanno depresso, porli in confronto tra loro.

È vietato alle parti e ai procuratori di interrogare il testimone o d'interromperlo. Essi debbono per questo oggetto rivolgersi al presidente o al giudice, sotto pena di un'ammenda estensibile a lire cento, e anche dell'espulsione dal luogo dell'esame.

Il presidente o il giudice può ordinare che non siano interrogati intorno a un fatto più di tre testimoni, se le deposizioni di questi sono risultate uniformi e non vi sono testimoni di prova contraria sul fatto medesimo.

Le deliberazioni del presidente o del giudice nel corso dell'esame sono motivate e non possono essere impugnate in verun modo.

139. La deposizione è scritta nel processo verbale in persona prima. Il cancelliere la legge al testimone, il quale può farvi variazioni e aggiunte, che sono scritte di seguito ad essa.

140. Se il testimone chiede un'indennità, il presidente o il giudice la determina e il cancelliere la annota in margine della deposizione. Il provvedimento vale come titolo esecutivo contro la parte che ha presentato il testimone.

141. Il processo verbale dell'esame deve contenere:
1° l'indicazione dell'anno, mese, giorno, e dell'ora in cui l'esame fu iniziato, del differimento ad altri giorni ed ore, e dell'avviso datone alle parti e ai testimoni;

2° il nome e cognome, la residenza, o dimora delle parti e dei testimoni, indicando se siano comparso e i provvedimenti dati nel caso di assenza;

3° la menzione del giuramento prestato, o dei provvedimenti per il caso di rifiuto;

4° le risposte di ciascun testimone alle domande prestabilite o a quelle fatte dal presidente o dal giudice;

5° le eccezioni di sospetto;

6° i provvedimenti emanati nel corso dell'esame;

7° la menzione della lettura a ciascun testimone della deposizione e delle variazioni o aggiunte che vi abbia fatte;

9° la sottoscrizione di ciascun testimone o la menzione che egli non potè o non volle sottoscrivere;

10° la sottoscrizione finale delle parti e dei loro procuratori, se presenti, del presidente o del giudice, e del cancelliere.

142. Quando l'esame si faccia all'udienza, i testimoni sono interrogati dal presidente.

I giudici, chiesta la parola al presidente, possono interrogare i testimoni sulle circostanze intorno alle quali desiderino schiarimenti particolari.

I procuratori o le parti possono rivolgersi al presidente, affinché faccia le interrogazioni che credono di loro interesse. La decisione del presidente su tali richieste non può essere impugnata in verun modo.

143. Quando l'esame sia in tutto o in parte dichiarato nullo per colpa del giudice, del cancelliere, o del procuratore, può essere rinnovato in tutto o in parte a spese di chi ha dato luogo alla nullità.

Il provvedimento con cui viene dichiarata la nullità dell'esame contiene le disposizioni opportune per il nuovo esame. Non si possono esaminare nuovi testimoni. Se alcuno di quelli già sentiti non possa essere riesaminato, l'autorità giudiziaria tiene conto come di ragione dell'esame già eseguito.

144. La nullità della deposizione di uno o di più testimoni non importa la nullità delle altre.

145. Chi abbia fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni necessari a far valere un diritto o una eccezione, può chiedere che i medesimi siano esaminati a futura memoria.

Se vi sia giudizio pendente, la domanda è proposta col procedimento degli incidenti.

Se non vi sia giudizio pendente la domanda è proposta con ricorso al presidente del tribunale.

Il presidente riconosciuta l'urgenza, ammette il chiesto esame, se la prova testimoniale non sia vietata dalla legge.

L'ordinanza stabilisce anche il termine entro il quale l'ordinanza medesima, unitamente al ricorso, deve essere notificata all'altra parte. In caso di urgenza, se non sia possibile la notificazione preventiva, può essere fissato per essa un termine successivo alla esecuzione.

I reclami contro l'ordinanza sono sempre proposti e decisi a norma dell'articolo 62.

L'esame a futura memoria ha il solo effetto di conservare la prova. Questa diviene efficace soltanto dopo che sia ammessa definitivamente. Esso non pregiudica alcuno dei mezzi che competono all'altra parte per opporsi all'ammissione definitiva della prova, nè alla deduzione di prove contrarie, e non impedisce alla parte istante di presentare altri testimoni.

Sino a che la prova non sia stata ammessa definitivamente, il processo verbale non può essere presentato in giudizio, e il cancelliere non può spedirne copia.

Sezione 5ª. — La perizia.

146. La perizia può essere ordinata nel corso del processo, o anche prima che sia iniziato, per l'accertamento tecnico o scientifico di uno stato di fatto relativo a cose o persone, ovvero per la valutazione di oggetti mobili o immobili, o di danni. La perizia psichiatrica è ammessa soltanto su persone viventi.

L'ordinanza determina l'oggetto della indagine e nomina il perito, dando preferenza a quello che le parti indicano concordemente.

Quando occorran ricerche di natura complessa, o quando le parti ne facciano domanda, possono essere nominati più periti.

147. Ciascuna parte può esporre, anche oralmente, al presidente o al giudice delegato, i motivi per i quali ritiene conveniente sostituire altro perito a quello nominato d'ufficio. Tale manifestazione deve essere fatta entro tre giorni dalla data dell'ordinanza a pena di decadenza. Il provvedimento dato su di essa non è soggetto a verun reclamo.

Se il perito nominato è parente o affine fino al quarto grado di una delle parti, l'altra ha diritto di chiederne la sostituzione, a norma della prima parte di questo articolo e può reclamare al primo presidente della corte d'appello contro il provvedimento negativo.

In ogni caso, il provvedimento di sostituzione del perito è notificato all'altra parte prima che comincino le operazioni.

148. L'ordinanza stabilisce se il perito debba riferire oralmente all'udienza o avanti il giudice dele-

gato, o se debba presentare relazione scritta, assegnando il termine entro il quale deve compiere le ricerche e l'udienza in cui deve comparire nella prima ipotesi, e il termine per presentare la relazione in cancelleria nella seconda ipotesi.

Stabilisce anche il termine in cui deve essere notificata al perito la nomina, a cura della parte diligente, con avviso che l'incarico si intenderà accettato se entro tre giorni dalla notificazione non sia rifiutato.

Quando occorra la nomina di altro perito, anche nell'ipotesi dell'articolo precedente, sono fissati nuovi termini in conformità alla prima parte di questo articolo.

149. Se la perizia è ordinata in corso di processo, il perito che ha accettato presta giuramento prima di fare la relazione verbale o prima di presentare quella scritta.

Il giuramento è prestato all'udienza, ovvero avanti il presidente o il giudice delegato nella formula: giuro di adempiere fedelmente e secondo mia scienza e coscienza l'incarico che mi è stato affidato.

150. Il perito può chiedere un differimento o una proroga di termine per compiere le ricerche o presentare la relazione.

Può anche chiedere che il giudice intervenga sul luogo o assista all'esame delle cose, nel qual caso si redige speciale processo verbale.

Quando l'indole delle operazioni commesse al perito lo consente, può assistere in rappresentanza della parte il suo procuratore, o un esperto da essa delegato. Le parti e i predetti rappresentanti, hanno sempre diritto di essere presenti alla relazione verbale, e di chiedere che siano proposte domande al perito. Sulla proponibilità delle medesime il presidente o il giudice decide senza reclamo.

151. Il perito che non adempie l'incarico nel termine stabilito o prorogato, o non si presenta nel giorno fissato per la relazione orale, è condannato alle spese e al risarcimento dei danni, ed è surrogato immediatamente qualora persista l'utilità della perizia. L'ordinanza non è soggetta a reclamo, ma può essere revocata, col consenso delle parti, se entro tre giorni il perito dichiara di essere

pronto a comparire o a presentare la relazione e giustifichi la causa del ritardo.

152. Ciascuna delle parti può chiedere che il perito sia sentito in udienza per dare schiarimenti sulla relazione scritta. Il presidente stabilisce la udienza, nella quale, se è possibile, la causa dovrà anche essere discussa. Delle domande fatte al perito e delle risposte date si redige processo verbale che va allegato alla relazione.

Il tribunale, prima di deliberare la sentenza, può far chiamare il perito perchè dia schiarimenti in camera di consiglio; i procuratori ne sono avvisati a cura del cancelliere, per assistere se vogliono, sempre che il tribunale creda conveniente di ammetterne la presenza.

153. Se i periti sono più, e non si trovano d'accordo, redigono relazioni in tutto o in parte distinte, sottoscritte da ciascuno e presentate in cancelleria con unico processo verbale da uno dei periti.

Possono essere chiamati per dare schiarimenti in contraddittorio, nel caso di dissenso. Se la relazione è concordata, gli schiarimenti possono essere chiesti a un solo perito, a sensi del precedente articolo.

154. Se la relazione scritta presen a tali deficienze che non si stimi poterla integrare mediante schiarimenti orali, il tribunale nomina altro perito o altri periti, con l'incarico, in ogni caso, di riferire oralmente all'udienza sulle questioni formulate nella ordinanza.

Non è permessa altra nuova perizia.

155. Oltre che nei casi particolari contemplati da altre leggi, la perizia può essere ordinata a scopo di assicurazione di prova, prima che sia iniziato o costituito il rapporto processuale. La domanda è proposta con ricorso al presidente, che stabilisce nel decreto il giorno e l'ora dell'operazione, e nomina il perito. Il ricorso e il decreto sono notificati, nel termine pure stabilito dal presidente, alla parte contraria, se dimora nello stesso comune; se dimora altrove le è trasmesso avviso con telegramma; la notificazione è fatta nei dieci giorni successivi, con avviso della eseguita perizia, a meno che la parte vi abbia assistito o vi sia stata rappresentata.

156. La perizia contemplata nel precedente articolo è eseguita mediante relazione orale nel giorno

stabilito e nel luogo destinato nel decreto, alla presenza del giudice delegato per riceverla, e ne è redatto processo verbale. Per motivi speciali può essere disposto che il perito presenti in cancelleria una relazione scritta nel termine fissato nel decreto.

L'altra parte, anche se non ebbe notificazione preventiva, può assistere alle operazioni.

157. Quando si faccia valere nel corso del giudizio una perizia eseguita a norma dei due articoli precedenti, può essere ordinata, anche d'ufficio, la comparizione del perito per dare schiarimenti in contraddittorio. Se il perito non può o non vuole comparire, può essere ordinata una perizia di controllo nella forma consentita dalle circostanze.

158. Le spese della perizia e l'onorario del perito sono a carico, a titolo di anticipazione, della parte che richiede la prova. Se è disposta d'ufficio, l'ordinanza determina quale delle parti debba anticiparle; se non sia fatta questa determinazione, deve anticiparle la parte che si rende diligente per la esecuzione della prova.

La tassazione è fatta dal presidente a istanza del perito ed ha forza esecutiva immediata.

Sezione 6ª. — L'ispezione giudiziale.

159. L'ispezione diretta del giudice sulla cosa o sulla località a cui si riferisce la controversia può essere disposta d'ufficio.

L'ordinanza stabilisce il giorno, l'ora e il luogo della operazione e designa la parte che ne deve anticipare le spese.

L'ordinanza stabilisce pure se il tribunale la eseguirà collegialmente o per mezzo di giudice delegato.

160. Se l'ispezione debba farsi in altra circoscrizione giudiziaria, può effettuarla il giudice che la ordina o un suo delegato. Deve esserne data partecipazione, per lettera o telegramma, al presidente del tribunale o al pretore del luogo, tenuti a prestare l'assistenza che occorra per l'esecuzione dell'atto, anche con l'opera dei funzionari dipendenti.

161. Per quanto sia possibile, l'ispezione di cosa mobile o di persona deve farsi nella sede dell'autorità giudiziaria che la ordina, la quale impartisce le norme e fa le richieste necessarie per il trasferi-

mento di cose o documenti che si trovino in luoghi di pubblico deposito.

L'ispezione sul corpo di una persona può essere ordinata dal tribunale quando ve ne sia assoluta necessità. Se la parte interessata non vi acconsenta, deve essere pronunciata sentenza che non può essere eseguita se non sia trascorso il termine per impugnarla o l'impugnazione sia stata rigettata. In questo caso il rifiuto di prestarsi all'esecuzione della sentenza, se la persona è giuridicamente capace, determina la sua soccombenza nel punto di controversia riguardo al quale la perizia era ordinata.

All'ispezione può assistere, col giudice delegato, soltanto un perito medico da lui nominato e una persona di fiducia dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente.

162. Se la cosa o il documento da ispezionare è presso una delle parti, l'inosservanza dell'ordine di presentazione può dar motivo per pronunciare sentenza conforme alle istanze dell'avversario.

163. Se sia ritenuto utile l'intervento di un perito, può essere ordinato anche d'ufficio, prima dell'operazione o nel corso della medesima. I giudizi o apprezzamenti espressi dal perito e il giuramento da lui prestato sono riferiti nel processo verbale.

Effettuandosi l'ispezione di luoghi, le parti possono presentare persone in grado di fornire schiarimenti sulle circostanze di fatto che interessano la controversia. Il giudice può deferire ad esse il giuramento come testimoni, e in ogni caso ne riceve le dichiarazioni nel processo verbale.

164. L'ispezione giudiziale può essere disposta a scopo di assicurazione di prova prima che sia iniziato o costituito il rapporto processuale. Si osservano le norme dell'articolo 155, quanto alla forma della domanda e del provvedimento, alla sua esecuzione e alle notificazioni.

Si applicano, quando ne sia il caso, le disposizioni dell'articolo precedente.

L'ispezione è eseguita da un giudice delegato nel decreto.

CAPO IV.

Impugnazione formale di documenti.

165. Chi intende impugnare per falsità un documento comunicato dall'altra parte deve darne avviso al cancelliere, affinché custodisca il documento a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'avviso al cancelliere è comprovato dal *visto* che egli apponga alla comparsa contenente la dichiarazione motivata di impugnazione, prima che sia comunicata o notificata all'altra parte.

166. L'impugnazione di falsità non è ammessa quando esista una sentenza irrevocabile del giudice penale che dichiara non sussistere i fatti che si adducono come motivi della falsità, anche se pronunciata in confronto di altre persone.

167. Se la parte che ha prodotto il documento dichiara che non intende farne uso, l'impugnazione di falsità può essere proposta soltanto in sede penale, e non ha influenza sul giudizio in corso.

Il documento rimane presso il cancelliere e non può essere restituito senza autorizzazione del presidente.

168. Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, l'impugnazione di falsità è proposta avanti il presidente o il giudice delegato, mediante redazione di processo verbale. Il procuratore deve essere munito di mandato speciale che rimane allegato al processo verbale insieme al documento impugnato.

Nel processo verbale devono essere specificatamente indicati i fatti che danno motivo alla impugnazione di falsità e i principali mezzi di prova dei medesimi.

Il presidente o il giudice delegato fissa una udienza del tribunale per la discussione dello incidente.

169. Il tribunale, qualora riconosca che l'impugnazione e i motivi della medesima possono essere ammessi e che la decisione ha influenza sul giudizio civile, pronuncia sentenza di rinvio del procedimento di falso al giudice penale, ordina all'uopo la trasmissione al procuratore del re del processo verbale di impugnazione con gli allegati e con una

copia della sentenza, sospende il giudizio civile per un termine stabilito, eccettuando dalla sospensione quei capi di controversia che sono indipendenti dalla questione di falsità.

La trasmissione è eseguita d'ufficio dal cancelliere non più tardi del giorno successivo alla deliberazione della sentenza, la quale non è soggetta ad appello.

Se la impugnazione non è ammessa e la causa è in istato di essere decisa, il tribunale pronuncia nel merito con la stessa sentenza, che è soggetta ad appello anche per il capo con cui respinge la impugnazione di falsità.

170. Per il procedimento penale di cui nell'articolo precedente è sempre competente il tribunale del luogo ove si tratta il giudizio civile.

Chi ha proposto l'impugnazione di falsità può costituirsi parte civile, acquistando la facoltà di impugnare anche agli effetti penali la sentenza di proscioglimento pronunciata nella istruzione o nel giudizio.

171. Il procuratore del re comunica d'ufficio al presidente del tribunale la sentenza che ha definito l'istruzione o il giudizio, tosto che siano trascorsi i termini per l'impugnazione o sia divenuta altrimenti irrevocabile; se essa ha avuto esecuzione a norma dell'art. 576 del codice di procedura penale, comunica anche una copia del relativo processo verbale.

172. Se il procedimento penale non può essere definito nel termine stabilito nell'ordinanza, il procuratore del re ne chiede d'ufficio la proroga al presidente, indicando la misura del nuovo termine che ritiene necessario.

Il presidente provvede con ordinanza della quale il cancelliere dà notizia ai procuratori.

173. Se il giudice penale ha dichiarato non sussistere la falsità, la sentenza definitiva del procedimento civile può pronunciare la condanna della parte che ha proposto l'impugnazione a una indennità pecuniaria in favore dell'altra, non inferiore a lire mille e non superiore a lire cinquemila.

174. La scrittura privata si ha per riconosciuta se la parte contro cui è prodotta non comparisca, o comparendo non neghi specificatamente di averla

scritta o sottoscritta, nella prima comparsa successiva alla comunicazione, ovvero nella stessa comparsa non dichiararsi di non riconoscere la scrittura attribuita ad un terzo.

Il contumace, qualora si presenti più tardi in giudizio, può fare le predette dichiarazioni nella prima comparsa se il documento non era stato indicato e offerto in comunicazione nell'atto di citazione.

175. La verifica della scrittura privata è a carico di chi la produce. Sulla istanza del suo procuratore il presidente o il giudice delegato ordina il deposito in cancelleria della scrittura contestata e delle scritture di comparazione offerte e assegna un breve termine per proporre la prova per testimoni qualora si dichiarino di volerne fare uso.

176. Servono come scritture di comparazione quelle di cui le parti riconoscono concordi la verità. Possono essere inoltre usate a tale scopo:

1° le firme apposte e le scritture eseguite avanti notaio o altro ufficiale pubblico;

2° le carte redatte o sottoscritte in qualità di ufficiale pubblico da colui del quale si deve verificare la scrittura;

3° le scritture o sottoscrizioni che la persona cui è attribuita la scrittura da verificarsi riconosca attualmente come proprie, o non neghi provenire dal terzo, compresa la parte non contestata della stessa scrittura soggetta a verifica.

177. Se la parte nega la scrittura attribuitale, il giudice ordina che essa comparisca avanti a lui senza assistenza di procuratore per scrivere sotto sua dettatura un atto identico a quello contestato; l'uno e l'altro rimangono allegati al processo verbale.

In questo caso possono essere escluse le altre scritture di comparazione.

178. Stabilite le scritture di comparazione ed esaminati i testimoni proposti, viene fissata una udienza straordinaria del tribunale in cui le parti devono comparire in persona in contraddittorio. Il giudice delegato fa relazione dell'incidente; il tribunale esamina la scrittura contestata e quelle di comparazione; il presidente interroga le parti su tutte le circostanze che possono servire a far conoscere la verità; il tribunale può ordinare, dopo

l'interrogatorio, che una di esse presti giuramento a conferma del proprio assunto, nella stessa udienza.

Se dopo l'interrogatorio il tribunale ritiene utile il parere di un perito, stabilisce una nuova udienza, e con la stessa ordinanza nomina il perito, il quale debba esaminare la scrittura contestata e quelle di comparazione presso il cancelliere, per esporre il suo parere oralmente alla nuova udienza stabilita.

Di ogni cosa è redatto processo verbale; se si fa luogo a perizia, il perito presta giuramento alla udienza; il suo parere con la relativa motivazione è inserito nel processo verbale.

179. Se all'udienza non compare la parte che ha impugnato la scrittura, senza avere giustificato un legittimo impedimento e chiesto l'assegnazione di altra udienza, il tribunale può ritenere verificata la scrittura.

Se in eguali condizioni non compare l'altra parte, il tribunale può ritenere giustificata la impugnazione.

180. Se dopo gli atti contemplati negli articoli precedenti non siavi luogo a ulteriore istruzione, il tribunale fissa l'udienza per la discussione della causa e decide con la sentenza sulla verità della scrittura e sul merito.

Se occorran altri atti di istruzione, il tribunale pronuncia ordinanza con la quale, e con effetto soltanto per il processo in corso, risolve l'incidente, dichiarando che la scrittura debba ritenersi verificata, ovvero in tutto o in parte respinta.

L'ordinanza può essere impugnata con la sentenza definitiva.

181. Il giudizio civile è sospeso e cessa anche l'effetto dell'ordinanza che sia stata pronunciata a norma dell'articolo precedente, se in qualunque tempo, prima della sentenza definitiva, la parte che ha negato o non ha riconosciuto la scrittura privata, proponga querela per falsità in sede penale.

La sospensione non ha luogo per quei capi di controversia che possono essere decisi senza tener conto del documento impugnato.

CAPO V.

Discussione di conti, esame di registri e scritture di commercio.

182. L'amministratore, o chi per qualsiasi titolo intende liberarsi dall'obbligo di un rendiconto, presenta ricorso al presidente del tribunale, allegando il conto coi documenti, e domandando che si apra il procedimento per l'approvazione.

Il presidente ordina il deposito in cancelleria del conto e dei documenti, stabilisce il termine in cui il ricorso e il decreto dovranno essere notificati all'altra parte e quello in cui essa dovrà notificare le sue osservazioni, previo esame delle carte depositate. Nomina un arbitro esperto, avanti il quale le parti dovranno comparire per discutere il conto, dopo scaduti i termini stabiliti qualora frattanto non ne abbiano concordato l'approvazione.

A istanza del procuratore diligente l'arbitro assegna il giorno, l'ora e il luogo per la discussione del conto; l'altro procuratore è citato con avviso di comparizione.

Il cancelliere rimette all'arbitro il conto, i documenti e ogni altro atto che si riferisca alla controversia.

183. Chi vuol chiedere un rendiconto cita l'altra parte avanti il presidente del tribunale. Se non vi è dissenso sull'obbligo del rendiconto, il presidente stabilisce con ordinanza i termini per il deposito del conto e dei documenti nella cancelleria e per la notificazione delle osservazioni e nomina l'arbitro esperto.

Se vi è dissenso intorno all'obbligo fondamentale il presidente rinvia al tribunale a udienza fissa per la discussione.

La sentenza che accoglie la domanda contiene i provvedimenti indicati nella prima parte di questo articolo.

184. Se dal conto presentato risulta una eccedenza a debito del presentatore, l'altra parte può chiedere al cancelliere un estratto da cui risulti detta eccedenza; tale estratto è titolo esecutivo per esi-

gerne il pagamento, senza pregiudizio di ogni altra ragione.

185. Le parti, in persona o a mezzo dei procuratori, espongono all'arbitro esperto quali sono le partite del conto, o i documenti allegati, o le altre cause, che danno luogo a osservazioni e controversie. L'arbitro procura di comporre i dissensi in forma amichevole; riuscendo, ne redige processo verbale, che viene unito al conto e ha forza di sentenza passata in giudicato.

Non riuscendo l'accordo, l'arbitro formula nel processo verbale le questioni sulle quali l'autorità giudiziaria dovrà decidere.

In ogni caso, l'arbitro restituisce tosto al cancelliere le carte ricevute, col processo verbale da lui redatto. Se non si è ottenuto l'accordo, il cancelliere presenta il processo verbale al presidente che stabilisce l'udienza del tribunale per la discussione.

Il cancelliere ne dà avviso ai procuratori.

186. Se nel termine stabilito non sono notificate osservazioni, il presidente pronuncia ordinanza, che ha efficacia di titolo esecutivo, con la quale dichiara approvato il conto e ordina il pagamento della somma che risulta dovuta all'una o all'altra parte.

Nei cinque giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza, la parte non comparsa può chiedere al presidente, con citazione dell'altra, di essere rimessa in termine a proporre le osservazioni, purché dimostri di essere stata prima impedita per forza maggiore.

L'ordinanza del presidente su tale domanda non è soggetta a veruna impugnazione.

187. Se la parte a cui fu ordinato di rendere il conto non lo presenta nel termine stabilito, l'altra parte può chiederne la condanna a pagare una somma determinata. Il tribunale può stabilire una somma minore di quella richiesta, e prima di pronunciare la sentenza può ordinare in ogni caso che il credito sia confermato mediante giuramento, che sarà prestato all'udienza, previo avviso all'altra parte.

188. La sentenza o l'ordinanza che dispone la comunicazione dei libri e altre carte dei commercianti a norma del codice di commercio, nomina un arbitro esperto per procedere all'esame di detti

libri e carte in contraddittorio delle parti e rilevarne quanto occorre per la decisione della controversia. I rilievi delle parti e dell'arbitro sono raccolti in un processo verbale. L'arbitro decide in via incidentale le contestazioni che sorgono nel corso delle operazioni.

Nel caso che sia ordinata l'esibizione di libri, lettere o telegrammi, l'arbitro ne estrae, con apposito processo verbale, quanto riguarda la controversia.

Se dalla discussione intorno ai libri comunicati o esibiti emerge l'utilità della comunicazione o esibizione di altri libri, ovvero di inventari, lettere o telegrammi, l'arbitro dà le disposizioni relative coi poteri di giudice delegato.

Di quanto risulta dai libri e dalle carte, in relazione all'oggetto della controversia, l'arbitro fa rapporto all'autorità giudiziaria, esprimendo il proprio avviso sulle questioni trattate avanti a lui. Il tribunale può anche sentirlo per schiarimenti prima di deliberare la sentenza.

Se l'arbitro riesce a comporre definitivamente, la controversia, si applicano le disposizioni della prima parte dell'articolo 185.

189. Il procedimento regolato nell'articolo precedente si osserva, in quanto sia applicabile, anche per l'esame di scritture o registri di non commercianti.

190. Il tribunale delibera nella sentenza definitiva a carico di chi debba gravare il compenso dovuto all'arbitro.

Tale compenso è tassato dal presidente sulla nota presentata dall'arbitro.

Le parti sono obbligate solidalmente in confronto dell'arbitro, per il compenso tassato e per le spese che egli abbia anticipate.

CAPO VI.

Liquidazione di danni.

191. La sentenza che condanna a risarcire i danni deve essere fondata sull'accertamento concreto del danno sussistente, e deve di regola determinare la somma dovuta.

Se occorra qualche atto di istruzione, non è permesso di rimandare l'accertamento e la liquidazione a un separato processo.

Per la determinazione della somma dovuta l'autorità giudiziaria è investita di potere discrezionale, subordinato solo all'accertamento dei fatti dai quali dipendono l'esistenza e la misura dell'obbligazione.

192. Nei casi che richiedono lunghe indagini e particolari accertamenti, l'istruzione è delegata con ordinanza a un giudice.

Questi procede all'istruzione in forma sommaria, con i mezzi più adatti secondo le circostanze. Può ordinare la comparizione personale delle parti, visitare luoghi, ispezionare cose, farsi assistere da un perito se occorra. Delle operazioni che compie viene redatto processo verbale, in cui sono anche registrate le deduzioni delle parti o dei procuratori.

Compiute le operazioni, il giudice delegato presenta al tribunale il processo verbale in camera di consiglio e riferisce quanto occorre a chiarimento.

Il tribunale pronuncia la sentenza di condanna con la relativa liquidazione.

CAPO VII.

Delle cauzioni.

193. Quando la idoneità della cauzione non sia contraddetta, o sia ammessa dall'autorità giudiziaria, il fideiussore con atto ricevuto dal cancelliere dichiara di sottomettersi a tutte le obbligazioni relative.

Questo atto ha forza di titolo esecutivo.

194. La cauzione può anche essere data depositando la somma stabilita nella cassa postale di risparmio, o nella cassa dei depositi e prestiti, ovvero depositando in cancelleria rendite sul debito pubblico dello Stato al portatore, al valore nominale, o buoni del tesoro.

Quando il valore nominale sia superiore al valore di borsa, si fa nella cauzione l'aumento concordato dalle parti, o in difetto stabilito con decreto del presidente o pretore.

Il cancelliere fa processo verbale del deposito dei titoli, o dei documenti che comprovano il deposito del danaro.

195. Quando il domicilio o la dimora delle parti o del fideiussore sia distante dal luogo del giudizio, l'autorità giudiziaria può delegare il cancelliere della pretura per ricevere la cauzione, o richiedere per questo oggetto un'altra autorità giudiziaria a norma dell'articolo 96.

TITOLO TERZO.

Interruzione e cessazione del rapporto processuale.

CAPO I.

Interruzione.

196. La citazione ha solo l'effetto della costituzione in mora se prima della comparizione si verifica la morte o il cambiamento di stato di una delle parti, a meno che l'erede, o la persona cui spetta, comparisca volontariamente all'udienza stabilita. Qualora ciò non avvenga, la citazione deve essere rinnovata.

197. Il rapporto processuale una volta costituito viene interrotto dagli eventi menzionati nell'articolo precedente solo quando il procuratore ne faccia comunicazione o notificazione, dichiarando di non poter continuare nella rappresentanza già assunta.

Non ha luogo l'interruzione se l'erede, o la persona cui spetta, comparisce per mezzo dello stesso o di altro procuratore, legittimandosi con la comunicazione dei documenti opportuni. Se la causa non è sul ruolo, il deposito dei documenti e del mandato è notificato al procuratore avversario.

198. Non occorre comunicazione o notificazione per interrompere il rapporto processuale, se avvenga in qualsiasi momento la morte, la cessazione o sospensione dall'ufficio del procuratore costituito, a meno che sia effettuata volontariamente la costi-

tuzione di altro procuratore, all'udienza se la causa è sul ruolo, ovvero mediante deposito del mandato in cancelleria e notificazione negli altri casi.

199. Dopo cominciata la discussione avanti il collegio, gli eventi considerati negli articoli precedenti non hanno alcun effetto, neppure sulla forma o sul luogo di notificazione della sentenza.

Ma se il procuratore è morto, e non è stato sostituito, la notificazione della sentenza deve essere fatta nella dimora o nel domicilio della parte.

200. Le cause di interruzione contemplate negli articoli 197 e 198 rendono necessaria una nuova citazione perchè il processo possa essere proseguito allo stato in cui si trova, restando pienamente validi gli atti anteriori.

CAPO II.

Cessazione.

201. Il rapporto processuale cessa, oltre che per effetto di sentenza passata in giudicato, anche per rinuncia espressa o tacita agli atti del processo. Questa causa di cessazione non estingue l'azione nè pregiudica i rispettivi diritti delle parti, salvo le particolari disposizioni che seguono.

La rinuncia alla citazione notificata dall'attore prima che sia avvenuta la comparizione all'udienza, impedisce la costituzione del rapporto processuale e annulla ogni effetto della citazione.

202. La rinuncia espressa, dopo costituito il rapporto processuale, si fa mediante comparsa comunicata o notificata all'altro procuratore; se essa riguarda gli atti di un procedimento per impugnazione di sentenza il procuratore del rinunciante deve essere munito di mandato speciale.

La rinuncia agli atti di un procedimento per impugnazione stabilisce il passaggio in giudicato della sentenza, rispetto alla parte rinunciante.

Se la rinuncia è notificata nel corso del procedimento in primo grado l'altra parte può dichiarare di non accettarla. La dichiarazione deve essere motivata e comunicata alla prima udienza o notificata

entro dieci giorni, altrimenti la rinuncia si ha per accettata.

203. Le controversie cui dà luogo la rinuncia sono trattate e decise col procedimento incidentale. La ordinanza che dichiara valida la rinuncia e cessato il rapporto processuale non è soggetta a impugnazione.

204. La rinuncia accettata, o dichiarata valida dall'autorità giudiziaria, non può essere revocata.

Nel solo caso che la rinuncia sia conseguenza della transazione, l'annullamento di questa autorizza il rinunciante a ripristinare il rapporto processuale nello stato in cui si trovava alla data della rinuncia.

205. Il rinunciante è obbligato al pagamento delle spese; se i rinunciati sono più, l'obbligazione è solidale e si riparte fra loro per capi.

La tassazione delle spese è fatta dal presidente, osservate, per quanto del caso, le norme della sezione terza del capo secondo di questo titolo.

206. La rinuncia tacita si verifica per effetto della perenzione del rapporto processuale. Essa ha carattere convenzionale e può verificarsi soltanto dopo la costituzione del medesimo.

Se si verifica nel corso del processo in primo grado, estingue semplicemente il rapporto processuale senza pregiudicare l'azione e il diritto.

In questo caso, qualora l'azione sia riproposta, possono le parti convenire, o può essere ordinato, che conservino efficacia i provvedimenti incidentali e gli atti di istruzione anteriori alla perenzione.

207. Se la perenzione si verifica dopo l'impugnazione della sentenza, estingue l'azione di impugnazione e conferisce alla sentenza l'autorità della cosa giudicata.

208. La perenzione dell'azione d'impugnazione può avvenire anche prima che la sentenza sia impugnata, a norma di quanto è stabilito nell'art. 264.

209. Il termine di perenzione del rapporto processuale pendente avanti un tribunale o una corte d'appello è di un anno. Esso decorre dall'ultimo atto compiuto nel processo dalle parti o da una di esse, o dalla data dell'ultimo differimento o della cancellazione dal ruolo.

Il termine di perenzione avanti la corte di cassazione è regolato nelle disposizioni relative alla medesima.

210. La perenzione è dichiarata d'ufficio quando ha l'effetto di estinguere l'azione di impugnazione e quando la parte che ha interesse a opporla non sia presente in giudizio.

Negli altri casi, la parte che vuole farla dichiarare deve proporla domanda dopo scaduto il termine, senza presentare altre difese, che rimangono impregiudicate nel caso di rigetto della domanda.

Le controversie che possono sorgere per l'applicazione del capoverso precedente sono trattate nella forma degli incidenti. L'ordinanza che dichiara verificata la perenzione e cessato il rapporto processuale, non è soggetta a impugnazione.

211. Le spese del processo perento sono a carico rispettivo delle parti che le hanno sostenute. Resta però fermo quanto sia stato disposto circa le spese anteriori in una sentenza divenuta irrevocabile per effetto della perenzione.

TITOLO QUARTO.

Il processo in contumacia.

212. La contumacia del convenuto o di uno dei convenuti non impedisce lo svolgimento normale dell'istruzione secondo le regole precedenti. Se la citazione non è stata notificata in persona propria, un estratto del foglio di udienza che accerta la contumacia è notificato nella forma della citazione, a mezzo di ufficiale giudiziario, prima di procedere agli atti di istruzione che occorrono. Negli altri casi tale notificazione è facoltativa.

213. Se la citazione è stata notificata in persona propria, o è stata eseguita la successiva notificazione preveduta nell'articolo precedente, la domanda dell'attore può essere accolta senza bisogno di istruzione, purchè il giudice si riconosca competente e ravvisi regolari gli atti del processo, e nella citazione risultino chiaramente specificati gli elementi di fatto e di diritto dell'azione e l'oggetto della domanda.

L'attore può restringere la domanda, nella specie o nella quantità, senza nuova notificazione.

Per qualsiasi altra variazione, deve essere notificata nuova citazione, con rinuncia agli effetti processuali della precedente e degli atti compiuti in base alla medesima.

Per l'efficacia di tale rinuncia non è necessaria l'accettazione.

214. Se è contumace l'attore, il presidente, sulla istanza del convenuto, pronuncia sentenza nella udienza in cui è accertata la contumacia, con la quale assolve dalla domanda, ovvero la dichiara rigettata allo stato degli atti; in questo secondo caso non ne è impedita una nuova proposizione. La sentenza è soggetta ai mezzi di impugnazione stabiliti per quelle del collegio.

Quando si tratta di controversia relativa a comunione, società, divisione, o altro oggetto per cui il convenuto abbia interesse a promuovere una decisione in merito, l'istruzione e la trattazione del processo proseguono a istanza di lui, secondo le norme ordinarie.

215. Nel caso contemplato nel capoverso dell'articolo precedente, le domande in via di riconvenzione, devono essere notificate al contumace nella forma della citazione.

In nessun altro caso sono ammesse istanze in riconvenzione in confronto dell'attore contumace.

216. Il contumace può comparire fino alla discussione orale, o nel corso di essa. Non è ammessa istanza per riapertura di termini successiva alla discussione.

La comparizione del convenuto nell'udienza di discussione può essere giusto motivo di differimento di questa, per una sola volta. Il tribunale dà i provvedimenti contemplati nell'articolo 37.

Se vi sono più convenuti contumaci, quelli che compariscono nella udienza differita non hanno diritto a differimento e sono autorizzati soltanto a discutere la causa nello stato in cui si trova, senza poter presentare documenti o proporre altre prove. Essi non possono provocare la verifica delle scritture private che già risultassero fra le altre parti riconosciute o verificate. Neppure possono opporre eccezioni d'incompetenza o di nullità di atti, salvo che si tratti di eccezione su cui il giudice ha il dovere di pronunciare d'ufficio.

217. Al contumace può essere deferito d'ufficio l'interrogatorio; l'ordinanza relativa gli è notificata nella forma della citazione.

218. Se si fa luogo ad atti di istruzione, devono essere notificati al contumace, nella forma della citazione, le ordinanze e gli avvisi di comparizione per rispondere all'interrogatorio o prestare giuramento. Nessun'altra notificazione è necessaria.

Il contumace s'intende che consenta agli atti di istruzione proposti; il giudice può ricusare di ammetterli solo quando esista un espresso divieto di legge.

219. Il contumace ha sempre facoltà di impugnare la sentenza in via principale o incidentale, e di impugnare con essa le ordinanze pronunciate nel corso del processo, a sensi dell'art. 62, non ostante la mancata riserva di impugnazione.

TITOLO QUINTO.

Dell'intervento del ministero pubblico.

220. Gli atti del processo sono comunicati prima della discussione al ministero pubblico, se non sia parte in causa, quando la controversia abbia per oggetto:

- 1° lo stato di una persona;
- 2° l'interesse di una istituzione pubblica di beneficenza o di altro ente soggetto a vigilanza o tutela governativa;
- 3° la celebrazione, la nullità, o lo scioglimento del matrimonio;
- 4° l'interesse di minorenni nelle cause per separazione di coniugi, o in genere in quelle di minorenni posti sotto tutela;
- 5° le domande di rettificazione o modificazione di atti dello stato civile;
- 6° gli interessi di assenti;
- 7° le eredità giacenti;
- 8° il difetto assoluto di giurisdizione.

221. La comunicazione è fatta almeno cinque giorni prima dell'udienza stabilita per la discussione. Il pubblico ministero può chiedere un differimento.

222. Le conclusioni sono motivate e redatte in iscritto. Sono comunicate al relatore, al presidente e ai procuratori costituiti almeno un giorno prima della discussione.

I procuratori possono far registrare nel foglio di udienza i loro rilievi sulle conclusioni del pubblico ministero e farne oggetto di esame nella discussione.

Il pubblico ministero ha la parola dopo i difensori delle parti.

223. Se le sue conclusioni non sono accolte, il pubblico ministero ha facoltà di proporre appello o ricorso per cassazione nelle forme ordinarie, nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di cui il cancelliere deve comunicargli il dispositivo.

L'impugnazione non può essere proposta se vi è già quella della parte soccombente, la quale deve notificarla al pubblico ministero che trasmette le proprie osservazioni all'ufficio superiore presso la corte di appello o di cassazione.

L'impugnazione proposta a sensi della prima parte di questo articolo ha tutti gli effetti legali anche nei rapporti fra le parti.

TITOLO SESTO.

Della sentenza.

CAPO I.

Formazione e notificazione della sentenza.

224. La sentenza è deliberata in camera di consiglio dai giudici intervenuti all'udienza, nel numero stabilito dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Se il numero degli intervenuti all'udienza eccede quello stabilito, la sentenza è deliberata coi voti del presidente, del relatore e del giudice o dei giudici di anzianità maggiore.

Se non è stato nominato il relatore, partecipano alla votazione, insieme col presidente, i giudici più anziani per i quali non sia stata fatta dichiarazione di astensione nel foglio di udienza.

La trasgressione di questa regola produce la nullità della sentenza e può dar motivo a provvedimenti disciplinari.

225. Prima di deliberare la sentenza può essere commesso l'incarico a uno dei giudici di studiare gli atti e documenti per riassumere in camera di consiglio i fatti e le questioni proposte. Se è stato nominato un relatore spetta a lui questo ufficio. Tutti i giudici hanno diritto di esaminare gli atti e documenti prima della votazione.

Il relatore o il giudice incaricato, propone la deliberazione. Il presidente apre e regola la discussione e raccoglie i voti.

226. Se sono proposte, per la causa, o per singole questioni, più di due risoluzioni, il presidente ne pone ai voti una, che è eliminata se non ottiene la maggioranza dei consensi. Quando per successive eliminazioni rimane una sola proposta, si intende che questa abbia il consenso della maggioranza.

227. Il presidente redige immediatamente il dispositivo della sentenza con la data e i nomi dei votanti, e lo sottoscrive. Delega la redazione dei motivi a uno dei giudici della maggioranza, dando preferenza al relatore se appartiene ad essa. La minuta della motivazione, deve essere compiuta nel termine improrogabile di venti giorni.

Il presidente rivede la minuta e controlla sotto la propria responsabilità l'osservanza delle norme a cui l'estensore deve uniformarsi. Indi vi appone il *visto* e la data, e la consegna insieme col dispositivo al cancelliere, il quale controfirma il dispositivo, lo pubblica mediante lettura nella prima udienza successiva e provvede per la redazione della sentenza in forma legale.

228. Nella sentenza devono essere esposti in modo chiaro ma rigorosamente compendiosa i motivi di fatto e di diritto dai quali è giustificata la deliberazione contenuta nel dispositivo. Sono vietate assolutamente le dissertazioni dottrinali e le citazioni di autori. Devono essere indicati con precisione gli articoli di legge sui quali si fonda la motivazione, specialmente quando sia stata oggetto di disputa la norma giuridica applicabile al caso.

229. Presso il ministero della giustizia deve essere stabilito un ufficio di controllo dell'osservanza uni-

forme e costante delle norme contenute nei due articoli precedenti.

230. Il funzionario o addetto a uffici giudiziari con qualsiasi grado o funzione, che dà notizie su quanto è deliberato o discusso nella camera di consiglio, o comunica il tenore di una sentenza prima che sia pubblicata è dispensato immediatamente dal servizio o dalla carica e non vi può essere riammesso.

Questa disposizione vale per le sentenze di tutte le autorità giudiziarie e di ogni altro organo di giurisdizione.

231. La redazione legale della sentenza deve contenere:

1° i nomi e cognomi dei magistrati che l'hanno deliberata;

2° i nomi, cognomi o altri modi di identificazione delle parti, quali risultano dagli atti, con i nomi e cognomi dei loro procuratori;

3° le conclusioni che sono state lette alla udienza di discussione, e ripetute nella comparsa finale; sono anche menzionate quelle proposte oralmente e registrate nel foglio dell'udienza.

4° le conclusioni presentate dal ministero pubblico;

5° i motivi in fatto e in diritto e il dispositivo;

6° la data di deliberazione (anno, mese, giorno) e quella di pubblicazione;

7° le sottoscrizioni dei magistrati deliberanti e del cancelliere.

Se è sopraggiunto un impedimento legittimo per cui qualcuno dei magistrati votanti non possa sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione prima delle sottoscrizioni degli altri.

Le sottoscrizioni devono essere tutte uniformi e consistere semplicemente nel nome e cognome per intero.

Il cancelliere iscrive nei registri la sentenza subito dopo la sottoscrizione, provvede alla registrazione e alla spedizione delle copie e degli estratti quando ne sia richiesto.

232. La notificazione della sentenza per l'effetto di far decorrere il termine per l'impugnazione può essere eseguita per estratto contenente gli elementi indicati ai numeri 1, 2, 6, dell'articolo precedente, oltre il dispositivo.

La notificazione è fatta ai procuratori costituiti, o in caso di mancanza o contumacia, nella forma stabilita per la citazione. Al procuratore che rappresenta più parti si notifica un solo estratto.

Quando sia stata autorizzata la citazione per pubblici proclami si può con questa stessa forma notificare la sentenza alle parti che non hanno costituito procuratore.

233. Chi vuole eseguire la notificazione anche all'effetto dell'esecuzione forzata, deve far notificare la copia integra della sentenza, osservate per il resto le norme dell'articolo precedente.

CAPO II.

Rettificazione della sentenza.

234. Le omissioni o gli errori che si verificano nella redazione della sentenza, in contravvenzione all'articolo 231, meno per quanto riguarda i motivi e il dispositivo, sono riparati mediante la rettificazione. Essa è proposta dalle parti di accordo, ovvero da una parte con ricorso notificato ai procuratori delle altre parti che hanno cinque giorni di tempo per far notificare un controricorso. Il ricorso e il controricorso sono depositati nella cancelleria entro il giorno successivo alla notificazione rispettiva.

235. Con lo stesso procedimento può essere provveduto per i seguenti oggetti:

1° la rettificazione, nella motivazione o nel dispositivo, di semplici errori di date, di cifre, o di calcolo, che risultino manifesti;

2° il coordinamento fra la motivazione e il dispositivo, se apparisca mancante nella prima l'esame di un punto di controversia su cui è provveduto nel secondo, o viceversa;

3° la deliberazione sulle spese, nel caso che siasi ommesso di provvedervi.

236. La domanda è trattata in camera di consiglio. L'ordinanza è annessa all'originale della sentenza e può essere impugnata solo in unione a questa.

Se la domanda è accolta, l'ordinanza determina il testo preciso della rettificazione; il cancelliere deve

spedirne sempre copia insieme con quella della sentenza. Se è chiesto il semplice estratto della sentenza, il cancelliere deve indicarvi il provvedimento di rettificazione e riferirne la parte che sia necessaria.

237. Una volta proposta l'impugnazione della sentenza, non è più ammessa domanda di rettificazione.

Il procedimento regolato in questa sezione è applicabile alle sentenze della corte di cassazione.

TITOLO SETTIMO.

Delle spese.

238. La parte soccombente è condannata nelle spese del processo. Qualora il giudice ravvisi temeraria la lite può condannarla pure al pagamento di una somma determinata a suo prudente arbitrio, nella sentenza, a titolo di indennità.

239. Quando la lite sia tra prossimi congiunti, o concorrano altri giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte. Questo provvedimento si applica a favore delle pubbliche amministrazioni che abbiano sostenuto una lite non temeraria.

240. Non si pronuncia condanna a pagamento di diritti e onorari nei procedimenti in cui le parti sono autorizzate dalla legge a comparire senza assistenza o rappresentanza di difensore.

241. Quando le parti soccombenti condannate al rimborso delle spese sono più, l'obbligo del pagamento è solidale, e il debito si ripartisce fra loro per capi, salvo che la sentenza stabilisca una ripartizione diversa.

242. La condanna alle spese comprende i diritti e onorari dei difensori. Non è valido alcun pagamento fatto per questo titolo alla parte senza la presenza o il consenso scritto del difensore.

Non è ammessa compensazione di questo debito con i crediti della parte condannata, prima che siano soddisfatte le ragioni dei difensori.

243. La tassazione delle spese è fatta dal presidente del collegio che ha deliberato la sentenza, sulla nota presentata dal procuratore della parte

creditrice. Quando occorra, deve essere unito il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati.

Il decreto del presidente è titolo esecutivo a favore dei difensori, per le rispettive ragioni; col consenso dei medesimi, vale anche a favore del cliente. In pendenza dei termini per appellare o ricorrere per cassazione contro la sentenza e del giudizio sulle impugnazioni, ne rimane sospesa l'esecutività, ma può essere accordato un provvedimento conservativo.

244. Se il magistrato che dovrebbe tassare le spese non può, per qualsiasi motivo, adempiere tale ufficio, la tassazione è fatta dal presidente del tribunale.

245. La tassazione delle spese può essere impugnata soltanto insieme con la sentenza; l'impugnazione è proposta in forma di incidente, che va unito al giudizio principale, se la sentenza è stata impugnata prima che sia pronunciato il decreto di tassazione.

246. Gli avvocati e procuratori, gli arbitri, e simili, si provvedono col procedimento di ingiunzione per le somme loro dovute dai clienti, o mandanti rispettivi, o dalle parti a carico delle quali è posta l'anticipazione di spese o funzioni giudiziarie.

TITOLO OTTAVO.

Il procedimento abbreviato, ossia per ingiunzione.

247. Chi è creditore di una somma o della prestazione di merci o altre cose fungibili, presentando una prova scritta del credito può ottenere ingiunzione giudiziale di pagamento contro un debitore dimorante nel regno o nelle colonie.

Se l'adempimento della obbligazione dipende da una controprestazione, deve essere data la prova di averla eseguita.

248. Il decreto d'ingiunzione è pronunciato, su ricorso del creditore, dal presidente del tribunale competente per l'azione ordinaria di pagamento.

Al ricorso sono uniti il mandato al procuratore e i documenti, che rimangono poi depositati in cancelleria durante il termine stabilito per la opposizione.

249. Se il presidente non crede di accogliere la domanda, ne dichiara i motivi nel decreto.

Qualora la accolga, ingiunge al debitore, identificato nel ricorso, di adempiere la obbligazione nel termine di quindici giorni dalla notificazione, salvo che, per motivi eccezionali, riconosca opportuno assegnarlo più breve, oppure di proporre opposizione nel termine stesso.

250. Nei casi che non ammettono dilazione, può essere autorizzato col decreto medesimo il sequestro, da eseguirsi anche prima della notificazione.

251. L'opposizione è proposta nel termine stabilito, mediante processo verbale ricevuto dal cancelliere, con indicazione dei motivi. Entro il giorno successivo il processo verbale è notificato per copia al procuratore dell'altra parte, con citazione a comparire in termine non maggiore di dieci giorni.

La inosservanza di ciascuna di queste disposizioni produce la decadenza dell'opposizione, la quale non può essere rinnovata.

252. Sulla opposizione regolarmente proposta si inizia il giudizio nella forma ordinaria.

Il creditore può chiedere al presidente di essere autorizzato, in pendenza del giudizio, a procedere all'esecuzione forzata, con o senza cauzione. L'autorizzazione è revocata se il debitore presta cauzione.

253. Se l'opposizione non è proposta, o è decadata, il cancelliere ne fa menzione a piedi nella copia del decreto spedita al creditore, la quale così acquista forza di titolo esecutivo e abilita all'iscrizione di ipoteca giudiziale.

254. Nel caso preveduto nell'articolo precedente, è ammessa l'opposizione agli atti successivi soltanto a norma delle disposizioni sulla esecuzione forzata. Tale opposizione non sospende in nessun caso l'esecuzione se non vi è ordine dell'autorità giudiziaria, e non sia prestata cauzione.

255. Il procedimento per ingiunzione si applica per conferire forza esecutiva alle cambiali e agli altri titoli parificati, osservate le disposizioni del codice di commercio quanto alle relative controversie.

256. Il procedimento medesimo si applica per i crediti a titolo di spese o compensi professionali, giudiziali e stragiudiziali, anche per affari o procedimenti diversi, degli avvocati, procuratori, periti e arbitri, verso i proprii clienti o mandanti.

257. Qualora, dopo un primo procedimento di esecuzione, il credito, in tutto o in parte, sia insoluto e si proceda ad altri atti esecutivi, non è ammessa opposizione se non per la forma degli atti medesimi o per la misura residua del credito.

258. Se la prestazione è dovuta in merci o altre cose, il creditore dichiara nel ricorso la somma che ritiene equivalente, agli effetti della esecuzione forzata. In caso di opposizione al decreto, la sentenza che pronuncia sulla medesima determina pure la somma esigibile in luogo della prestazione.

LIBRO SECONDO.

Mezzi per impugnare le sentenze.

TITOLO PRIMO.

Regole generali.

259. Le sentenze pronunciate in primo grado di cognizione possono essere impugunate mediante l'appello, se la legge non ne stabilisce la inappellabilità, o non ammette direttamente il ricorso per cassazione.

Le sentenze pronunciate in grado di appello e tutte quelle delle corti d'appello possono essere impugunate mediante il ricorso per cassazione, salvo espressa disposizione di legge in contrario.

260. La rinuncia preventiva all'appello o al ricorso per cassazione, convenuta per iscritto, è valida per tutte le sentenze pronunciate nella causa a cui si riferisce. Essa non impedisce l'istanza per revisione, che può essere proposta contro una sentenza convenzionalmente inappellabile come se fosse pronunciata in grado di appello.

261. L'autorità della cosa giudicata si costituisce col rigetto del ricorso per cassazione, o con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ovvero col compimento del termine stabilito per la impugnazione della sentenza.

Si costituisce anche con l'accettazione espressa della sentenza soggetta tuttora a impugnazione, ovvero con l'accettazione tacita risultante da un fatto il quale sia incompatibile con la volontà di valersi della impugnazione.

L'autorità della cosa giudicata non può essere invalidata se non in via straordinaria mediante la

domanda di revisione o l'opposizione del terzo, a norma dei titoli quarto e quinto di questo libro.

262. In pendenza del termine per appellare e del giudizio d'appello, la sentenza può essere eseguita solo quando sia stata concessa la facoltà di eseguirla provvisoriamente, con o senza cauzione.

La parte soccombente può chiedere, col procedimento incidentale, anche prima di proporre l'appello, che sia inibita l'esecuzione provvisoria senza cauzione. Il presidente della corte d'appello può inibire l'esecuzione ovvero prescrivere la cauzione.

263. In pendenza del termine per ricorrere alla corte di cassazione e del giudizio sul ricorso la sentenza può essere eseguita, a meno che nella medesima ne sia espresso il divieto. La sentenza può anche prescrivere una cauzione.

Se la sentenza nulla disponga in proposito, il divieto di esecuzione o l'ordine della cauzione può essere pronunciato dal presidente della corte di cassazione a istanza della parte che abbia proposto il ricorso e sentito l'avvocato dell'altra parte, se costituito.

264. Il termine per impugnare una sentenza è perentorio e decorre dalla notificazione, salvo che la legge disponga una diversa decorrenza.

Se dalla pubblicazione della sentenza è trascorso un termine eguale a quello stabilito per la perenzione, l'azione di impugnazione è estinta e non può rivivere per effetto della successiva notificazione.

In ogni caso la decadenza ha luogo di diritto e deve essere dichiarata anche di ufficio.

Qualora sia manifesto per pubblica notorietà un impedimento di forza maggiore, può essere ritenuta valida l'impugnazione notificata entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, purchè dell'impedimento sia fatta specifica menzione nell'atto della impugnazione.

265. Se avviene la morte della parte interessata a impugnare la sentenza, nel corso del termine, è concessa agli eredi una proroga di trenta giorni.

266. La impugnazione è inammissibile se non è notificata, entro il termine perentorio, a tutte le parti comparse nel giudizio anteriore, presso i procuratori in esso costituiti. Ai contumaci può essere

notificata per posta, o nella forma in cui fu notificata la citazione; ma la mancanza di questa notificazione non rende inammissibile l'impugnazione.

Ciascuna parte a cui è notificata l'impugnazione, e in ogni caso il contumace, può proporre in via incidentale le istanze di annullamento o di riforma che reputa di suo interesse. Chi non comparisce o non propone tali istanze, s'intende che accetta la sentenza per quanto lo riguarda, salva l'eventuale applicazione dell'articolo seguente.

Qualora più impugnazioni siano state proposte in forma principale devono essere riunite e decise con unica sentenza; la inosservanza di questa regola rende inammissibili le istanze che venissero in discussione dopo una prima sentenza.

267. La decisione di riforma o di annullamento di una sentenza, o dei singoli suoi capi, giova a quelli che l'hanno domandata. Giova inoltre, anche se non sono comparsi, o se furono estranei al processo, a coloro:

1° che hanno un interesse dipendente essenzialmente da quello della persona che ottenne la riforma o l'annullamento;

2° che sono stati attori o convenuti colla persona suddetta, qualora la materia della controversia sia indivisibile;

3° che erano stati condannati in solido con la persona che ottenne la riforma o l'annullamento della condanna.

Nei casi indicati ai numeri 2 e 3 la presente disposizione non si applica qualora la riforma o l'annullamento abbia avuto causa soltanto da motivi esclusivamente personali dell'appellante o ricorrente.

Se non si verificano altri motivi in contrario, la accettazione espressa o tacita della sentenza non impedisce l'applicazione di questo articolo rispetto ai casi indicati nei numeri 1 e 2.

268. Col passaggio in giudicato della sentenza definitiva decade di pieno diritto la facoltà di impugnare una sentenza interlocutoria, o la impugnazione in corso contro la medesima.

Se sono pendenti nello stesso grado di giudizio le impugnazioni contro la sentenza interlocutoria e la definitiva, devono essere riunite e decise con unica sentenza.

Se sono pendenti in grado di giudizio diverso, deve essere sospeso il giudizio in grado di appello nell'attesa della decisione sul ricorso per cassazione o sulla domanda di revisione.

269. Se contro una sentenza sono pendenti il ricorso per cassazione e la domanda di revisione, la decisione intorno a questa deve precedere; e qualora la domanda sia accolta il ricorso è dichiarato inammissibile.

TITOLO SECONDO.

L'appello.

270. Il termine per appellare dalle sentenze dei tribunali e dei pretori, è di giorni trenta; dalle sentenze dei conciliatori è di giorni dieci.

Vi sono inoltre termini speciali stabiliti con particolari disposizioni di legge.

271. L'appello è proposto con atto di citazione che ne accenna i motivi e indica con precisione i capi della sentenza dei quali è domandata la riforma; mancando tale indicazione, l'appello ha effetto generale.

La indicazione specifica dei capi impugnati stabilisce l'accettazione di quelli non impugnati.

Nell'atto di appello deve essere nominato il procuratore; in caso di inosservanza, le notificazioni possono essere fatte al procuratore costituito in primo grado, o in sua mancanza presso il cancelliere del giudizio di appello.

272. Ciascun appellato può valersi della facoltà di abbreviare il termine di comparizione. L'atto relativo è notificato a tutte le altre parti nella forma stabilita per l'appello; all'appellante deve essere notificato in conformità dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

273. Ciascun appellato può chiedere con appello incidentale la riforma nel proprio interesse di qualsiasi capo della sentenza.

L'appello incidentale è proposto a pena di decadenza mediante comparsa comunicata alla prima

udienza, a tutti i procuratori costituiti, qualora non sia stato proposto con l'atto menzionato nell'articolo precedente.

L'appello incidentale può essere proposto non ostante l'antecedente rinuncia espressa o tacita a impugnare la sentenza.

274. L'appello incidentale non ha effetto se è rigettato l'appello principale perchè proposto fuori termine. La rinuncia all'appello principale, anche anteriore all'udienza, o il suo rigetto per qualsiasi altro motivo, non preclude il diritto di proporre l'appello incidentale, e non lo pregiudica se già proposto.

275. Se gli appellanti, principali o per incidente, non compariscono nell'udienza stabilita per la discussione, l'appello è rigettato a domanda delle altre parti interessate. Se taluni compariscono e altri non compariscono, l'appello è rigettato riguardo a questi ultimi, salvo che sia applicabile l'art. 267. Sulle domande delle parti comparse si provvede come di ragione.

Si intende non comparsa la parte tanto se sia contumace quanto se il procuratore costituito non si presenti all'udienza stabilita per la discussione.

276. Nel giudizio di appello si possono proporre nuove domande, soltanto accessorie o complementari di quelle proposte in prima istanza. Si possono proporre altresì nuove eccezioni e difese; ma qualora risulti che queste avrebbero potuto essere dedotte in primo grado, e siano accolte, le spese del giudizio di appello devono essere compensate in tutto o in parte.

È permesso a ciascuna parte di presentare nuovi documenti e proporre nuovi mezzi di prova purchè giustifichi di non essere stata in grado di valersene nel precedente grado di giudizio. In nessun caso è permesso di far sentire testimoni, anche su nuovi fatti, se la prova testimoniale fu eseguita in prima istanza.

277. L'autorità giudiziaria può ammettere l'intervento volontario del terzo in grado di appello, quando serva a prevenire un'opposizione di terzo o un'azione di rivalsa fra una delle parti e il terzo, purchè non debba essere ritardato il giudizio sull'appello e non occorran atti particolari d'istruzione.

278. La decisione definitiva della lite deve essere rimandata al giudice di primo grado nel solo caso che sia riformata la sentenza con la quale esso ha dichiarato la propria incompetenza.

Qualora, dichiarando incompetente il primo giudice, quello di appello riconosca la propria competenza a decidere in primo grado, ritiene la causa per il giudizio di merito, ma può sospendere la decisione definitiva fino che quella sulla competenza sia passata in giudicato, provvedendo frattanto agli atti di istruzione e di conservazione che occorrono.

279. Per tutto ciò che non è specialmente regolato in questo capo, si osservano in grado di appello le disposizioni del libro primo, anche per quanto concerne la formazione e notificazione della sentenza.

Se la causa sia cancellata dal ruolo a termini dell'articolo 27, decadono di pieno diritto l'appello principale e quello incidentale. La decadenza è dichiarata con ordinanza inserita nel foglio di udienza, non soggetta a verun reclamo.

TITOLO TERZO.

Il ricorso per cassazione.

CAPO I.

Disposizioni organiche generali.

280. La corte di cassazione, esercita la giurisdizione civile in due sezioni, che possono tenere udienze contemporanee.

Essa giudica in sezione ordinaria o in adunanza generale.

281. La sezione ordinaria delibera col numero invariabile di sette votanti. Se interviene un maggiore numero, votano col presidente e col relatore i cinque consiglieri più anziani per i quali non sia dichiarato un motivo di astensione.

Analoghe regole si osservano per l'adunanza generale, che delibera col numero invariabile di quindici votanti.

282. L'adunanza generale è composta del presidente, dei consiglieri incaricati delle relazioni e degli altri designati dal presidente fra i componenti delle due sezioni.

283. La ripartizione dei consiglieri fra le due sezioni è stabilita dal presidente per la durata di sei mesi, il 1° ottobre e il 1° aprile di ogni anno.

I presidenti di sezione presiedono nell'una e nell'altra sezione le udienze assegnate a ciascuno nella formazione del ruolo; possono essere anche incaricati di presiedere l'adunanza generale.

284. La corte di cassazione delibera in camera di consiglio, quando su proposta del procuratore generale o del relatore debba essere pronunciata la inammissibilità del ricorso principale e dell'incidentale, o la perenzione. Se i motivi di inammissibilità riguardino solo il ricorso principale e vi sia ricorso incidentale, o riguardino solo il ricorso incidentale, la trattazione segue le norme ordinarie.

Giudica pure in camera di consiglio sulle istanze per regolamento di competenza, sui conflitti di attribuzione e di giurisdizione e sui ricorsi contro i provvedimenti dati nei procedimenti speciali.

L'ammissione della rinuncia è pronunciata con ordinanza in camera di consiglio nella quale la corte provvede pure sulle spese, a termini dell'articolo 205.

285. Il procuratore generale, in persona o per mezzo di un suo sostituto, assiste a tutte le udienze della corte di cassazione e alle deliberazioni della medesima. Presenta conclusioni scritte nei casi stabiliti dalla legge.

CAPO II.

Dell'adunanza generale.

286. La corte di cassazione in adunanza generale è giudice supremo della competenza; come tale conosce del conflitto di attribuzione fra l'amministrazione attiva e la giurisdizione ordinaria.

Il conflitto di attribuzione è proposto direttamente al giudizio della corte di cassazione con ricorso della stessa amministrazione, quando sia

convenuta o intervenuta nel giudizio, salvo che preferisca opporre l'incompetenza nella via processuale ordinaria.

Il ricorso non è ammissibile dopo la sentenza definitiva in primo grado.

Il ricorso, con gli atti e documenti, è presentato al presidente, il quale, riconosciutane l'ammissibilità, ordina la sospensione del giudizio, stabilisce il termine entro il quale, a pena di decadenza, il ricorso stesso, insieme al decreto, deve essere notificato alle altre parti, il termine successivo per la presentazione del controricorso, e l'udienza nella quale la corte si riunirà in camera di consiglio per deliberare. Qualora la corte ravvisi che allo stato degli atti non possa essere decisa la questione di competenza rimette le parti a discuterla nella via processuale ordinaria. Egualmente provvede nel caso di decadenza per mancata osservanza delle disposizioni che precedono.

287. La corte di cassazione, in adunanza generale, come giudice supremo della competenza, conosce altresì:

1° della istanza per regolamento di competenza e del conflitto positivo o negativo di giurisdizione fra organi di giurisdizione speciale, o fra questi e la giurisdizione civile ordinaria, osservate, per il regolamento di competenza, le norme generali di questo codice, in quanto applicabili;

2° del ricorso proposto contro la decisione di un organo di giurisdizione speciale per assoluto difetto di sua giurisdizione sulla materia; tale ricorso non è ammesso quando si tratta di organi istituiti con funzione arbitrale temporanea, salvo espressa disposizione di legge;

3° del ricorso contro una sentenza dell'autorità giudiziaria, quando in relazione al medesimo si debba decidere se la giurisdizione ordinaria è competente a pronunciare sulla materia controversa, tanto nel caso che la questione sia proposta dal ricorrente quanto se sorga in qualsiasi altro modo, anche per iniziativa ufficiale.

Nel caso considerato al n. 3, qualora sia dichiarata la competenza, gli altri motivi del ricorso, che spettino alla cognizione della sezione ordinaria, sono decisi nella medesima sentenza coi voti del

presidente, del relatore, e dei cinque consiglieri anziani presenti.

288. In tutti i casi considerati nei due articoli precedenti, la decisione costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza, ma non preclude la questione sulla proponibilità dell'azione per motivi di merito.

289. Nell'esercizio della giurisdizione civile l'adunanza generale conosce del ricorso col quale, in seguito ad annullamento e rinvio, sia impugnata la sentenza per avere deciso in difformità dalla decisione di annullamento.

In questo caso tutti i motivi del ricorso, anche se indipendenti da quello sopra indicato, sono decisi dall'adunanza generale. Il magistrato al quale sia rinviata la decisione definitiva ha l'obbligo di uniformarsi per tutti i punti alla sentenza della corte di cassazione.

290. Se le sezioni ordinarie hanno deciso uno stesso punto di diritto in senso difforme, il presidente della corte, di ufficio o su richiesta del procuratore generale o di una parte, rimette alla adunanza generale la decisione di un nuovo ricorso che riproponga la medesima questione. Le sezioni dovranno in seguito uniformarsi alla massima stabilita nell'adunanza generale, salvo che in altri casi la stessa adunanza generale abbia a modificare la propria giurisprudenza.

All'adunanza generale devono essere chiamati, quando sia possibile, i magistrati che hanno redatto le sentenze difformi e quelli che hanno presieduto le udienze.

Si osserva la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

CAPO III.

Provvedimenti soggetti a ricorso e motivi di ricorso.

291. Oltre quanto è disposto nell'articolo 259, spetta alla corte di cassazione di pronunciare:

1° sui ricorsi contro provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei procedimenti speciali, compresi

quelli di giurisdizione volontaria, dopo esauriti i reclami conceduti da questo codice o da altre leggi, ovvero quando non sia ammesso alcun reclamo;

2° la risoluzione di conflitti positivi o negativi e il regolamento di competenza fra due o più tribunali, due o più corti di appello, o fra autorità giudiziarie di grado diverso.

292. Il ricorso per cassazione può essere proposto contro le sentenze delle autorità giudiziarie:

1° per incompetenza; se non si tratti di incompetenza assoluta dell'autorità giudiziaria, l'eccezione deve essere stata proposta nel grado di giudizio precedente;

2° per violazione o falsa applicazione della legge, in relazione alla materia controversa;

3° per mancata osservanza, o violazione, negli atti del giudizio antecedente, o nella sentenza, delle forme e dei termini aventi sanzione di nullità o decadenza. Se il vizio concerne gli atti del giudizio, l'eccezione deve essere stata opposta espressamente nel grado anteriore;

4° per violazione dell'autorità della cosa giudicata, se la eccezione sia stata proposta nel grado anteriore, presentando ivi la sentenza sulla quale è fondata;

5° per mancanza assoluta di accertamento e di esame intorno a un punto di fatto che fu oggetto di specifica discussione fra le parti qualora la corte riconosca l'influenza decisiva del medesimo sulla definizione in diritto della controversia.

La mancanza o insufficienza di motivazione in diritto intorno ai fatti accertati nella sentenza è supplita dalla corte di cassazione, che pronuncia poi come di ragione sui motivi del ricorso.

293. I provvedimenti dati nei procedimenti speciali possono essere impugnati, oltre che per i motivi indicati nell'articolo precedente, anche per l'eccesso di potere che sia stato commesso mediante disposizioni che esorbitano dall'oggetto del procedimento o dai fini della domanda, ovvero mediante il rifiuto di provvedere in relazione alla materia e allo scopo del procedimento.

CAPO IV.

Procedimento avanti la corte di cassazione.

294. Il termine per ricorrere contro una sentenza è di giorni quaranta, che si computano dalla notificazione, salvo che la legge stabilisca una decorrenza diversa, o che si sia verificata l'estinzione della azione di impugnazione a norma del primo capoverso dell'articolo 264.

Il termine per ricorrere contro altri provvedimenti è di venti giorni che si computano dalla data dei medesimi.

295. Il ricorso è sottoscritto da un avvocato ammesso al patrocinio presso la corte di cassazione, ed è accompagnato dalla quietanza del deposito a titolo di multa, per il caso di rigetto, della somma di lire duecento se la sentenza impugnata è di pretura, di lire quattrocento se è di tribunale, di lire seicento in ogni altro caso, ivi compresi i ricorsi proposti nei procedimenti speciali e tutti quelli da decidersi in adunanza generale.

È esonerato dal deposito il ricorrente ammesso al patrocinio gratuito, o alla difesa gratuita per legge.

Sono pure esonerate le amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti dispensati dalla anticipazione delle tasse giudiziarie.

296. Il ricorso deve contenere l'esposizione succinta e chiara dei fatti e dei motivi di annullamento, specificando le disposizioni di legge sulle quali si fondano.

Deve contenere altresì l'indicazione dei nomi o delle altre generalità necessarie per identificare le parti e l'elenco degli atti e documenti che si comunicano o si presentano, fra i quali devono essere compresi la copia autentica della sentenza o del provvedimento che è oggetto del ricorso, la quietanza del deposito o il decreto di ammissione al patrocinio gratuito e il mandato all'avvocato.

Il domicilio è eletto di diritto presso l'avvocato. Se questi non risiede in Roma e non abbia ivi fatta speciale indicazione di domicilio nel ricorso, le notificazioni possono anche essere fatte al detto avvocato nella cancelleria della corte di cassazione.

297. Il ricorso contro una sentenza deve pure contenere, a sensi e per gli effetti della disposizione dell'articolo 62, la indicazione delle ordinanze pronunciate dal grado di giudizio anteriore che sono impugnate unitamente ad essa, con la specificazione dei motivi che alle medesime si riferiscono.

298. Il ricorso proposto contro una sentenza, o altro provvedimento pronunciato in contraddittorio, è notificato al procuratore costituito nel precedente grado di giudizio. Se il procuratore non fu costituito o se è venuto a mancare per qualsiasi causa, la notificazione è eseguita nei modi stabiliti per la citazione.

Se non vi fu contraddittorio, il ricorso è presentato con i documenti al cancelliere della corte di cassazione nel termine stabilito nell'articolo 294.

299. Entro venti giorni dalla notificazione il ricorso con i documenti e gli atti annessi deve essere consegnato al cancelliere della corte di cassazione, unitamente a due copie dell'elenco delle carte presentate. Il cancelliere restituisce una di tali copie con la sottoscrizione e il sigillo dell'ufficio, indicando la data del ricevimento.

Se vi è differenza fra le enunciazioni dell'elenco e il contenuto dei volumi presentati, il cancelliere ne fa specifico rilievo nell'elenco originale e nella copia che restituisce.

300. Se il ricorso è spedito per posta, il cancelliere restituisce pure per posta l'elenco menzionato nell'articolo precedente, con i rilievi che occorrono.

La trasmissione per posta può essere fatta, a spese del ricorrente, anche per mezzo della cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza o il provvedimento. In questo caso, il ricorso, con gli atti e documenti deve essere presentato al cancelliere della predetta autorità giudiziaria, con la richiesta di spedizione e con anticipazione della spesa relativa, almeno sei giorni prima della scadenza dei termini fissati nei due articoli precedenti.

La data della consegna è certificata a margine del ricorso e ne stabilisce la regolare presentazione, purchè l'invio per posta al cancelliere della corte di cassazione risulti effettuato non oltre il giorno successivo.

Le predette trasmissioni per posta si fanno sempre con raccomandazione o assicurazione e con ricevuta di ritorno.

Ogni altra comunicazione della cancelleria agli avvocati costituiti è fatta per lettera raccomandata.

301. La notificazione del ricorso deve essere fatta ai procuratori di tutte le parti, qualunque sia il loro interesse nei rapporti col ricorrente.

302. Chi ha avuto la notificazione del ricorso può far notificare all'avvocato del ricorrente un controricorso nel termine di venti giorni dalla scadenza di quello stabilito per il deposito del ricorso.

Nel medesimo atto può essere proposto un ricorso incidentale, per aderire a quello principale o per chiedere l'annullamento della sentenza per motivi di interesse proprio del controricorrente. Se vi è ricorso incidentale il termine è perentorio e la notificazione deve essere fatta a tutte le altre parti o ai loro avvocati costituiti. In questo caso, quanto al deposito per multa e a ogni altra formalità sono da osservare le norme stabilite per il ricorso principale.

Il controricorso, con gli atti e documenti annessi, compreso il mandato all'avvocato, e con l'elenco in doppio, è presentato in cancelleria entro quindici giorni dall'avvenuta notificazione. Se è spedito per mezzo della cancelleria dell'autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza, la consegna ad essa deve essere fatta entro dieci giorni.

303. Gli avvocati delle parti a cui fu notificato il ricorso, esibendo il mandato, che può essere quello conferito per il giudizio anteriore, hanno diritto di esaminare in cancelleria il ricorso e le carte che vi sono annesse.

L'avvocato del ricorrente ha eguale diritto rispetto alle carte depositate dalle altre parti.

304. Chi fa notificare il controricorso non può opporre la nullità di notificazione del ricorso, salvo il diritto di opporre la decadenza per decorso di termine e ogni altra eccezione di inammissibilità.

La decadenza del ricorso principale, per essere stato proposto dopo spirato il termine, rende inammissibile il ricorso incidentale; ogni altro motivo di inammissibilità non lo pregiudica. La rinuncia al ricorso principale non preclude il diritto di pro-

porre quello incidentale, e non lo pregiudica se già proposto.

305. Dopo dieci giorni dal ricevimento del controricorso o dalla scadenza del termine utile per la consegna, il cancelliere iscrive la causa nel registro di spedizione, assegnandole un numero progressivo secondo l'ordine cronologico di presentazione del ricorso. Nel registro deve essere indicata la data in cui avviene l'iscrizione.

Ciascuno degli avvocati costituiti ha quindi facoltà di presentare istanza al presidente perchè sia stabilita l'udienza di discussione. Il cancelliere ne fa annotazione nel registro, nel quale poi è indicata l'udienza fissata.

Qualora l'udienza fosse stata fissata nel decreto di abbreviazione dei termini, ne è pure fatta menzione nel registro.

306. Seguendo l'ordine cronologico delle domande, con preferenza per i casi urgenti, il presidente della corte stabilisce l'udienza per la discussione o per la trattazione in camera di consiglio, e nomina il relatore. Salvo eccezionali ragioni di urgenza l'udienza deve essere assegnata non prima di venti giorni. Il cancelliere comunica immediatamente le carte al procuratore generale che le restituisce entro dieci giorni, o entro la metà di quel termine minore di venti giorni che sia stato stabilito. Il cancelliere trasmette gli atti al relatore senza ritardo.

307. Almeno quindici giorni prima della udienza il cancelliere spedisce avviso agli avvocati, i quali possono fino al sesto giorno anteriore alla discussione presentare nella cancelleria una memoria a stampa, in tanti esemplari quanti occorrono per la distribuzione alla corte, al pubblico ministero e alle altre parti.

Nella memoria gli avvocati possono svolgere le ragioni delle rispettive istanze e difese, senza aggiungere alcun nuovo motivo di impugnazione; possono altresì esporre qualsiasi eccezione contro le istanze e difese delle altre parti.

Non si tiene conto di memorie compilate o presentate in modo non conforme alle disposizioni di questo articolo.

308. Quando vi siano ragioni di urgenza, il presidente può abbreviare tutti i termini successivi

alla notificazione del ricorso, e anche stabilire l'udienza per la discussione. Il decreto di abbreviazione deve essere notificato col ricorso se è pronunciato prima della sua notificazione, o col controricorso incidentale se è pronunciato a domanda del controricorrente.

309. Il ricorso, o il ricorso incidentale, è dichiarato inammissibile:

1° se non è stato notificato a tutte le parti costituite;

2° se è stato notificato o è consegnato alla cancelleria dopo spirato il termine rispettivamente stabilito;

3° se non è sottoscritto da un avvocato ammesso a patrocinare avanti la corte;

4° se non siano stati presentati insieme col ricorso, o col ricorso incidentale, la copia autentica della sentenza impugnata, la quitanza del deposito per multa o il decreto di ammissione al patrocinio gratuito, il mandato all'avvocato, gli atti e documenti necessari per l'esame dei motivi proposti.

La presentazione parziale, o dopo scaduti i termini, non ha alcun effetto.

Se la copia autentica della sentenza è presentata da altra delle parti, l'inammissibilità del ricorso resta sanata.

310. L'inammissibilità del ricorso principale o incidentale può essere pronunciata inoltre quando l'impugnazione sia fondata su motivi non compresi fra quelli menzionati negli articoli 287, 292 e 293, o se manchi nell'atto una sufficiente specificazione dei motivi di annullamento, in fatto e in diritto.

311. La discussione pubblica è aperta, nella udienza stabilita, con la lettura della relazione. Indi gli avvocati presenti pronunciano le rispettive arringhe nell'ordine stabilito dal presidente e il procuratore generale espone in seguito le proprie richieste.

312. La rinuncia al ricorso principale o incidentale può essere notificata fino al momento in cui viene iniziata la discussione orale. Può anche essere presentata all'udienza, insieme col mandato speciale che autorizza l'avvocato a fare la relativa dichiarazione.

313. Trascorsi due anni dalla iscrizione del ricorso sul ruolo di spedizione, senza che la domanda per discussione sia stata presentata, il cancelliere ne fa attestazione a margine o a piedi del ricorso e lo presenta, con gli atti, al presidente, il quale delega un consigliere per riferire in camera di consiglio. Il cancelliere ne dà avviso agli avvocati.

Non è permessa veruna dilazione o restituzione in termine. La corte dichiara la perenzione con ordinanza irrevocabile, senza intervento del pubblico ministero.

CAPO V.

Delle sentenze e delle ordinanze.

314. La corte di cassazione pronuncia sentenza sui ricorsi che sono discussi in udienza pubblica; delibera mediante ordinanza su quelli riferiti in camera di consiglio.

Per la votazione si osservano le norme stabilite per le sentenze dei tribunali e delle corti d'appello.

La decisione della corte è redatta immediatamente dal presidente su apposito registro o modulo, ed è sottoscritta da lui e dal relatore.

La corte può differire la deliberazione a un giorno posteriore a quello in cui ha luogo la discussione pubblica o la relazione in camera di consiglio.

I motivi della decisione sono compilati, nei dieci giorni successivi alla deliberazione, dal relatore, o da altro consigliere delegato a ciò dal presidente.

315. La sentenza contiene:

1° le indicazioni occorrenti per identificare tutte le parti, quali risultano dagli atti;

2° la data della sentenza impugnata e l'indicazione dell'autorità giudiziaria da cui fu pronunciata;

3° la menzione dell'avvenuta discussione, coi nomi del relatore, degli avvocati che vi hanno partecipato, del procuratore generale o del suo rappresentante intervenuto, e il tenore delle richieste dal medesimo presentate;

4° i motivi in fatto e in diritto, con la particolare indicazione degli articoli di legge violati o male applicati nel caso di annullamento;

5° le particolari indicazioni convenienti alle singole situazioni processuali, quando la domanda di annullamento sia proposta anche con uno o più ricorsi incidentali;

6° il dispositivo;

7° la data di deliberazione e quella di sottoscrizione;

8° le sottoscrizioni dei giudici e del cancelliere.

Se per impedimento di malattia, o per morte sopravvenuta, qualcuno dei giudici non può sottoscrivere, ne è fatta menzione prima delle altre sottoscrizioni.

316. Le disposizioni dell'articolo precedente sono osservate, in quanto applicabili, anche per la compilazione delle ordinanze. Queste sono sottoscritte soltanto dal presidente e dal cancelliere.

317. Subito dopo la sottoscrizione della sentenza o dell'ordinanza, il cancelliere ne comunica il dispositivo agli avvocati; della comunicazione è fatto cenno a piedi dell'atto, del quale dopo ciò può essere spedita copia.

318. La lettura dell'originale di una sentenza od ordinanza è permessa solo agli avvocati costituiti. Per qualsiasi altra persona occorre una speciale autorizzazione del presidente.

319. Gli atti che erano stati trasmessi per posta possono essere restituiti nello stesso modo a spese della parte.

320. La ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o perento un ricorso, o lo rigetta, se vi è deposito ne ordina la confisca a favore dell'erario; inoltre condanna il soccombente alla rifusione delle spese verso le altre parti, e al risarcimento dei danni in una somma determinata. L'onorario di avvocato è tassato nella sentenza.

Concorrendo giusti motivi, la corte può disporre la compensazione totale o parziale delle spese, e non pronunciare la condanna al risarcimento dei danni.

In nessun caso può essere riproposto il ricorso dichiarato inammissibile o perento.

321. La ordinanza che accoglie un ricorso per regolamento di competenza, o per risoluzione del conflitto di attribuzione o di giurisdizione, qualora non siavi stata opposizione, rinvia al giudice di cui

dichiara la competenza i provvedimenti sulle spese. In caso di opposizione può pronunciare condanna per le spese dell'incidente.

L'ordinanza che accoglie il ricorso relativo a un procedimento senza contraddittore, non pronuncia sulle spese; essa rinvia il ricorrente avanti l'autorità giudiziaria che emanò il provvedimento annullato, la quale deve rinnovarlo uniformandosi a quanto è disposto dalla corte di cassazione.

In tutti questi casi, la corte ordina la restituzione del deposito alla parte ricorrente che l'abbia eseguito.

322. La sentenza che accoglie il ricorso principale o l'incidentale, o entrambi, in tutto o in parte, annulla con rinvio o senza rinvio la sentenza impugnata, ordina la restituzione del deposito alla parte di cui è accolta la domanda e provvede come di ragione sulle spese, delle quali può anche pronunciare la compensazione o riservare la tassazione al giudice cui rinvia la causa.

323. L'annullamento senza rinvio è pronunciato:

1° quando la corte, in adunanza generale, dichiara il difetto assoluto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria o di un organo giurisdizionale speciale;

2° quando la corte, in adunanza generale o in sezione ordinaria, accoglie motivi di annullamento i quali precludono la possibilità legale di ulteriore provvedimento giurisdizionale sull'oggetto della controversia.

324. L'annullamento con rinvio è pronunciato quando la corte riconosce la competenza di un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello che ha deciso la causa. In questo caso la corte, rinviando le parti avanti il giudice competente, deve stabilire nel dispositivo se gli atti di istruzione eseguiti rimangono validi.

Qualora sia annullata la sentenza che abbia erroneamente dichiarata l'incompetenza, la causa è rinviata allo stesso giudice per la cognizione in merito.

325. Se la sentenza è annullata per vizi di forma propri esclusivamente di essa, la causa è rinviata alla stessa autorità giudiziaria, perchè rinnovi regolarmente la decisione, allo stato di atti in cui fu pronunciata la precedente.

Se l'annullamento è pronunciato per i motivi indicati nei numeri 2, 4 e 5 dell'articolo 292, la causa è rinviata ad altra autorità giudiziaria, avanti la quale è permessa soltanto una nuova discussione orale, con comunicazione di una memoria, rimanendo chiuso il processo nello stato di atti in cui fu pronunciata la sentenza annullata.

326. Se l'annullamento è pronunciato per mancata osservanza, nel grado di giudizio anteriore, delle forme o dei termini che la legge prescrive a pena di nullità o decadenza, anche se il vizio si riferisca a una ordinanza regolarmente impugnata, la causa è rinviata ad altra autorità giudiziaria; la corte stabilisce nella sentenza se una parte degli atti processuali conservi validità, e da qual punto, in questo caso, debba essere rinnovata la trattazione avanti il giudice di rinvio. La dichiarazione di annullamento totale o parziale deve essere espressa chiaramente nel dispositivo.

L'annullamento per i motivi considerati nel presente articolo dispensa dall'esame di quelli considerati nella prima parte dell'articolo precedente, a meno che lo si ravvisi opportuno in vista di particolari circostanze.

327. L'autorità giudiziaria a cui è rinviato il giudizio a norma dei due articoli precedenti deve essere di grado eguale a quella di cui si annulla la sentenza; e cioè il pretore di un mandamento vicino, una sezione diversa dello stesso tribunale o della stessa corte d'appello, o un tribunale o una corte d'appello fra i più vicini. La corte di cassazione può anche ordinare il rinvio allo stesso tribunale o alla stessa corte d'appello, composti di giudici diversi da quelli che deliberarono la sentenza annullata, quando ne sia manifesta l'opportunità per la più sollecita ed economica definizione della controversia.

328. Qualora dal dispositivo di una sentenza di annullamento con rinvio non risulti se gli atti anteriori, in tutto o in parte, rimangano validi, o se qualche capo della sentenza impugnata rimanga in vigore, la corte, composta degli stessi giudici quando sia possibile, provvede in camera di consiglio alla necessaria rettificazione, di ufficio o a richiesta del procuratore generale o di alcuno fra gli interessati.

Non occorrono notificazioni. La rettificazione è annotata a margine o a piedi della sentenza ed è sottoscritta dal presidente, dal consigliere relatore e dal cancelliere.

329. Per promuovere il giudizio di rinvio, devono essere citate tutte le altre parti che abbiano interesse alla decisione della controversia, nello stato in cui essa si trova dopo la sentenza della corte di cassazione. L'integrazione, quando occorra, deve essere ordinata anche d'ufficio.

La parte che promuove il giudizio deve comunicare la sentenza di annullamento, anche se ne sia avvenuta la notificazione.

Per ogni altro riguardo, nella trattazione e decisione della causa si osservano le norme proprie dei giudizi in grado d'appello, in quanto applicabili.

Se il giudizio di rinvio non è promosso nel termine di un anno, dalla data di sottoscrizione della sentenza, si verifica di diritto la perenzione del rapporto processuale, da dichiararsi anche d'ufficio.

CAPO VI.

Il ricorso del procuratore generale.

330. Quando nessuna delle parti, nè il pubblico ministero, abbia proposto ricorso nei termini, o vi sia stata rinuncia, decadenza, o perenzione, il procuratore generale può domandare alla corte di cassazione l'esame di una sentenza, per motivo di incompetenza, o difetto assoluto di giurisdizione, o per violazione o falsa applicazione di legge.

Il ricorso per il motivo del difetto assoluto di giurisdizione, è ammesso, anche nelle materie devolute al giudizio dell'adunanza generale. Non è ammesso contro una sentenza pronunciata in giudizio di rinvio.

331. Sul ricorso del procuratore generale la corte di cassazione delibera in adunanza generale in camera di consiglio, mediante un parere motivato sulla questione sottoposta. Tale parere, quando sia conforme alla richiesta, è comunicato dal procuratore generale al ministro della giustizia che ne ordina la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale del ministero*.

CAPO VII.

Disposizioni finali.

332. Tutte le sentenze di annullamento totale o parziale di una sentenza o di altro provvedimento, subito dopo la comunicazione del dispositivo agli avvocati, sono notificate per estratto, a cura del cancelliere e a mezzo di lettera raccomandata, all'autorità od organo giurisdizionale che pronunciò la decisione annullata. Il capo di quella autorità od organo, deve dare ricevuta della comunicazione al presidente della corte di cassazione, pure con lettera raccomandata.

Le inosservanze di questa disposizione possono dar luogo a provvedimenti disciplinari. Il controllo della sua esecuzione regolare spetta al presidente della corte di cassazione.

333. Le sentenze della corte di cassazione non sono soggette a revisione nè a opposizione del terzo.

TITOLO QUARTO.

La revisione.

CAPO I.

Disposizioni generali.

334. La revisione di una sentenza pronunciata in grado d'appello, o di una sentenza di primo grado inappellabile, o contro la quale non sia stato proposto l'appello nel termine di legge, può essere domandata per i seguenti motivi:

1° se per ambiguità o contraddizione nelle disposizioni della medesima, o fra queste e la motivazione, sorgano difficoltà all'atto della sua esecuzione;

2° se siano stati scoperti fatti dolosi della parte avversaria, o di chi abbia agito nel suo interesse, i quali abbiano determinato la decisione; è compresa tra i fatti dolosi la falsità del giuramento, delle deposizioni di testimoni o delle relazioni di periti, accertata con sentenza penale divenuta irrevocabile;

3° se la sentenza sia stata deliberata in base a documenti stati in seguito dichiarati o riconosciuti falsi, o che la parte soccombente ignorava essere stati riconosciuti o dichiarati falsi in precedenza;

4° se dopo la sentenza siasi recuperato qualche documento decisivo, di cui la parte non potè disporre per causa di forza maggiore o per fatto dell'altra parte;

5° se la sentenza è contraria ad altra precedentemente passata in giudicato, della quale la parte possa giustificare di avere ignorato l'esistenza durante la trattazione del giudizio anteriore.

Se è domandata la revisione di una sentenza che poteva essere appellata, è necessario che i motivi indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, si riferiscano a tempo posteriore alla scadenza del termine per l'appello.

335. Salvo che la data in cui si verifica un motivo di revisione risulti da una sentenza penale, l'accertamento della medesima, per rendere ammissibile l'istanza, è rimesso al prudente arbitrio dell'autorità giudiziaria, in base alle prove o alle presunzioni fornite dall'interessato.

336. È ammessa altresì l'istanza per revisione di una sentenza inappellabile o pronunciata in grado d'appello, per i seguenti motivi:

1° se abbia pronunciato su cosa non domandata;

2° se abbia aggiudicato più di quanto era stato domandato;

3° se abbia ommesso di pronunciare su qualche capo di domanda;

4° se non sia stato sentito il ministero pubblico in un caso nel quale era prescritto il suo intervento;

5° se la parte condannata in base a dichiarazioni emesse dal suo procuratore, ovvero inserite in un atto di usciere o ufficiale giudiziario senza costituire reato di falsità, possa dimostrare che esse erano contrarie alla verità e non autorizzate.

337. Nell'interesse di parti minorenni o di interdetti, può anche essere proposta istanza per revisione:

1° se il tutore o rappresentante non ha presentato, per qualsiasi ragione, documenti decisivi;

2° se in una questione di stato furono trascurati motivi di difesa, in fatto o in diritto, di importanza decisiva;

3° se nel giudizio sono state violate o non applicate le disposizioni vigenti in favore degli incapaci.

338. La revisione menzionata nell'articolo precedente può essere domandata anche se la sentenza era soggetta ad appello, qualora il termine per proporlo sia trascorso.

La domanda può essere proposta anche nell'interesse delle istituzioni di pubblica beneficenza, pregiudicate dalla condotta dei loro rappresentanti, nelle ipotesi menzionate ai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente.

CAPO II.

Procedimento per la revisione.

339. Il termine per proporre l'istanza di revisione è di quaranta giorni.

Esso decorre:

dalla scadenza del termine per appellare nei casi in cui è ammessa contro una sentenza appellabile; dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale quando il motivo è fondato sulla medesima;

dalla data in cui è stato scoperto un fatto doloso o è stata conosciuta la dichiarazione di falsità del documento, o è stato recuperato il documento decisivo, o si è acquistata conoscenza della regudicata preesistente;

dalla notificazione della sentenza, nei casi preveduti al n. 1 dell'articolo 334, per le sentenze inappellabili o pronunciate in grado di appello e in tutti quelli preveduti nell'articolo 336 e nel capoverso dell'articolo 338.

340. Nei casi preveduti all'articolo 337, il termine decorre dalla cessazione dello stato di incapacità o dalla morte dell'incapace.

341. La revisione è domandata con atto di citazione, all'autorità che ha pronunciato la sentenza; quando sia possibile, deve essere esaminata da giudici diversi, con assegnazione ad altra sezione o altrimenti. Concorrendo motivi eccezionali, il presidente della corte di cassazione, con provvedimento non motivato, destina altra autorità giudiziaria di eguale grado.

342. La domanda di revisione non sospende l'esecuzione della sentenza per i capi non compresi nella impugnazione. Può anche essere autorizzata dal presidente l'esecuzione dei capi soggetti a impugnazione, mediante una cauzione.

343. Se le circostanze non permettono un immediato giudizio di merito, l'autorità giudiziaria decide preliminarmente intorno all'ammissibilità dei motivi di revisione. Qualora li ammetta, in tutto o in parte, pronuncia ordinanza che può essere impugnata con la sentenza definitiva. Qualora li dichiari inammissibili pronuncia sentenza contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione della legge.

344. Nel caso preveduto al n. 5 dell'articolo 336, può essere ordinato, anche d'ufficio, l'intervento del procuratore, o ufficiale giudiziario o usciere.

345. Se i motivi di revisione risultano giustificati, la sentenza dichiara revocata in tutto o in parte quella impugnata e sostituisce le disposizioni revocate con quelle che ravvisa conformi a giustizia.

346. Se i motivi di revisione non risultano giustificati, la domanda è rigettata e la parte istante può essere condannata a pagare all'altra una somma non superiore alla ventesima parte del valore controverso, e non inferiore in ogni caso a 500 lire.

347. Contro la sentenza pronunciata sulla domanda di revisione è ammesso soltanto il ricorso ordinario per cassazione, salvo quanto è disposto nell'articolo 343 per il caso ivi contemplato.

TITOLO QUINTO.

Opposizione del terzo.

348. Un terzo può fare opposizione a sentenza pronunciata fra altre persone quando dall'esecuzione di essa possa derivare alterazione allo stato di un suo possesso o al godimento di un suo diritto.

349. L'opposizione è proposta con atto di citazione notificato a tutte le parti del precedente giudizio, avanti la stessa autorità che pronunciò la sentenza impugnata.

L'opposizione non può essere proposta se il giudizio fra le altre parti è pendente in grado di appello.

350. L'opposizione del terzo non impedisce fra le parti l'esecuzione della sentenza, a meno che la sospensione sia ordinata a istanza della parte condannata o del terzo con decreto del presidente.

Il presidente può anche imporre una cauzione.

351. La opposizione può essere proposta da un creditore ipotecario o privilegiato, per far revocare la sentenza che egli dimostri essere effetto di dolo o collusione in suo danno.

In questo caso l'opposizione deve essere proposta entro centottanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e la decisione giova o nuoce solamente al creditore che l'ha provocata.

352. Il giudizio sull'opposizione del terzo è sempre devoluto all'autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza impugnata. Possono decidere gli stessi giudici.

PARTE SECONDA

Procedimento di esecuzione

SOMMARIO DELLE RIFLESSIONI:

I. Il titolo esecutivo per eccellenza (la sentenza). — Gli altri titoli esecutivi. — La formula esecutiva. — La esecuzione forzata delle obbligazioni di *fare* e di *non fare*. — II. Le sentenze straniere come titoli esecutivi. — Il giudizio di delibazione. Riforme fatte e da fare. — III. L'espropriazione di beni immobili. Importanza e difficoltà del suo ordinamento. Vantaggiosa semplificazione che deriva dal sopprimere il precetto; come sostituirlo. — IV. Punti cardinali per lo svolgimento dell'istanza di autorizzazione a vendita: *a)* divisione della *competenza* fra la pretura e il tribunale; *b)* determinazione del prezzo di apertura dell'incanto; *c)* intervento e surrogazione di creditori, unione di istanze; *d)* bando e incanto. — V. Nuove regole circa il pagamento del prezzo. — VI. L'espropriazione a carico del terzo datore di ipoteca e del terzo possessore. — Le domande di terzi per separazione di proprietà o altro diritto reale. — VII. La insolvenza del compratore e il nuovo incanto. — VIII. Il giudizio di graduazione. — IX. Limiti e deroghe al diritto di espropriazione. — Impedimenti assoluti e temporanei. Stato di comunione. — X. La liquidazione del patrimonio di un debitore non commerciante. — Ragioni per escludere il fallimento. — Apertura di concorso. — Vantaggi che può offrire ai creditori e allo stesso debitore. — XI. Cenno sulle disposizioni che potranno occorrere per coordinare le regole sulla espropriazione degli immobili al regime della proprietà immobiliare vigente finora nelle nuove provincie. — XII. Sommaria indicazione di riforme desiderabili per la esecuzione sui beni mobili e per quella di consegna di mobili o rilascio di immobili.

I. L'accoglienza che ha avuto la prima parte di questo saggio mi consiglia a mantenere la promessa di pubblicazione della seconda. Il tema che ne è oggetto suole essere considerato arido e quasi esclusivamente circoscritto a discipline formali di indole tecnica. Eppure è dei più interessanti, per la grande importanza del suo contenuto giuridico, economico e sociale. Avvezzo da tanti anni a percorrere in ogni senso il vasto campo del diritto processuale, esplorandone tutti i recessi, non ebbi mai maggiore diletto, e insieme maggiore bisogno di attenta e diligente penetrazione, che nel trattare e studiare la materia della esecuzione forzata.

Dichiarato nella sentenza, con autorità irrevocabile, il diritto che era oggetto della pretesa processuale, il ciclo dell'azione viene poscia compiuto mediante gli atti di esecuzione. La pretesa passa dal terreno della dichiarazione a quello della realizzazione; quando si giunga fino al termine, si completa e si esaurisce il rapporto processuale. La sentenza è il titolo che domina questa nuova fase; è il titolo esecutivo per eccellenza. Ma, praticamente, si è ravvisato indispensabile riconoscere il vigore di titoli esecutivi ad altri atti di autorità, che vengano formati nel processo, in occasione di rapporti secondari, ovvero fuori del processo, in circostanze che conferiscono a tali atti forza deliberante definitiva. Vi è dunque una categoria di titoli esecutivi, che non appartengono alla classificazione fondamentale; segnarne il criterio e i confini è indispensabile. Nel diritto vigente, oltre talune incertezze, si nota una eccessiva larghezza, specialmente dopo che le leggi commerciali hanno conferito forza di titolo esecutivo alla cambiale e ad altri titoli del tutto privi di autenticità e di preventivo controllo giudiziario. Questo è un difetto reale, che fomenta la moltiplicazione di controversie da parte di male

intenzionati debitori, e facilita atti ingiusti e illeciti di creditori poco scrupolosi. Introdotto ora nel sistema processuale il procedimento per ingiunzione, rendesi piano il rimedio, che consiste nel sottoporvi tutti quei titoli di carattere privato, che pertanto raggiungeranno la forza esecutiva qualora il giudice vi riconosca almeno l'appartenenza della regolarità. In ogni diversa ipotesi, rimane aperta la via del processo ordinario. L'uso del procedimento di ingiunzione per le cambiali e i titoli assimilati non è incompatibile con la conservazione dei privilegi processuali che oggi assistono l'esercizio dell'azione cambiaria; anzi è logico che essi siano conservati, a presidio del credito commerciale e della attività bancaria che vi ravvisa una salda guarentigia. Questo è il concetto già racchiuso nella proposta formulata nell'art. 255 della prima parte del mio progetto; come or ora spiegherò, il creditore ne avrà vantaggio, non certamente danno.

In tal guisa la classificazione dei titoli esecutivi non è solo semplificata, ma è ricondotta nella propria sfera degli atti i quali hanno ricevuto impronta autentica dalla potestà pubblica, la sola che può autorizzare a mettere la mano sui patrimoni dei debitori. Da questo aspetto sembra molto ragionevole negare la forza esecutiva immediata anche ai rogiti dei notai e ai documenti ricevuti da altri pubblici ufficiali. Il fondamento storico della norma, la promiscuità, cioè, di funzioni giudiziarie e notari (giudice e notaio, notaio e cancelliere) è da gran tempo relegato fra i ricordi lontani. Sottoponendo anche questi atti, al pari delle cambiali, al procedimento per ingiunzione non si fornisce nessuna agevolazione ai debitori in caccia di espedienti dilatori, perchè le opposizioni che potranno essere fatte al decreto sono le medesime che oggi si possono fare al precetto; ma la severità della nuova

disciplina processuale da me proposta per l'ingiunzione garantisce un più spedito giudizio su quelle opposizioni.

Semplificata la classificazione, conviene sfrondare le forme inutili. La così detta formola esecutiva è riconosciuta generalmente un vaniloquio superfluo. Le cautele che circondano la spedizione di una seconda copia del titolo, mancano di ragione e di scopo.

Mi è sembrato, per contro, come notavo già più volte nei miei libri, che vi sia una lacuna in argomento di ben altro interesse, a cui giova provvedere. Parlo della opportunità di stabilire alcune precise regole per la esecuzione delle obbligazioni di *fare* e di *non fare*. I pochi cenni del codice civile non sono sufficienti; è vero che la materia non si adatta a norme specifiche minuziose, ma essa è assoggettabile a regole generali capaci di servire come guida nella varietà dei casi.

La distinzione fondamentale, rispetto alle obbligazioni di fare è quella, ben nota, fra le prestazioni di carattere strettamente personale e le altre per le quali l'attività del creditore o di un terzo si può surrogare con effetto utile all'opera personale del debitore. Per la prima categoria, escluso, come pare incontrastabile, il ricorso a mezzi coercitivi contro la persona, d'altronde non forniti di efficacia diretta, è manifesto che la finalità del processo esecutivo si risolve nell'attribuire al creditore un equivalente pecuniario della prestazione inadempita e il risarcimento del danno. Il quesito tecnico è soltanto quello della semplicità e rapidità dei mezzi tendenti a tali risultati. Per la seconda categoria, prevale il bisogno di regolare l'assistenza giudiziaria all'attività surrogata, affinché si svolga entro la misura dell'obbligazione e siano controllate e rese prontamente esigibili le spese. Quanto alla violazione del-

l'obbligo di non fare, la sua repressione, in che consiste appunto l'esecuzione forzata, riveste forma naturalmente somigliante a quella del provvedimento su denuncia di nuova opera.

Ai due argomenti menzionati, norme generali sui titoli esecutivi e disciplina delle obbligazioni di fare e di non fare, sono dedicati i due capi del primo titolo.

II. Il secondo titolo è integrazione indispensabile del primo; esso contempla l'esecuzione di sentenze straniere e di altri atti provenienti dall'estero. Le regole sul medesimo oggetto sono fuori di posto nel codice vigente che le ha inserite nel terzo libro fra i procedimenti speciali.

Ho fatto deliberare il decreto-legge 20 luglio 1919 che modifica l'art. 941 del codice; ho avuto allora presente un progetto di più blanda riforma votato dal senato per iniziativa di alcuni onorevoli suoi membri. Non ho esitato a scrivere poi (*Manuale della procedura civile*, 9^a ediz., vol. II, pag. 236) che la riforma fu contenuta in proporzioni forse non adeguate al criterio assoluto di una completa protezione degli interessi nazionali. Il provvedimento doveva avere funzione temporanea, essendo per me evidente, già da molto tempo, la necessità di rifare l'intero codice, riaffermata anche nell'orazione che avevo letto alla corte di cassazione, come procuratore generale, inaugurando l'anno giudiziario 1913. Il breve esperimento osservato, e l'opportunità di concordare con un nuovo sistema generale il regolamento di questa materia, mi hanno suggerito talune nuove modificazioni. Anzitutto mi sembra che sia bene dichiarare la prevalenza delle convenzioni internazionali, generali o particolari, dando alle norme del diritto interno la funzione sussidiaria di provvedere dove quelle manchino.

Tale concetto è molto diverso da quello del codice (art. 950), sebbene ad esprimerlo convengano parole quasi analoghe. Secondo me, il principio generale a cui si ispirano le disposizioni ora vigenti, cioè la pari dignità e autorità in Italia delle manifestazioni del potere giurisdizionale, sia nazionale o straniero, non può essere mantenuto. Ogni Stato è sovrano nei confini del suo territorio; ma perchè gli atti di sovranità che esso compie (tali sono le sentenze dei suoi magistrati) possano essere ricevuti con pari autorità oltre quei confini, è indispensabile un accordo particolare concreto, che abbia per presupposti non solo la reciprocità sicura, ma altresì la convenienza o utilità specifica per i singoli Stati contraenti di concedersi a vicenda quella specie di extra territorialità della funzione giurisdizionale interna. È questo duplice presupposto che manca nel codice; onde l'articolo 950 vi è scritto con intenzione estensiva, anzi che restrittiva; e questo è assurdo. In verità, quando si pensa che il codice nemmeno distingue, nell'art. 941, fra Stati che abbiano, o non abbiano, una organizzazione civile, o fra Stati che siano, o non siano, in relazioni amichevoli coll'Italia, e perfino che siano, o non siano, da essa riconosciuti, è logico chiedersi quale maggiore ampiezza sia possibile attribuire all'autorità della funzione giurisdizionale straniera, senza un'assoluta rinuncia ai più elementari criteri di difesa dell'autorità dello Stato e dei diritti dei cittadini.

L'eccessività del sistema anteriore essendo stata la causa determinatrice della recente riforma, l'integrazione di questa mediante il principio fondamentale ora accennato permette maggiore libertà di movimento nel disporre le cautele che l'esperienza dimostra indispensabili. Liberissimo il governo di stipulare trattati sotto l'egida dei principii più larghi della *comitas gentium*; ciò si fa, caso per caso,

a ragion veduta e stipulando con chi sembra meritare il nostro trattamento fiducioso e fraterno. Esistono già molte convenzioni sulla materia, con un ragguardevole numero di Stati; onde è confermata ampiamente la possibilità e l'utilità del regime contrattuale internazionale. Ma dove trattati non esistono, o dove ne è cessata o interrotta l'osservanza per forza di vicende politiche, al regime della fraternità subentra quello della legittima diffidenza. E questo essendo il campo nel quale sono destinate a imperare le disposizioni del codice, il legislatore rimane libero di seguire i dettami della più severa prudenza, imitando d'altronde l'esempio che pongono gli altri Stati.

Pertanto, le nuove regole che propongo sono più restrittive di quelle del decreto-legge 20 luglio 1919, benchè seguano la traccia che esso segnava. Quanto poi agli atti autentici formati all'estero, mi sembra che sarebbe una vera stravaganza continuare ad ammettere la possibilità che diventino titoli esecutivi in Italia; la disposizione non ha precedenti e non ha avuto imitatori, anche perchè nel giudizio di delibazione è ovvio doversi esaminare le eccezioni di forma e di merito opponibili contro simili atti; così che la sentenza che vi concedesse la esecutività avrebbe contenuto sostanzialmente identico a una sentenza di condanna pronunciata in base alla prova tratta dal documento formato all'estero. Tale è infatti la pratica; aggiungo che se fosse accolta la mia proposta di togliere dal novero dei titoli esecutivi gli atti pubblici ricevuti all'interno, ne sorgerebbe per quelli esteri una pregiudiziale assorbente.

È conforme ai motivi che consigliano le nuove restrizioni, il concedere che in singoli casi possano essere attenuate di fronte alla prova che la legislazione straniera ammette l'esecutività delle sentenze

italiane e di altri nostri titoli esecutivi in condizioni più favorevoli.

È pure conforme al pensiero informatore del proposto riordinamento il deferire al tribunale, in primo grado, il giudizio sulla delibazione affinché questo si svolga con le garanzie offerte dal diritto normale dei litiganti di percorrere tutti i gradi della giurisdizione.

III. Mi è sembrato che nell'ordine delle discipline specifiche del processo esecutivo spetti la precedenza a quelle che riguardano la espropriazione degli immobili. L'importanza giuridica ed economica di ordine superiore ne è manifesta.

Rievoco un mio antico pensiero (v. progetto Orlando del 1909), fondendo in unico atto il precetto e la citazione per autorizzazione a vendita. È incalcolabile l'economia di tempo e di atti che ne deriva, poichè si raccolgono in un solo contraddittorio le controversie che ora hanno trattazione separata in tutti i gradi di giudizio, nelle due sedi della opposizione a precetto e della citazione per far autorizzare la vendita. Ben sanno i debitori e i loro accorti difensori quale sia il vantaggio della divisione; e ne approfittano largamente, determinando il primo motivo della eternità dei processi di espropriazione. Ho veduto discutere ancora intorno a una domanda di autorizzazione a vendita dopo ventotto anni dalla notificazione del precetto. Il caso era eccezionale, ma un ordinamento che lascia la possibilità di siffatte eccezioni reclama evidentemente cura energica e radicale.

Appena è da accennare che col prescrivere che sia trascritta la citazione si conseguono gli effetti della disposizione contenuta nell'art. 2085 del codice civile. Anzi, ho cercato di precisare e rafforzare le conseguenze della trascrizione, principalmente quanto

all'eguaglianza dei creditori non garantiti da anteriore privilegio o ipoteca e alla limitazione di validità degli atti di disposizione anticipata sui frutti, tenendo per guida gli ammonimenti della pratica attuale.

Fra gli ammonimenti della pratica non potevo dimenticare quello che si riferisce ai termini di decadenza, di perenzione, di cessazione di effetti, così del precetto come della trascrizione e dell'istanza d'espropriazione. La ricerca di una concordanza appagante fra le disposizioni del codice civile (art. 2085) e del codice di procedura (art. 338, 566) forma la disperazione degli interpreti; e la inanità della ricerca forma il paradiso dei debitori di mala volontà. Il mio metodo elimina la opposizione al precetto, e quindi anche la sospensione del termine di sua efficacia; rimaneva dunque da risolvere soltanto il quesito se assoggettare l'azione esecutiva al regime ordinario della perenzione d'istanza, o a un regime di perenzione speciale. Il secondo partito è consigliato dall'indole del procedimento e dalla necessità di non prorogare la situazione incerta di tanti interessi che possono avervi connessione, compreso l'effetto della trascrizione sulla disponibilità dei beni e dei frutti. Si troverà perciò opportuna (come confido) la proposta che ho scritta nell'art. 44, secondo la quale l'istanza di espropriazione è perenta nel termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che autorizza la vendita. Nella struttura processuale da me ideata, è quella la sola fase in cui è possibile (quantunque non molto probabile) un indugio, un rilassamento nella diligenza del creditore istante, forse con artificio e d'intesa col debitore, in danno degli altri creditori che non abbiano usato la cautela di intervenire nella esecuzione.

IV. I problemi puramente tecnici concernenti l'ardua materia non sono pochi. Li accenno sommariamente, indicando le soluzioni proposte.

Competenza. — Da più di venti anni si agita, per mia iniziativa, la proposta di rimettere alla competenza del pretore le minori espropriazioni. Credo ragionevole coordinare la riforma all'aumentata competenza di quel giudice. È il solo modo per sopprimere l'iniquità di espropriazioni il cui prezzo va tutto erogato in spese. L'obiezione più forte è quella che nel giudizio di graduazione può accadere che il pretore sia chiamato a decidere, fra i creditori concorrenti, una controversia il cui valore ecceda la sua competenza. La legge 15 settembre 1922, secondo un emendamento che a mia richiesta fu votato dal senato, toglie al *valore* la qualità di titolo inderogabile per la determinazione della competenza. Nella prima parte di questo mio lavoro (articoli 66, 67) ho suggerito un passo ulteriore e veramente decisivo; non mi trattengo oltre su questa difficoltà, che per me non esiste e che in ogni modo non è tanto grave da impedire una riforma di cui ognuno sente l'utilità generale.

Aggiungo che le disposizioni da me pensate per l'unione di più istanze di espropriazione contemporanee e altre che menzionerò (liquidazione del patrimonio, esenzione dall'esecuzione), tendono a diminuire la frequenza dei casi in cui occorra procedere avanti il pretore per la vendita di piccole proprietà.

Prezzo di apertura dell'incanto. — È una difficoltà che travaglia tutte le legislazioni. L'offerta del sessantuplo del tributo diretto, finora quasi universalmente adottata nella nostra pratica, poggia su un criterio empirico ma ragionevole. Però oggi non si può più parlare di *sessantuplo*; e mi sembra che non si possa nemmeno trascurare la differenza tra

fondi rustici e urbani, data la reale diversità delle basi di imposizione e dei metodi per determinare l'aliquota del tributo erariale. Tengo fermo il principio; indico con *X* e *Y* i moltiplicatori del tributo, che dovrebbero essere stabiliti in seguito a esame analitico conveniente, al momento della redazione definitiva.

La stima dell'immobile, introdotta per facilitare l'azione del creditore che non intende assumere il peso di un'offerta, ha rivelato nella pratica tali difetti e prodotto tali inconvenienti da potersi ascrivere a fortuna che sia usata rare volte. È manifesta l'opportunità di abbandonarla. Propongo di sostituirvi la facoltà del creditore istante di presentare un terzo quale oblatore (creditore o non), che assuma in sua vece quell'onere con le relative garanzie.

Credo che si possa fissare in sette decimi del valore presumibile di mercato (con determinazione necessariamente approssimativa) la base di apertura dell'incanto, che il codice, con la misura del sessantuplo, ha limitato a sei decimi. Mi pare logico che sia ammessa un'indagine sulla corrispondenza del multiplo del tributo erariale, sempre in via di approssimazione, a questa base, potendosi verificare casi nei quali tale corrispondenza sia del tutto insussistente, che legittimano, pertanto, la imposizione da parte del giudice di una offerta superiore. La giurisprudenza incontra oggi l'ostacolo insuperabile della lettera del testo, contro l'accoglimento di questa soluzione che è altrettanto giusta quanto morale e conforme alla finalità del procedimento esecutivo.

Intervento e surrogazione di creditori; istanze contemporanee e concorrenti. — Non vi è forse, nell'ordinamento dell'esecuzione forzata, nessun punto che presenti difetti, oscurità, lacune più gravi. Ho cercato di delineare una serie di norme le quali da

un lato garantiscano i creditori, considerandoli costituiti in consorzio processuale necessario, contro le possibili collusioni fra l'istante e il debitore; è indispensabile a questo fine muovere dal presupposto che l'espropriazione è condotta nell'interesse comune; d'altro lato cerco che tali norme permettano di unificare rapidamente due o più processi esecutivi pendenti sugli stessi beni o su beni diversi del comune debitore, senza che siano permesse e possibili le complicate interminabili controversie, ora tanto frequenti, sulla facoltà di surrogazione e sull'esercizio della medesima. Il consorzio dei creditori è virtuale, per così dire, ma permanente, fino dall'inizio del rapporto processuale esecutivo. L'attività personale di ciascun creditore, guidata dall'interesse, lo può rendere effettivo e attuale in qualsiasi momento, per raggiungere la accennata finalità.

Autorità della sentenza che ordina la vendita. — La possibilità che dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza sia ancora lecito proporre eccezioni intorno alla validità degli atti anteriori o del diritto del creditore, sembra un assurdo; ma pur troppo la legge vigente non la esclude. Perciò credo utile dettare in proposito una norma precisa. Credo del pari ragionevole, data l'indole del procedimento, di chiudere la libertà di opposizione del debitore dentro confini che, pur assicurandogli tutta la difesa, inibiscano l'abuso dei mezzi relativi. In conseguenza propongo, che pur concedendogli di appellare contro la sentenza che autorizza la vendita, non gli sia lasciata la facoltà di proporre prove o eccezioni non proposte in primo grado.

Bando e incanto. — Il bando è atto di procuratore, per sua natura, non di cancelliere quale il codice lo battezza, circondandolo per di più di solennità quasi mistiche e perfettamente superflue.

Esso ha duplice funzione: annuncia l'incanto al pubblico, invita i creditori ipotecari a concorrere nella distribuzione del prezzo. In questo secondo aspetto opera come citazione che inizia il processo di graduazione. Occorre disciplinarlo in conformità di questi due uffici.

L'incanto è il momento decisivo della espropriazione. Per garantire il conseguimento del più alto prezzo sono state ideate a vicenda varie ingegnosità processuali. A me pare utile ed efficace più di ogni altra la destinazione di una seconda udienza d'incanto a termine fisso, dopo che nella prima si è esaurita la gara fra gli oblatori ivi comparsi, dandone conveniente avviso al pubblico, e riservando a quell'udienza il pronunciare l'aggiudicazione all'ultimo offerente anteriore o al nuovo maggiore offerente che siasi presentato.

L'osservazione di casi pratici non infrequenti, consiglia a mio avviso di rinvigorire le disposizioni proibitive, contro il debitore e i suoi possibili prestanome, circa la capacità di rendersi aggiudicatario. Il più delle volte, le frodi consumate per violare la legge hanno il risultato spiacevole di porre la massa dei creditori di fronte a un compratore insolvente.

Di fronte a questo opportuno rigore sta nelle mie proposte una facilitazione benevola, la facoltà del riscatto, in un termine necessariamente breve, concessa al debitore e a quei suoi congiunti ai quali è estesa l'incapacità di offrire all'incanto.

Non incontrerò obiezioni, io penso, la proposta di affidare la direzione dell'incanto, nei tribunali, a un solo giudice, quello designato per provvedere alla ripartizione del prezzo. L'intervento del collegio è una superfluità da lungo tempo riconosciuta.

V. Argomento che sollecita la cura attenta del nuovo legislatore è quello del pagamento del prezzo.

Nel sistema odierno (che ammette scarse eccezioni le quali non sono mai applicate) il pagamento è differito all'esito del giudizio di graduazione. Da qui la possibilità che sia dilazionato per anni, e che il compratore trovi il suo tornaconto a intralciare, direttamente o indirettamente, le operazioni della graduazione e della successiva liquidazione, in pregiudizio dei creditori, costretti ad attendere il rimborso dei capitali loro dovuti, in generale esigibili da molto tempo, e perfino degli interessi che frattanto sono scaduti. Un sistema nettamente contrario, il quale obblighi il compratore al pagamento immediato, sarebbe forse il più logico, ma si presta alla obiezione che esso servirebbe a rarefare gli oblatori nell'incanto. Esaminate le varie legislazioni vigenti, tenuta anche presente la notevole differenza di condizioni della proprietà e della ricchezza nelle varie nostre regioni, che sconsiglia un sistema rigido generale, ho stimato di proporre una serie di norme la quale, accogliendo la regola del pagamento in un termine relativamente breve, ammetta deroghe, subordinate alla verifica di particolari presupposti, da cui sia dato affidamento che nel singolo caso la deroga non diminuisce la sicurezza dei crediti. Però dovrebbe sempre rimanere subordinata al pagamento integrale, o all'accertato concorso delle condizioni che legittimano una deroga più o meno estesa, l'attribuzione definitiva al compratore della libera disponibilità dei beni; mentre, secondo il codice, essa gli è data, con imprudenza manifesta, dal giorno del deliberamento definitivo. Per riconoscere e stabilire il concorso delle deroghe parziali o totali all'obbligo del pagamento giova richiedere, oltre il sindacato del giudice, l'intervento dei creditori interessati; cioè, non sempre tutta la massa, giacché il prezzo disponibile per la graduazione circoscrive inesorabilmente la qualità e

quantità dei creditori che possono sperare di essere utilmente collocati e che sono quindi i legittimi dispositori delle deroghe all'obbligo del pagamento anticipato.

VI. Mancava, e parvemi opportuno che fosse suggerita, una regola circa la espropriazione a carico di chi ha dato ipoteca per un debito di altri. In pratica ho osservato che talvolta si confonde questa situazione del soggetto passivo dell'esecuzione, con quella ben diversa del terzo possessore dei beni ipotecati dal debitore.

Quanto poi al terzo possessore, se si elimina la formalità del precetto è manifesto che debbano essere pur modificate le regole del procedimento in suo confronto. Sottopongo all'esame del cortese lettore poche e semplici disposizioni riunite in un solo articolo. Credo per altro che, una volta accettato il disegno del procedimento quale propongo, converrebbe rivedere con diligenza talune fra le disposizioni del codice civile riguardanti l'espropriazione contro il terzo possessore (art. 2013 a 2023); e, meglio ancora, dopo rivedute, deliberarne l'inserzione nel codice di procedura.

Un'altra categoria di terzi conviene pure considerare; parlo dei terzi che vantano diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni. Rispetto a costoro, la norma processuale deve conciliare due esigenze: fornire una giusta e sufficiente tutela ai diritti che sarebbero veramente offesi dall'esecuzione forzata; impedire, però, che affacciando pretese infondate, gli amici o i congiunti del debitore offendano essi il diritto dei creditori, dilazionando e intralciando il processo di espropriazione. Poiché ai terzi che hanno da proporre una rivendicazione legittima le porte dei tribunali sono aperte fino dal momento in cui si inizia il processo esecutivo,

la pubblicità che deriva dalla trascrizione della citazione è anche per loro avvertimento legale e garanzia, parmi che non convenga largire soverchie agevolazioni a chi assume questa veste di rivendicante nelle estreme fasi del procedimento. Ho ideato a tale scopo talune cautele che a mio avviso riparebbero utilmente una deficienza del codice, della quale accade spesso di avvertire l'effetto nocivo.

VII. Regolato il procedimento fino al punto di cui è cenno, si fa innanzi il problema della sanzione da dare alla insolvenza del compratore, o, in parola più chiara, della eventualità di una nuova vendita dei beni. Che le norme del codice su quel procedimento che esso denomina, con poca proprietà, di *rivendita*, siano non solo oscure, ma insufficienti, e perfino favorevoli al compratore inadempiente, è cosa notissima. Il nuovo ordinamento che propongo per regolare gli obblighi del compratore di fronte alla massa dei creditori apre una via maestra per superare la difficoltà di una riforma dal punto di vista giuridico come da quello pratico. La nuova vendita deve poter essere ordinata non solo a domanda di interessati ma anche di ufficio, poichè il magistrato deve essere in grado di controllare immediatamente l'infedeltà del compratore agli obblighi assunti. Le sanzioni a carico di costui devono avere la severità che conviene. Richiamo particolarmente la riflessione di chi avrà la bontà di leggere il progetto sulla disposizione che prevede e regola le conseguenze della mancanza di offerte, e quindi di deserzione, del nuovo incanto.

VIII. Per la disciplina del processo di graduazione sono pure reclamati notevoli miglioramenti, atti ad assicurarne il corso rapido ed economico, in antitesi alla cronica lentezza che gli conferisce l'attuale or-

dinamento. La maggiore iniziativa del giudice, anche per controllare la regolarità degli atti e provvedere ad eventuali rettifiche o riparazione di omissioni, la più larga libertà di discussioni e accordi fra i creditori, possono determinare in parecchi casi una facile e celerissima conclusione delle pratiche necessarie per stabilire la distribuzione del prezzo. Se la discussione non induce le parti a una concordia definitiva, formuli il giudice i temi controversi; e li decida con sentenza se il procedimento è innanzi al pretore, o ne riferisca in camera di consiglio perchè la sentenza sia pronunciata dal collegio, se la competenza spetta al tribunale. Le altre pratiche relative all'esecuzione della sentenza, vale a dire all'effettivo pagamento dei creditori collocati, riusciranno tanto più brevi e spedite in quanto non esiste interesse da parte del compratore a suscitare ritardi, avendo egli già pagato, o concordato con gli interessati la sistemazione dei rispettivi rapporti.

Non è opportuno entrare nell'analisi esegetica delle disposizioni proposte; basterà la lettura a renderne intuitiva la notevole differenza da quelle in vigore. Voglio solo fare un cenno dell'ultima, che contempla specificamente l'ipotesi del creditore ipotecario a cui non sia stato notificato il bando; il caso non è frequente, e dovrebbe diventare quasi impossibile in una organizzazione processuale accuratamente migliorata. Nondimeno, è indispensabile prevederlo e regolarlo, giacchè ogni volta che si presenta genera perplessità grande nei giudici, dalla quale derivano oscillazioni e divergenze di decisione, appunto a causa del silenzio della legge. Fra le soluzioni, che si possono mettere innanzi, ho preferito quella che da gran tempo considero logica e giusta, la quale poi ha anche il vantaggio di coordinarsi coi criteri fondamentali generali seguiti nella redazione del progetto.

IX. Se non interamente nuovo, lo è in molta parte il capo che stabilisce « limiti e deroghe al diritto di espropriazione ». Esso attinge ragioni distinte da svariate fonti; le restrizioni sono tutte fondate sulla qualità o sulla destinazione dei beni, ovvero su motivi di ordine economico-giuridico, o, infine, su considerazioni di etica sociale. Va ascritta a questi ultimi motivi l'interdizione di espropriare, nei confini della competenza data al pretore, cioè per i più modici valori, la casetta o il poderuccio che il proprietario, con la famiglia, abita o coltiva. Mi pare che non convenga perseguire idealità filantropiche più larghe, le quali risolvono in gratuita generosità del legislatore a danno dei creditori. La regola che le obbligazioni sono garantite dal patrimonio deve soffrire il minor numero di deroghe. Trovo degno di raccomandazione, attingendolo da legislazioni estere, il divieto di espropriare un immobile quando lo stato ipotecario fa fede che il creditore istante non può sperarne per sé alcun vantaggio. Il regime ipotecario costituisce quasi un condominio fra il debitore e i creditori che hanno conseguito garanzia sui beni. Se è evidente che non rimane alcun margine di valore utilizzabile, l'espropriazione a istanza di altro creditore si risolve in un'angheria detestabile. Ma non essendo facile accertare lo stato di fatto corrispondente a siffatta ipotesi, è anche giusto e prudente non stabilire una preclusione assoluta e permettere al creditore, che ritiene esistere un margine a suo profitto sul valore dei beni o dei frutti, di promuovere provvedimenti adeguati, senza turbare in modo pregiudizievole gli interessi poziori. Analoghi provvedimenti mi sembra logico che possa promuovere di sua iniziativa il debitore, tutte le volte in cui gli apparisca la speranza di potersi gradualmente liberare degli oneri patrimoniali, personali o ipotecari, evitando il disastro della

espropriazione. Forse non sarà facile che si verifichino le condizioni indispensabili contemplate nel mio progetto; ma poichè il preservare la proprietà immobiliare dalle esecuzioni forzate, per quanto è possibile, pare opera meritoria e degna di savio legislatore, non ho voluto omettere questa proposta.

Inoltre, ho contemplato qui le varie situazioni a cui dà luogo la proprietà indivisa di immobili, nel rapporto dei singoli comunisti coi rispettivi creditori, che abbiano o non abbiano iscrizioni ipotecarie sulle quote indivise. Credo di avere proposto emendamenti semplici e utili alle norme in vigore, uniformandomi all'esempio di altre legislazioni e tenendo innanzi agli occhi alcune delle principali difficoltà poste in luce dalla nostra giurisprudenza.

X. Molte volte ho avuto occasione di manifestare il mio avviso intorno a quella innovazione legislativa che va designata col nome di « fallimento dei non commercianti » e che trova sempre qualche autorevole e fervido propugnatore, specialmente fra i commercialisti. Ho osservato, contro di essa, che l'istituto del fallimento ha per ragione e presupposto la perdita del credito derivante dal fatto della insolvenza; la sua applicazione pratica, come operazione di liquidazione, si riferisce, con naturale preminenza, a un'azienda mercantile; cioè a un patrimonio essenzialmente mobiliare. L'insolvenza basta per stabilire il dissesto del commerciante, perchè ha l'effetto immediato di togliergli il credito. Non basta, invece, a stabilire il dissesto del non commerciante, l'attività economica del quale non è fondata sul credito di cui può godere, ma sulla entità e sul valore dei beni componenti il suo patrimonio, che egli sia in grado di offrire per garanzia delle obbligazioni contratte. In altre parole, già dette e ripetute molte volte, il non commerciante

cade in dissesto economico definitivo quando è insolubile, non quando è insolvente. E, in massima, il semplice fatto della insolvenza non costituisce per lui un titolo di indegnità civile e politica, o di incapacità ad amministrare; tanto meno una ragione per l'eventuale esercizio di azione penale contro di lui.

L'importanza di queste considerazioni non è semplicemente teorica. In un paese a risorse economiche limitate, quale il nostro, se l'insolvenza fosse motivo sufficiente per ridurre il non commerciante alla condizione giuridica di fallito, quali ne sarebbero le conseguenze pratiche, specialmente fra la piccola e la media borghesia? Vorrei che riflettessero con ponderazione a tale quesito gli assertori del fallimento del non commerciante. Non pesa sulla bilancia della discussione l'avvertire, come è stato fatto con esattezza, che esistono aziende e imprese (agricole, o d'altra specie) le quali non assumono titolo ed etichetta di commerciante, pur esercitando in realtà il commercio. Ricodurre simili casi entro la loro legittima classificazione, per renderli soggetti alla legge del commercio, con la istituzione del registro dei commercianti, o con altri mezzi, è quanto di più giusto si possa immaginare; ma è estraneo al tema del mio dire, come ciascuno può scorgere.

Vi è però, in fondo alla discussione, qualche cosa di reale; vi è un problema pratico di ordinamento processuale, che si impone appunto allo studio di chi si accinga a riformare l'odierno processo esecutivo civile. Quando si verifica l'insolubilità del possessore di un grosso patrimonio, vale a dire, quasi sempre di una massa di beni immobili, gravati di ipoteche oltre la capacità di garanzia (i beni mobili, in questi casi, sono sfumati da gran tempo, almeno nella parte maggiore), è altrettanto dan-

noso per il debitore, come per la collettività dei creditori, che quella massa patrimoniale vada frantumata e dispersa attraverso un numero indeterminato di procedimenti esecutivi, che si susseguono e si inseguono, senza ordine nè metodo, come li sospinge l'interesse personale dei singoli creditori che hanno iscrizioni speciali su questo o quel fondo, su questa o quella casa, oppure che confidano nella poiorità delle rispettive iscrizioni su quel fondo o su quella casa, pur avendole estese anche su altri beni. Questo moltiplicarsi, talvolta questo intersecarsi, delle esecuzioni accresce le spese in modo spaventoso, promuove e complica le controversie per la collocazione dei creditori, dà incentivo potente ai cavilli del debitore che brama ritardare l'estrema rovina, rende difficilissima la liquidazione dei crediti e problematica la puntuale esazione dai vari compratori; e altri non lievi danni produce. Non ultimo, anzi meritevolissimo di serio esame è questo: può accadere che un patrimonio, del genere di cui parlo, sia ridotto a disperata condizione di dissesto per effetto di mala amministrazione, assenteismo di proprietario e infedeltà di chi ne ha in cura l'interesse, ovvero incapacità del proprietario a ottenere il normale rendimento dei beni, o ancora insufficienza di mezzi per realizzare migliorie agricole capaci di triplicare e quadruplicare il reddito; e altre circostanze analoghe o diverse, concorrono non di rado a rendere oberata e insolubile una situazione patrimoniale di cui sarebbe possibile raddrizzare le sorti con un buon colpo di timone, dato a tempo, da mano esperta e prudente. L'interesse collettivo dei creditori collima con quello del debitore nel rendere desiderabile e bene augurato il salutare provvedimento. Ecco disegnarsi le linee d'una forma concorsuale, ben diversa dal fallimento, che può portare a uno dei due risultati a cui accenna il

discorso che precede. O apparisce la seria possibilità che un periodo di saggia e onesta amministrazione aumenti il valore e il reddito del patrimonio disestato, così da conferirgli idoneità a coprire tutto il passivo, o una rilevante parte, e allora non è giusto lasciare libertà sfrenata ai creditori poziori di farlo a brani per dividersi le spoglie. O quella possibilità non apparisce, e allora è utile e opportuno evitare del pari la molteplicità delle esecuzioni forzate, raccogliendo i creditori in un consorzio di liquidazione, il quale realizzi, con cautela e rettitudine, il maggior valore dei beni, scegliendo il momento migliore per le vendite, a seconda della qualità di essi e delle condizioni del mercato, con applicazione di quella forma di alienazione (a incanti, a trattativa privata, per licitazione) che si presenti preferibile.

Non è da escludere che il concorso aperto, e benemerito, specialmente nella prima ipotesi, riesca a portare un tale risanamento nello stato del patrimonio da permettere l'apertura di trattative fra il debitore e i creditori per accordi amichevoli di indole affine al concordato dei commercianti. È un altro beneficio dell'istituto concorsuale, che considero apprezzabilissimo.

L'ampiezza del discorso su questo tema può sembrare sproporzionata alla forma sintetica usata per gli altri argomenti, di più generale interesse. Mi valga a scusa l'importanza e la gravità delle discussioni che sono state svolte intorno al fallimento dei non commercianti. Giudichi il lettore cortese se il mio tentativo meriti di essere posto a base di una innovazione della quale non intendo esagerare l'importanza. Non poche legislazioni moderne hanno disposizioni per lo stesso oggetto; ma la delicata materia ha tante interferenze con le complesse condizioni della proprietà e della ric-

chezza di un paese da non potersi trapiantare, *sic et simpliciter*, in uno Stato, il contenuto concreto della legge che è, o può essere, buona per un altro. In questo senso, e nella modesta cerchia così segnata, mi lusingo di proporre qualche utile novità.

XI. Ponendo fine alla rapida illustrazione delle proposte che si riferiscono particolarmente alla esecuzione forzata sui beni immobili, è necessaria una avvertenza. Il regime processuale della espropriazione è inscindibilmente congiunto con quello sostanziale e formale dato nel codice civile alla proprietà e ai diritti reali sugli immobili. Questo regime è profondamente diverso nella legislazione italiana e nell'austriaca. Facendo l'ipotesi che per questa materia la legislazione austriaca possa sopravvivere all'unificazione legislativa, è manifesto che le norme processuali generali dovranno ricevere un particolare adattamento per l'applicazione nelle nuove provincie. In altre parole, il nuovo codice del procedimento civile dovrebbe avere un capo o un titolo speciale contenente le norme per l'espropriazione degli immobili nelle nuove provincie, in quanto fosse necessario differenziarle da quelle applicabili nelle altre provincie. Avrei potuto tracciare un primo abbozzo anche di queste norme. Ma ho dovuto riflettere che fra i problemi posti dal governo, rispetto alla riforma del codice civile, figura anche quello sulla convenienza di conservare gli accennati ordinamenti, a cui pare si contrapponga l'idea di un'ampia revisione dell'istituto della trascrizione, che potrebbe diventare comune alle vecchie e alle nuove provincie. Il considerevole problema è tuttora *sub iudice*; dalla risoluzione dipenderà il criterio a cui informare la redazione di quelle speciali norme qui sopra indicate, le quali

potrebbero essere indispensabili, in ogni caso, come norme di diritto transitorio.

Questo stato di temporanea incertezza è il motivo per cui mi astengo dal formulare proposte.

XII. Il penultimo e l'ultimo titolo di questo mio schema hanno riferimento alla esecuzione sui beni mobili e a quella per consegna di mobili o rilascio di immobili. Essi sono compilati in modo diverso da tutto il resto del progetto, perchè comprendono solamente alcune principali modificazioni che mi sembrano desiderabili nell'attuale ordinamento di queste esecuzioni, non il regolamento completo delle medesime. In particolare, per l'esecuzione sui beni mobili, propongo di rendere più semplice la forma dell'atto iniziale, il precetto, che ora dà facile pretesto a interminabili eccezioni altrettanto cavillose quanto vacue; propongo di integrare e rettificare la disposizione relativa al pagamento fatto nelle mani dell'ufficiale giudiziario che al presente è causa fatale di complicazioni e litigi, anzi è la peggiore vicenda che possa accadere a un creditore; essa ne paralizza l'attività processuale senza dargli la soddisfazione di alcuna garanzia, perchè sul danaro versato tutti gli altri creditori possono concorrere, non escluso qualche privilegiato che forse lo assorbirà per intero. Propongo di concentrare nel pretore la competenza su tutto il procedimento e su ogni controversia che vi insorga; è una deroga alle norme sulla competenza per valore, che credo raccomandabile per togliere una causa, fra le maggiori, delle troppo frequenti dilazioni processuali. Credo opportuno che sia regolata, con criterio analogo a quello indicato per gli immobili, l'ipotesi del pignoramento su beni indivisi. E credo del pari utile definire meglio l'indole e l'effetto dell'assegnazione di un credito

in seguito a pignoramento presso il terzo, essendo oggi questo argomento in piena balia della variabile interpretazione di magistrati e scrittori.

Altre poche semplificazioni mi è sembrato dover suggerire intorno all'esecuzione per consegna di mobili e per rilascio di immobili.

Anche per codesti oggetti, che ho esaminati con meditata rapidità, il lavoro paziente e accurato della nuova compilazione che si attende, darà occasione agli esperti di suggerire e introdurre assai più largo miglioramento. Per lo scopo a cui tende questo mio saggio sono convenienti i brevi confini segnati.

SOMMARIO DEL PROGETTO

LIBRO TERZO

Dell'esecuzione forzata.

Titolo primo. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Capo primo. *Dei titoli esecutivi* (1 a 7).

» secondo. *Delle obbligazioni di fare e non fare*
(8 a 15).

Titolo secondo. — DELLA ESECUZIONE DI SENTENZE
STRANIERE E DI ALTRI ATTI PROVENIENTI DAL-
L'ESTERO (16 a 27).

Titolo terzo. — ESPROPRIAZIONE DI BENI IMMOBILI.

Capo primo. *Procedimento per la vendita* (28 a 66).

» secondo. *Giudizio di graduazione* (67 a 82).

» terzo. *Limiti e deroghe al diritto di espropriazione*
(83 a 94).

Titolo quarto. — LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL PATRI-
MONIO (95 a 107).

Titolo quinto. — ESECUZIONE FORZATA SU BENI MOBILI
(108 a 113).

Titolo sesto. — ESECUZIONE PER CONSEGNA DI MOBILI
O RILASCIO DI IMMOBILI (114 a 116).

LIBRO TERZO

Dell'esecuzione forzata.

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali.

CAPO I.

Dei titoli esecutivi.

1. Si può procedere per la esecuzione forzata di un'obbligazione di dare o di fare la quale sia stabilita da un titolo esecutivo.

2. Sono titoli esecutivi:

1° le sentenze e decisioni dell'autorità giudiziaria e di altri organi di giurisdizione, le quali abbiano conseguito autorità di cosa giudicata;

2° le stesse sentenze e decisioni, qualora e fino che ne sia autorizzata l'esecuzione, prima che siano passate in giudicato;

3° i decreti di ingiunzione e gli altri provvedimenti giudiziari che hanno forza esecutiva, osservate le disposizioni di legge che ne regolano l'esecutività;

4° gli atti di altre autorità a cui la legge riconosca forza esecutiva e sotto le condizioni all'uopo stabilite.

3. Le sentenze e decisioni degli arbitri, pronunciate in territorio italiano e in conformità alla legge nazionale acquistano forza esecutiva secondo le regole stabilite nel titolo *Del compromesso*.

Le sentenze delle autorità giudiziarie straniere e gli atti giudiziari provenienti dall'estero possono ottenere forza esecutiva nel territorio italiano in conformità alle disposizioni del titolo secondo di questo libro.

4. L'esecuzione forzata incomincia, per la espropriazione di beni immobili con la citazione; negli altri casi con l'intimazione di pagamento che accompagna o segue la notificazione del titolo esecutivo.

Se in pendenza del termine a comparire, o dopo l'intimazione di pagamento, ma prima di altri atti, avvenga la morte dell'obbligato o debitore, la notificazione dell'atto deve essere ripetuta, con assegnazione di nuovo termine. Essa è effettuata in forma collettiva agli eredi, anche senza designazione di persone, nell'ultimo domicilio del defunto.

5. Le sentenze pronunciate nei procedimenti di esecuzione forzata sono soggette all'appello e al ricorso per cassazione nei casi stabiliti dalla legge.

I termini per l'impugnazione sono la metà di quelli ordinari.

6. L'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo, salvo che la legge dispensi da tale formalità.

La notificazione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, secondo le regole del libro precedente, vale anche all'effetto della esecuzione.

Negli altri casi si osservano le forme stabilite per notificare l'atto di citazione.

7. Fino che la prestazione non è esigibile e liquidata non si può procedere all'esecuzione forzata; ma la notificazione del titolo esecutivo può essere anteriore alla scadenza del debito o alla sua liquidazione.

CAPO II.

Delle obbligazioni di fare e non fare.

8. Per le obbligazioni di dare si procede alla esecuzione forzata secondo le disposizioni dei titoli che seguono.

Per le obbligazioni di fare si applicano le regole stabilite nei seguenti articoli. Per quanto non sia in essi preveduto l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni secondo le circostanze.

Tali provvedimenti possono essere dati dal pretore del luogo dell'esecuzione, per qualunque valore.

9. Se l'obbligazione di fare può essere eseguita da un terzo, il creditore, dopo la notificazione del titolo esecutivo o insieme con questa, intima al debitore di eseguirla in un termine non minore di cinque giorni. Trascorso questo termine ha facoltà di farla eseguire a spese e rischio dell'inadempiente.

Qualora dal titolo risulti l'obbligo di pagare una somma, come semplice indennità, o come pena di mora, gli atti esecutivi per esigerla possono essere iniziati subito dopo la notificazione del titolo e indipendentemente da quelli per l'esecuzione della obbligazione principale.

10. Per procedere all'esecuzione preveduta nella prima parte dell'articolo precedente il creditore richiede un ufficiale giudiziario del luogo, o il cancelliere della pretura, affinché assista e controlli le operazioni e le relative spese. Il funzionario, quando occorra, provvede per l'intervento della forza pubblica.

Il detto funzionario redige un processo verbale sommario a cui unisce la nota delle spese, presentata e sottoscritta dal creditore o dal suo procuratore, con i documenti allegati.

Il pretore, sulla presentazione della nota e previo esame dei documenti, ordina il pagamento della somma che riconosce dovuta. Il decreto è scritto a piedi della nota e ha forza esecutiva immediata. La notificazione vale come intimazione di pagare; il pignoramento può essere eseguito senza ritardo.

Il processo verbale e la nota delle spese con i documenti rimangono depositati nella cancelleria della pretura.

Le controversie sulla liquidazione delle spese sono decise dal pretore qualunque ne sia il valore e non è ammessa alcuna impugnazione.

11. Se la prestazione consiste nella consegna di una persona minorenni o incapace, non occorre alcuna intimazione preventiva, o assegnazione di termine, qualora l'esecuzione sia effettuata nei sessanta giorni successivi alla notificazione del titolo.

L'ufficiale giudiziario o cancelliere richiesto, procede con l'assistenza della forza pubblica e redige processo verbale che deposita poi nella cancelleria della pretura.

12. Se l'obbligazione di fare è d'indole stretta-personale e dal titolo è stabilita la somma dovuta in caso di inadempimento, l'intimazione contiene l'alternativa di eseguirla o di pagare. Trascorso il termine il creditore procede per il pagamento all'esecuzione sui beni.

Qualora si proceda su beni immobili l'intimazione di eseguire l'obbligazione è cumulata con la citazione a comparire, la quale rimane senza effetto se l'obbligazione sia adempiuta prima dell'udienza stabilita.

13. Nei casi preveduti nel precedente articolo, l'obbligato alla prestazione che provi di averne iniziato l'esecuzione può ottenere dal pretore la sospensione degli atti per un periodo di tempo determinato, che può essere prorogato una sola volta purchè sia dimostrata la continuazione regolare della opera e la necessità di maggior tempo per condurla a compimento.

I provvedimenti del pretore sono dati in contraddittorio e non sono soggetti ad alcuna impugnazione.

14. Se non è preventivamente stabilita la somma dovuta, e salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, trascorso il termine assegnato il creditore può chiedere al pretore del luogo dove si deve procedere all'esecuzione forzata, un ordine di pagamento immediato della somma che stima essere equivalente alla prestazione e al danno per l'inadempimento. Il pretore ha facoltà di ridurre la somma e anche di imporre al creditore che confermi con giuramento la stima della prestazione e dei danni.

Il decreto ha forza esecutiva, che non viene sospesa dall'opposizione.

La sentenza pronunciata sulla opposizione è soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione.

15. Se è violata l'obbligazione di non fare, sancita da un titolo esecutivo notificato, il pretore, su ricorso dell'interessato, effettuata, se conviene, l'ispezione delle cose o della località, dà i provvedimenti urgenti per far cessare la violazione e rimuoverne le conseguenze.

Ordina insieme la comparizione delle parti ad udienza che fissa a breve termine, per dare i provvedimenti definitivi, anche sul risarcimento del danno, qualunque sia il valore della controversia.

Può altresì imporre una cauzione per garanzia contro violazioni future, e determinare il tempo durante il quale dovrà essere mantenuta.

TITOLO SECONDO

Dell'esecuzione di sentenze straniere e di altri atti provenienti dall'estero.

16. La forza esecutiva delle sentenze straniere e degli atti provenienti dall'estero è regolata dalle convenzioni internazionali o da leggi speciali.

In difetto delle une e delle altre si osservano le disposizioni di questo titolo.

17. Una sentenza di giudici stranieri può essere presa in esame, all'effetto di conferirle forza esecutiva, qualora risulti:

1° che lo Stato da cui proviene è riconosciuto dall'Italia, e mantiene attualmente relazioni amichevoli con essa;

2° che nello Stato da cui proviene esiste una organizzazione giudiziaria capace di garantire lo esercizio della funzione giurisdizionale secondo i principii praticati delle nazioni civili.

Le indagini relative devono essere eseguite anche di ufficio.

18. Accertate le condizioni menzionate nell'articolo precedente, la forza esecutiva è data in seguito a un giudizio di delibazione per il quale è esclusivamente competente il tribunale del luogo in cui si dimostri che deve o può essere eseguita la sentenza.

Trattandosi di esecuzione che possa essere intrapresa successivamente in luoghi diversi, la forza esecutiva una volta concessa vale per tutto il territorio dello Stato.

19. Nel giudizio di delibazione si esamina;

1° se l'organo decidente fosse investito di potere giurisdizionale e fosse competente a deliberare sulla materia, secondo la legge del luogo, i principii del diritto internazionale e le convenzioni in vigore;

2° se l'esercizio della giurisdizione straniera sulla materia non sia inibito da norme del diritto nazionale;

3° se il convenuto siasi legalmente costituito e difeso con le guarentigie stabilite dalla legge locale;

4° se la sentenza abbia esaminato tutte le sue ragioni di difesa specificatamente proposte;

5° se la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico italiano;

6° se essa sia divenuta irrevocabile e abbia attualmente piena forza esecutiva nello Stato estero;

7° se non sia contraria a una sentenza pronunciata sul medesimo oggetto e fra le stesse parti da giudici nazionali;

8° se avanti un'autorità giudiziaria italiana non sia pendente lite per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, iniziata prima della citazione che promuove il giudizio di delibazione.

20. La sentenza straniera pronunciata in contumacia, ovvero non corrispondente in tutto alle condizioni stabilite nell'articolo precedente, può essere soltanto valutata come elemento di prova nel processo che si promuova per il medesimo oggetto avanti la competente autorità giudiziaria italiana.

La stessa regola si osserva per tutte le sentenze arbitrali, qualunque ne sia il valore secondo la legge del luogo dove sono pronunciate.

21. Se il convenuto nel giudizio di delibazione faccia valere, per opporsi alla domanda, uno dei motivi sui quali può essere fondata una istanza di revisione a norma di questo codice, e il tribunale riconosca ammissibile il motivo addotto, si applica la disposizione dell'articolo precedente.

22. L'attore deve presentare la sentenza straniera nella copia autentica spedita a norma della legge locale, unita a una traduzione eseguita e certificata in forma ufficiale, e al testo, con la consimile traduzione, delle leggi straniere di cui è richiesto l'esame.

L'inosservanza di queste norme rende inammissibile la domanda.

23. Alle disposizioni degli articoli precedenti il tribunale ha facoltà di derogare, qualora sia dimo-

strato che la legge dello Stato in cui fu pronunciata la sentenza garantisce forza esecutiva alle sentenze dell'autorità giudiziaria italiana a condizioni più favorevoli. La deroga deve essere mantenuta nella precisa misura di tali condizioni.

24. La sentenza pronunciata sulla domanda di delibazione può essere impugnata con i mezzi ordinari e straordinari stabiliti in questo codice.

25. I provvedimenti conservativi, interinali o definitivi, dati da autorità giudiziarie straniere, possono essere resi esecutivi dall'autorità giudiziaria che sarebbe competente a dare consimili provvedimenti fra le parti, osservate le disposizioni degli articoli precedenti in quanto siano applicabili.

26. Quando non esistano speciali accordi internazionali, i provvedimenti delle autorità giudiziarie straniere che dispongono atti di istruzione da compiersi nel territorio dello Stato sono resi esecutivi, a istanza della parte interessata, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove gli atti devono essere compiuti o iniziati.

27. Per la notificazione di un atto di citazione a comparire avanti autorità giudiziaria straniera, o di un atto proveniente dall'estero non occorre alcuna autorizzazione al funzionario che ne è richiesto, qualora la notificazione sia fatta con le forme prescritte dalla legge italiana.

Quando si richieda l'osservanza di forme diverse, il funzionario deve astenersi dall'eseguire la richiesta se questa non è autorizzata dal procuratore del re.

TITOLO TERZO

Espropriazione di beni immobili.

CAPO I.

Procedimento per la vendita.

28. La citazione per autorizzazione a vendita di beni immobili è notificata alla persona del convenuto, ovvero nel luogo in cui è stato notificato il

titolo esecutivo, osservate le forme ordinarie della notificazione, con un termine a comparire non minore di quindici giorni, salva la osservanza dei termini maggiori, che siano prescritti da speciali disposizioni.

Essa deve essere trascritta all'ufficio delle ipoteche di ciascun circondario in cui si trovano gli immobili.

La citazione si ha come non avvenuta se la trascrizione non è stata eseguita prima dell'udienza.

29. La citazione deve contenere la descrizione dei beni da porre in vendita, con le indicazioni volute dal codice civile per l'iscrizione dell'ipoteca, la menzione del titolo esecutivo e della sua notificazione, l'offerta del prezzo per l'apertura dell'incanto e la proposta delle condizioni di vendita.

Il titolo esecutivo con la prova della notificazione, la nota di trascrizione della citazione, il certificato del tributo diretto pagato allo Stato nell'anno in corso per i beni dei quali si chiede la vendita, il mandato al procuratore, devono essere offerti in comunicazione alla prima udienza; in difetto il convenuto ha diritto che la domanda sia dichiarata inammissibile.

Se l'immobile non è soggetto a tributo diretto, deve essere presentato un certificato negativo dal quale risulti anche il motivo dell'esenzione.

30. L'azione per espropriazione di beni immobili è di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del luogo nel quale sono situati; qualora siano situati in giurisdizioni diverse, la competenza, appartiene a quella nella cui giurisdizione si trovi la parte maggiore, avuto riguardo all'importare del tributo diretto verso lo Stato.

Se il valore di tutti i beni, in base alla moltiplicazione del tributo diretto, secondo le norme stabilite per determinare la competenza, non supera lire cinquemila, l'azione è proposta avanti il pretore.

Negli altri casi, e anche quando gli immobili, o parte di essi, non siano soggetti al tributo, è proposta avanti il tribunale.

31. Il creditore deve offrire per l'apertura dell'incanto una somma che rappresenti in via approssimativa non meno di sette decimi del valore venale attuale dei beni. Se questi sono soggetti a tributo fondiario, l'offerta è stabilita normal-

mente moltiplicando per X il tributo diretto pagato allo Stato per l'anno in corso, se si tratta di fondi urbani, e per Y se si tratta di fondi rustici (1).

Qualora sia domandata la vendita dell'usufrutto e della nuda proprietà isolatamente, l'offerta non può essere inferiore alla metà di quella sopra indicata.

Se i beni da espropriare sono soggetti a dominio diretto, l'offerta indicata nella prima parte di questo articolo comprende anche il capitale occorrente per l'affrancazione che sarà prelevato dal prezzo nel giudizio di graduazione.

Per la espropriazione del dominio diretto deve essere offerta una somma corrispondente a otto decimi del capitale necessario per l'affrancazione.

L'offerta del prezzo può essere fatta a nome e nell'interesse di un terzo il quale deve intervenire nel giudizio a mezzo dello stesso procuratore che rappresenta il creditore istante.

Mancando il tributo diretto, devono essere forniti acconci elementi di dimostrazione della legalità dell'offerta.

32. Il debitore è ammesso a provare, con documenti di vendita, locazione, mutui ipotecari, o altri mezzi di pronto accertamento, che il valore venale dei beni è rilevantemente superiore al prezzo offerto in conformità delle precedenti disposizioni.

Se l'istanza è proposta avanti il pretore ed egli stima fondata l'eccezione, rinvia le parti al tribunale che resta definitivamente investito della procedura.

Il tribunale, in ogni caso, valutati gli elementi di prova presentati, stabilisce il prezzo in base al quale si deve aprire l'incanto. Prima di decidere può nominare un perito che, dopo opportune ispezioni, riferisca in udienza circa il giusto prezzo attuale dei beni.

Qualunque creditore può sostituirsi all'istante per assumere in proprio l'offerta con gli obblighi inerenti, mediante atto notificato all'istante medesimo e al debitore insieme con la sentenza.

(1) Come è spiegato nelle *Riflessioni* che precedono, i multipli X e Y si dovranno determinare concretamente in base a dati tecnico-fiscali.

33. Dal giorno in cui è trascritta la citazione, sono senza effetto in confronto a tutti i creditori le alienazioni e ogni altro atto non ancora trascritto con cui siasi in tutto o in parte disposto della proprietà, le nuove iscrizioni d'ipoteca, le locazioni non aventi data certa anteriore, le cessioni o anticipazioni di affitti qualunque ne sia la data, le vendite di frutti non ancora raccolti. Le somme sborsate come prezzo di frutti o di cessione di affitti, o per anticipazione di questi, sono semplici crediti da far valere nel giudizio di graduazione con l'eventuale poeriorità della iscrizione ipotecaria da cui fossero garantiti.

È salvo il diritto dei creditori e del compratore di impugnare a qualunque titolo le locazioni con data certa.

Mediante la notificazione della citazione il debitore è costituito sequestratario dei beni con tutti gli accessori, compresi gli immobili per destinazione e i frutti.

Qualsiasi creditore può chiedere, col procedimento degli incidenti, la nomina di altro sequestratario e la determinazione di norme provvisorie per la amministrazione, con riserva dei provvedimenti definitivi a sensi dell'art. 37.

34. Qualunque creditore fornito di un titolo esecutivo può intervenire nell'azione di espropriazione comparando all'udienza, o notificando l'intervento e il deposito in cancelleria del proprio titolo al creditore istante e al debitore, nelle fasi successive del procedimento.

Per effetto dell'intervento si acquista il diritto di proseguire l'espropriazione nel nome del creditore istante, qualora egli non sia diligente, assumendo l'anticipazione delle spese che occorrono e facendo propria l'offerta del prezzo con gli obblighi inerenti.

35. Se è trascritta una seconda citazione per autorizzazione alla vendita di altri beni a carico del medesimo debitore, e così se altre successive sono trascritte, il conservatore delle ipoteche deve far menzione, nella nota che restituisce, delle trascrizioni precedenti indicando i beni a cui si riferiscono.

Il creditore, in base a queste indicazioni, deve intervenire nel procedimento in corso, per chiedere

che la sua istanza vi sia unita e si provveda con unico incanto e unico giudizio di graduazione. Le spese sono anticipate dalla parte diligente, ovvero da ciascun creditore nella misura del rispettivo interesse o in conformità agli accordi che vengano stabiliti.

L'intervento non è proposto e la nuova istanza ha corso separato se per la precedente è già stato notificato il bando.

Se la citazione successiva si riferisce solo ai beni già in espropriazione il creditore può intervenire nel giudizio a norma dell'articolo precedente, per far propria l'istanza di vendita e anche proseguirla in proprio nome.

36. Qualora sia necessario qualche atto di istruzione prima di provvedere sull'autorizzazione a vendita, si deve eseguirlo con la massima celerità, esclusa ogni dilazione o proroga che non sia imposta da forza maggiore.

Le eccezioni e le prove di qualunque specie, non proposte in prima istanza non possono essere proposte in appello.

Col passaggio in giudicato della sentenza che autorizza la vendita è definitivamente preclusa la proponibilità di eccezioni od opposizioni contro il diritto del creditore e contro il titolo esecutivo.

37. La sentenza che autorizza la vendita contiene, oltre gli elementi ordinari in conformità del capo primo, titolo sesto, del libro primo:

la descrizione dei beni da porre in vendita;

il prezzo di apertura dell'incanto per i singoli beni;

la divisione in lotti, quando sia consigliata dall'interesse dei creditori e del debitore;

le condizioni speciali a cui è sottoposta la vendita;

la delegazione o indicazione del giudice che presiederà l'incanto, quando sia di competenza del tribunale;

l'ordine di apertura del giudizio di graduazione;

l'ordine al creditore istante di provvedere per il bando e per il versamento del decimo del prezzo stabilito per l'apertura dell'incanto, oltre che della somma determinata nella sentenza in via approssimativa per le spese che sono a carico del compratore;

la nomina, o conferma, o surrogazione del sequestratario dei beni e dei frutti e le norme che possono occorrere per l'amministrazione temporanea.

38. Nella sentenza che autorizza la vendita, o con provvedimento deliberato in camera di consiglio, sentiti il creditore istante e il sequestratario, può essere concesso al debitore un assegno alimentare sui frutti dei beni fino il giorno della vendita.

39. La sentenza che pronuncia sulla domanda di autorizzazione a vendita è soggetta ai mezzi di impugnazione stabiliti per le sentenze in primo grado di cognizione.

Se accoglie la domanda, è fatta annotare in margine alla trascrizione della citazione a cura del creditore istante. Se la respinge è similmente fatta annotare a cura dell'interessato, con l'effetto di annullare la trascrizione, e ogni vincolo da essa derivante, come se non fosse stata eseguita.

L'annotamento ipotecario ha effetto soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

40. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza che autorizza la vendita, il procuratore redige la minuta del bando e la rimette al cancelliere, depositando presso lui contemporaneamente:

1° la copia della sentenza, o delle sentenze, e gli altri atti da cui risulti l'avvenuto passaggio in giudicato dell'autorizzazione a vendere;

2° il certificato dell'annotamento ipotecario;

3° il certificato delle iscrizioni ipotecarie validamente esistenti sui beni, a carico dell'attuale possessore o dei precedenti, fino alla data della trascrizione della citazione;

4° le quietanze di versamento del decimo del prezzo che deve essere offerto e della somma preventivata per le spese.

Il cancelliere, verificata la regolarità del deposito, aggiunge alla minuta del bando l'indicazione della udienza, che sarà stata stabilita dal presidente o dal pretore, e la restituisce al procuratore per le ulteriori pratiche.

41. Nel caso di più istanze riunite il bando può essere redatto dal procuratore di un solo creditore, adempiendo le altre formalità prescritte nell'articolo precedente.

42. Il bando contiene:

i nomi delle parti e dei rispettivi procuratori, e dell'autorità giudiziaria avanti la quale pende la espropriazione;

la descrizione dei beni posti in vendita con la precisa ubicazione dei medesimi;

l'indicazione del giorno stabilito per l'incanto;

quella del prezzo di apertura dell'asta;

le principali condizioni di vendita stabilite nella sentenza;

la sottoscrizione del procuratore e l'avvertenza che nel suo ufficio si può avere comunicazione di tutte le condizioni della vendita e ogni altra informazione che riguardi il procedimento.

43. Il bando è notificato a tutti i creditori ipotecari nei domicili rispettivamente eletti nelle iscrizioni, o in mancanza di elezione presso lo stesso ufficio delle ipoteche, o al domicilio reale, o alla dimora.

È inserito due volte nel foglio degli annunci legali e nei giornali che siano stati indicati nella sentenza che autorizza la vendita.

È affisso alle porte degli edifici o all'ingresso delle proprietà poste in vendita e alla porta del tribunale o della pretura presso cui si deve effettuare l'incanto.

Un esemplare del bando con le prove dell'adempimento delle indicate formalità è depositato in cancelleria per essere unito agli atti già depositati, almeno quindici giorni prima dell'incanto.

44. Se la data dell'incanto non è ancora stata stabilita dopo trascorsi novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, il debitore ha facoltà di chiedere, col procedimento degli incidenti, l'ordine di cancellazione della trascrizione e la revoca del pignoramento dei frutti.

Il provvedimento è dato con ordinanza del pretore o del presidente se non vi sia opposizione. Tanto l'ordinanza, quanto la sentenza che pronuncia sulla opposizione, è immediatamente esecutiva e non soggetta a impugnazione.

Nel termine sopra indicato non è compreso il tempo occorso per provvedere sulla unione di procedimenti, a norma del primo capoverso dell'art. 35.

45. Prima del giorno fissato per l'incanto qualunque procuratore può presentare al cancelliere

dichiarazione di aumento di prezzo, da lui sottoscritta, con l'indicazione del nome del cliente, corredata del mandato e delle quietanze di pagamento delle somme specificate nell'articolo 40.

Il mandato può anche essere presentato in busta chiusa alla quale il cancelliere appone il proprio sigillo, con riserva di apertura nel caso di aggiudicazione, omettendosi nella dichiarazione di aumento il nome del mandante.

46. L'incanto è eseguito in una udienza speciale tenuta dal pretore, o dal presidente o da un giudice che rimane delegato anche per la graduazione. Se nel tribunale vi è un giudice delegato per le graduazioni, l'incanto è presieduto da lui in via ordinaria.

Il cancelliere legge il bando; chi presiede l'udienza espone le offerte presentate prima dell'apertura dell'udienza e i nomi degli offerenti; indi riceve, facendole iscrivere nel processo verbale, le offerte maggiori che siano presentate anche a voce, purchè corredate delle quietanze e documenti menzionati nell'articolo precedente.

Trascorso dalla maggiore offerta un tempo non minore di cinque minuti, l'incanto è chiuso.

47. Accertata nel processo verbale la maggiore offerta, chi presiede l'incanto stabilisce altra udienza con un intervallo non minore di quindici e non maggiore di venti giorni, per i provvedimenti definitivi.

In questa nuova udienza è riaperto l'incanto in base all'ultima offerta di aumento; i beni sono aggiudicati con sentenza a chi ha fatto la maggiore offerta; se non vi sono nuove offerte, è dichiarato compratore chi fece l'offerta che serve di base alla apertura del secondo incanto.

La nuova udienza è resa nota al pubblico con la indicazione delle maggiore offerta avuta nella prima, mediante avviso che deve essere affisso, pubblicato e inserito nei modi stabiliti per il bando, almeno cinque giorni prima dell'udienza medesima.

48. Ogni maggiore offerta, che non sia immediatamente riconosciuta invalida, libera da qualsivoglia obbligazione gli offerenti anteriori, i quali possono ottenere senza ritardo la restituzione delle somme depositate.

49. Sono esclusi dall'offrire all'incanto il debitore, i suoi discendenti, il coniuge e il procuratore che lo ha rappresentato nel giudizio di espropriazione.

Se taluna di queste persone diviene aggiudicataria dei beni qualunque interessato può chiedere nel termine perentorio di sei mesi la nullità della aggiudicazione e la rinnovazione dell'incanto. Lo illegittimo compratore è inoltre responsabile per il risarcimento di ogni danno.

È nulla qualsiasi convenzione per effetto della quale chi compra i beni espropriati sia obbligato a trasferirli, o li trasferisca, a una delle persone indicate nella prima parte di questo articolo.

50. Il debitore o i suoi congiunti menzionati nell'articolo precedente, possono riscattare i beni nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione, depositando il prezzo di questa, con gli interessi legali dalla data della citazione e rimborsando al compratore tutte le spese e tasse della vendita.

Il prezzo e gli interessi sono distribuiti mediante il giudizio di graduazione.

Del riscatto e dei versamenti che lo rendono legittimo si fa processo verbale ricevuto dal cancelliere e trascritto a cura dell'interessato.

51. Trascorso il termine utile per il riscatto, il cancelliere fa trascrivere la sentenza di vendita a favore del compratore che ha diritto di servirsene come titolo esecutivo per entrare nel possesso dei beni.

La trascrizione è fatta a spese del compratore, che può anche curarne direttamente l'esecuzione.

Se avviene il riscatto dopo il deposito del prezzo da parte del compratore a norma degli articoli seguenti, il pretore o il giudice della graduazione ordina che gli sia restituito con gli interessi relativi.

52. Le spese del giudizio di espropriazione, di cui è dovuto il rimborso con privilegio sul prezzo, sono tassate nella sentenza di vendita, o con successivo decreto del presidente o del pretore, e sono pagate immediatamente dal compratore in conto del prezzo.

Il residuo prezzo con gli interessi legali dalla data di trascrizione della citazione è depositato giudizialmente a norma delle condizioni della vendita, entro il termine stabilito nel bando, che non può

eccedere quaranta giorni se il giudizio è di competenza del pretore, o novanta se è di competenza del tribunale.

I frutti pignorati fino al giorno dell'aggiudicazione, se civili, o il loro prezzo, se naturali, sono conservati pure in deposito giudiziale per essere distribuiti unitamente al prezzo.

Il documento che accerta il deposito del prezzo deve essere presentato immediatamente al giudice delegato o al pretore, che lo fa unire agli atti del giudizio di graduazione.

53. Il compratore che abbia un credito garantito da ipoteca sui beni, con grado di evidente poeriorità, può essere autorizzato dal pretore o dal giudice incaricato della graduazione, a depositare soltanto la parte di prezzo dovuta ad altri, con gli interessi relativi.

Prima di dare questa autorizzazione possono essere interpellati i creditori ipotecari immediatamente posteriori, comparsi nel giudizio.

54. Fino che il compratore non abbia adempiuto ciò che è prescritto nei due articoli precedenti riguardo al pagamento del prezzo, egli non può locare, vendere o ipotecare i beni e ne rimane in possesso con gli obblighi e i vincoli di un sequestratario.

Dopo che abbia depositato l'intero prezzo e gli interessi può ottenere l'ordine di cancellazione di tutte le iscrizioni ipotecarie, che conservano efficacia, agli effetti del giudizio di graduazione, sul prezzo e sugli accessori.

Tale autorizzazione non può essere data prima che il giudizio di graduazione sia ultimato, se il deposito sia parziale a norma del capoverso dell'articolo precedente.

In entrambi i casi, però, dopo effettuato il deposito, il giudice incaricato della graduazione o il pretore autorizza con decreto il compratore a disporre liberamente dei beni aggiudicati come assoluto e libero proprietario.

Il decreto è annotato in margine alla trascrizione della sentenza di vendita.

55. Nelle espropriazioni compiute avanti il tribunale, quando il prezzo di vendita risulta interamente coperto dai crediti ipotecari, previa detra-

zione delle spese e del capitale destinato ad affrancare i canoni, il compratore può ottenere, col consenso di tutti i creditori ipotecari e dopo avere pagato le spese, l'esonero parziale o totale dal deposito del prezzo.

A questo fine egli deve chiedere al giudice della graduazione una speciale convocazione dei creditori ipotecari nelle persone dei procuratori costituiti.

Il giudice fa redigere processo verbale da cui devono risultare la domanda del compratore, le osservazioni e dichiarazioni degli altri interessati, l'accertamento, in base agli atti, delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo, e gli accordi intervenuti fra i creditori e il compratore. Il provvedimento è dato con ordinanza non soggetta a reclamo.

Se è concesso l'esonero totale, oppure dopo eseguito il deposito della parte per la quale non vi è esonero, il giudice pronuncia il decreto menzionato nel penultimo capoverso dell'articolo precedente.

56. Le disposizioni di questo capo si osservano anche per l'espropriazione d'immobili dati in ipoteca a garanzia di un debito d'altri. I creditori che possono intervenire, o partecipare al procedimento, sono in questo caso i creditori del datore d'ipoteca.

Le inibizioni stabilite nell'art. 49 e le relative sanzioni sono estese anche al datore d'ipoteca, ai suoi congiunti e procuratori.

La facoltà del riscatto preveduto nell'art. 50 spetta esclusivamente al datore d'ipoteca e ai suoi congiunti.

57. Se i beni sui quali è iscritta l'ipoteca sono passati in proprietà di un terzo, con titolo regolarmente trascritto, la citazione per autorizzazione a vendita deve essergli notificata ed egli può opporre le eccezioni competenti al debitore, meno quelle meramente personali.

Egli è soggetto dopo la trascrizione della citazione, agli obblighi stabiliti a carico del debitore, quanto alla non disponibilità dei beni e dei frutti.

È ammesso a offrire all'incanto.

I suoi creditori ipotecari anteriori alla trascrizione della citazione concorrono nel giudizio di graduazione.

58. Chi voglia proporre domanda per far separare la proprietà, l'usufrutto, una servitù, o altro diritto reale dai beni posti in vendita, qualora non sia intervenuto prima della sentenza di autorizzazione a vendita, fa notificare la domanda ai procuratori del creditore istante, dei creditori intervenuti e del debitore, con citazione a comparire a una udienza anteriore di dieci giorni almeno a quella stabilita per l'incanto.

Se il debitore non ha costituito procuratore, la citazione gli è notificata personalmente.

59. Se l'autorità giudiziaria riconosce la necessità di differire o sospendere l'incanto, per decidere sulla domanda menzionata nel precedente articolo, provvede con ordinanza non soggetta a impugnazione.

Se l'incanto è differito a udienza fissa, il bando è nuovamente pubblicato, affisso, inserito e depositato, con indicazione della nuova udienza.

Se l'incanto è sospeso il nuovo bando è soggetto a tutte le formalità di notificazione, pubblicazione, affissione e deposito stabilite per il precedente.

60. Nei casi di differimento o sospensione dell'incanto, l'attore in separazione può essere assoggettato a una cauzione per eventuale risarcimento di danni. Qualora non la presti, il differimento o la sospensione non hanno effetto.

In ogni caso può essere rimandato l'attore in separazione a far valere la sua pretesa sul prezzo, nel giudizio di graduazione.

La disposizione del precedente capoverso vige per tutti i casi nei quali la domanda di separazione non sia proposta prima dell'incanto, o con osservanza del termine stabilito nell'art. 57.

61. Se nel termine stabilito il compratore non ha eseguito il deposito del prezzo a norma dell'art. 52, ovvero ottenuto l'esonero a sensi dell'art. 55, il giudice della graduazione o il pretore, a richiesta anche verbale di qualsiasi creditore comparso, o di ufficio, ordina con decreto un nuovo incanto a spese e rischio del compratore. Il bando è redatto dal cancelliere o dal procuratore del creditore che ha fatto la richiesta, ed è notificato, pubblicato, affisso e inserito nelle forme ordinarie.

62. Il nuovo incanto è aperto sul prezzo della aggiudicazione. Qualora non si presentino offerenti,

può essere differito ad altra udienza, con intervallo non maggiore di quindici giorni, e il prezzo può essere diminuito secondo l'apprezzamento del giudice, ma non al disotto di quello di apertura del primo incanto.

L'aggiudicazione, alla prima o alla seconda udienza, è definitiva.

Il precedente compratore è responsabile dei danni e della differenza in meno che risultasse nel prezzo della seconda aggiudicazione.

L'eventuale maggiore prezzo della seconda aggiudicazione è distribuito nel giudizio di graduazione senza che il primo compratore possa vantarvi diritto.

63. Il primo compratore è soggetto alle interdizioni e sanzioni stabilite per il debitore espropriato quanto alla capacità di offrire all'incanto personalmente o per interposta persona.

64. Se gli incanti per la nuova vendita vanno deserti, il giudice della graduazione o il pretore pronuncia sentenza con la quale revoca quella di vendita, rimette le cose nello stato anteriore ad essa e ristabilisce il precedente sequestratario dei beni e dei frutti.

Questa sentenza è annotata a margine di quella di vendita nel registro delle trascrizioni.

I creditori comparsi per il giudizio di graduazione sono convocati per deliberare sugli ulteriori provvedimenti. Essi possono nominare un amministratore per la gestione dei beni nell'interesse comune, ovvero costituire un consorzio per l'acquisto dei medesimi a prezzo non inferiore alla precedente aggiudicazione. In questo caso stabiliscono anche le condizioni relative al deposito totale o parziale del prezzo, riservando ogni altra questione al giudizio di graduazione.

Il debitore deve essere citato.

L'aggiudicazione al consorzio è fatta con sentenza ed è definitiva.

65. L'azione per risarcimento di danni contro il compratore inadempiente può essere esercitata nell'interesse collettivo dei creditori da chi ha promosso l'espropriazione; ovvero da un creditore o un gruppo di creditori che ne abbia delegazione dall'assemblea convocata a norma dell'articolo precedente.

Le spese del relativo procedimento hanno privilegio su ogni altro credito nel giudizio di graduazione, nel quale viene compresa per la distribuzione ai creditori ogni somma conseguita per effetto della azione esercitata.

66. Saranno osservate a favore degli istituti di credito fondiario, e degli enti ai quali sono rese comuni da disposizioni particolari, le speciali norme e guarentigie stabilite dalla legge, in deroga alle precedenti.

Gli istituti e gli enti predetti devono in ogni caso comparire nel giudizio di graduazione per giustificare i propri crediti.

CAPO II.

Giudizio di graduazione.

67. La notificazione e le varie forme di pubblicità del bando valgono come citazione ai creditori per comparire nel giudizio di graduazione.

La mancata o irregolare notificazione del bando a chi vi ha diritto è sanata dalla comparizione, o dalla citazione ordinata a norma dell'articolo seguente.

La convocazione dei creditori e ogni altra comunicazione sono fatte mediante avviso di cancelleria o lettera raccomandata ai rispettivi procuratori. Egualmente si provvede, quando occorra, per il compratore e per il debitore espropriato, purchè abbia costituito un procuratore per il giudizio di graduazione.

68. Subito dopo trascritta la sentenza di vendita, il graduatore (giudice o pretore) prende cognizione degli atti depositati dal creditore istante, e delle domande di collocazione presentate dai creditori.

Con la scorta dei certificati ipotecari e degli altri atti verifica se il bando sia stato notificato regolarmente a tutti i creditori ipotecari anteriori alla trascrizione della citazione. Rilevando qualche omissione o irregolarità, ordina al compratore di citare con apposito atto il creditore ipotecario a comparire nel giudizio di graduazione nel termine di quindici giorni.

Non è considerata irregolare, a questo effetto, la notificazione del bando alla persona o al domicilio del creditore, quantunque vi fosse elezione di domicilio.

69. La verifica dell'esattezza dei certificati ipotecari col diretto riscontro dei registri può essere fatta a cura del compratore. Se egli rilevi nei certificati qualche omissione, propone al graduatore il provvedimento indicato nell'articolo precedente. Rimane impregiudicata in ogni caso la responsabilità del conservatore delle ipoteche per l'omissione.

Il certificato suppletivo delle iscrizioni omesse è unito agli atti.

Le spese per gli atti contemplati nel precedente articolo e in questo sono comprese fra quelle generali della graduazione.

70. Dalla notificazione e pubblicazione del bando fino alla trascrizione della sentenza di vendita i creditori possono esaminare, per mezzo dei rispettivi procuratori, gli atti e le domande di collocazione nella cancelleria.

Ciascuna domanda di collocazione deve essere corredata dei documenti che la giustificano e presentata al cancelliere nel periodo indicato nella prima parte di questo articolo.

Può concorrere alla graduazione sopra i frutti sequestrati, o sul prezzo dei medesimi, il creditore che li abbia fatti pignorare prima della trascrizione del precetto, limitatamente alla quantità compresa nel pignoramento.

71. Se il graduatore ritiene che la distribuzione del prezzo possa essere facilmente concordata in forma amichevole, ordina immediatamente la convocazione dei creditori. È invitato anche il procuratore del debitore, ma la sua assenza non è di ostacolo al procedimento amichevole.

Sotto la direzione del magistrato, i procuratori procedono a stabilire la distribuzione del prezzo. Si redige processo verbale che è da tutti sottoscritto. Lo stato di distribuzione è reso esecutivo con ordinanza non soggetta a reclamo, inserita a seguito del processo verbale.

Se la convocazione non è ordinata, o non si abbia la presenza o il consenso di tutti i creditori, il procedimento si svolge secondo le disposizioni seguenti.

72. Entro trenta giorni dalla trascrizione della sentenza di vendita il graduatore predispose il progetto di distribuzione del prezzo, formando tre categorie di crediti:

1° crediti privilegiati, secondo l'ordine legale di preferenza, o in pari grado;

2° crediti ipotecari, secondo l'ordine di pozziorità che spetta a ciascuna iscrizione, e sempre che non vi sia motivo per escluderne l'efficacia;

3° crediti comuni, concorrenti per contributo sulla parte residua del prezzo.

A queste tre categorie di crediti sono anteposte, fuori di graduazione, le detrazioni ordinate dalla legge, quando ne sia il caso.

Se vi è un sopravanzo spetta al debitore.

Il diniego di collocazione e le collocazioni che il graduatore propone in difformità dalle rispettive domande devono essere motivati.

73. Sono collocati col medesimo grado del capitale:

gli interessi convenzionali o legali sui crediti privilegiati e chirografari, dal giorno in cui fu trascritta la citazione per autorizzazione a vendita fino a quello in cui è reso esecutivo lo stato di distribuzione;

gli interessi come sopra sui crediti ipotecari, per i due anni anteriori alla menzionata trascrizione se ne fu indicata la misura nell'iscrizione; se non fu indicata, si applica il comma precedente;

gli interessi convenzionali arretrati che siano espressamente garantiti dall'iscrizione per un periodo maggiore, ma non oltre quattro anni avanti la predetta trascrizione;

le spese di ciascuna collocazione, salvo quanto possa essere disposto nel caso di controversie particolari.

Se vi sono state più trascrizioni successive di citazioni per autorizzazione a vendita dei medesimi immobili, gli interessi decorrono dalla più antica che abbia conservato efficacia nel procedimento.

74. I creditori di un creditore comparso e collocato possono presentare le loro domande coi documenti giustificativi per essere collocati sulla somma che gli sarà assegnata. Su tali domande il graduatore provvede con un'appendice annessa al progetto di distribuzione.

75. Il cancelliere, in conformità delle disposizioni del graduatore, avvisa i creditori, il debitore e il compratore, della compilazione del progetto di distribuzione e del giorno stabilito per discuterlo. Nell'intervallo ne è permessa la lettura in cancelleria.

76. Nel giorno della prima convocazione un creditore privilegiato o ipotecario, prima non comparso, può presentare i titoli giustificativi del credito e della pozziorità reclamata. Non si tiene conto di domande non sufficientemente documentate. In ogni caso le spese non hanno collocazione.

Nessun'altra comparizione tardiva è ammessa.

77. Il processo verbale della convocazione riferisce le osservazioni degli interessati; quando occorra, la discussione può essere differita ad altro giorno.

Se non vi sono osservazioni, o se quelle esposte ottengono risoluzione concordata, il progetto di distribuzione è reso esecutivo, con le variazioni ammesse, mediante ordinanza inserita a seguito del processo verbale.

I non comparsi si considerano aderenti.

78. Se le osservazioni esposte non possono essere decise nel modo preveduto nell'articolo precedente, sono formulate nel processo verbale le questioni intorno alle quali si richiede decisione mediante sentenza.

Il giudice graduatore o il pretore fissa altra convocazione, per la pubblicazione della sentenza, a termine non maggiore di venti giorni.

La sentenza, nei giudizi di competenza del tribunale, è deliberata in camera di consiglio su relazione del giudice graduatore. Le parti possono far pervenire una memoria.

La pubblicazione della sentenza vale notificazione a tutti gli interessati.

79. La sentenza è appellabile. Il procuratore dell'appellante deve avvisare il cancelliere perchè trasmetta alla cancelleria del giudice superiore gli atti della graduazione, con la copia del progetto di distribuzione e della sentenza. Le spese delle copie e della trasmissione sono a carico dell'appellante.

80. Passata in giudicato la sentenza che decide le controversie, e subito dopo pronunciata l'ordi-

nanza che rende esecutivo il progetto di distribuzione, i procuratori sono convocati avanti il pretore o il giudice graduatore per compilare il conto di liquidazione dei crediti ammessi e dei rispettivi accessori, onde stabilirne la collocazione utile sul prezzo e sui relativi interessi.

Il magistrato tassa le spese delle singole collocazioni, qualora non vi abbia provveduto la sentenza.

Gli interessi dovuti sul prezzo dal compratore o dall'ente o ufficio depositario cessano di decorrere nel giorno della liquidazione. Ma il compratore che sia debitore del prezzo deve corrispondere da quel giorno gli interessi legali sull'importo complessivo di ciascun ordine di pagamento.

81. Gli ordini di pagamento sono spediti dal cancelliere a favore dei crediti utilmente collocati, al nome di coloro che sono designati come aventi diritto di esigerli. Il pagamento è effettuato dallo ufficio o ente depositario o dal deliberatario, ritirandone ricevuta a piedi del documento. Mano mano che ciò avviene, gli ordini di pagamento quietanzati sono trasmessi al cancelliere che li allega agli atti della graduazione.

82. Se dopo avvenuto il pagamento del prezzo si verifica l'esistenza di un creditore ipotecario al quale non sia stato notificato il bando, nè la citazione preveduta nell'articolo 68, e che possa dimostrare non solo la realtà ed esigibilità del credito, ma anche l'utile collocazione cui avrebbe avuto diritto, il compratore è tenuto a soddisfarne le ragioni, salva l'azione per danni che possa competergli contro il conservatore delle ipoteche.

Se non concorrono le condizioni sopra indicate, il compratore ha diritto di ottenere a proprie spese la cancellazione della iscrizione.

CAPO III.

Limiti e deroghe al diritto di espropriazione.

83. Non sono soggetti al procedimento ordinario di espropriazione, salva l'applicazione delle leggi amministrative e finanziarie a tutela dei creditori: i beni patrimoniali dello Stato;

i beni patrimoniali dei comuni e delle provincie destinati a uso pubblico o all'esercizio di un servizio pubblico, fino che dura la destinazione;

gli altri beni immobili appartenenti a enti pubblici, che per disposizione di legge non possono essere alienati senza determinate autorizzazioni e formalità.

84. Non sono soggetti al procedimento ordinario di espropriazione gli edifici destinati al culto pubblico, di proprietà di enti ecclesiastici conservati, o di altre istituzioni religiose legalmente riconosciute.

85. L'usufrutto spettante al genitore che esercita la patria potestà non può essere espropriato col procedimento ordinario.

A richiesta dei creditori del genitore può essere nominato un curatore speciale per l'amministrazione dei beni soggetti all'usufrutto legale, con incarico di prelevare una parte delle rendite a favore dei medesimi e vigilare per l'erogazione dell'altra parte ai bisogni della famiglia.

86. Un diritto di uso o di abitazione si intende compreso nella espropriazione quando il titolare abbia consentito all'iscrizione dell'ipoteca, o non si opponga con istanza di separazione alla domanda di vendita. In questo caso, però il titolare conserva il diritto di intervenire nel giudizio di graduazione per far prelevare dal prezzo una somma che lo indenizzi del godimento perduto.

87. Il pretore può sospendere, senza limite di tempo, la espropriazione di un fondo rustico che sia coltivato dal debitore o dalla sua famiglia e produca un reddito non eccedente i bisogni di chi lo coltiva.

Eguale disposizione può dare rispetto a un immobile urbano che serva esclusivamente all'abitazione del debitore e della sua famiglia, nei limiti della più rigorosa necessità.

Cessando le condizioni sopra indicate, l'azione di espropriazione può essere proseguita, qualunque sia il tempo decorso dalla citazione per autorizzazione a vendita.

La trascrizione della citazione ha l'effetto particolare di rendere inefficace ogni successiva iscrizione ipotecaria e di impedire che il debitore possa esigere il prezzo dei beni nel caso di vendita. Il prezzo non

può essere pagato validamente senza intervento del creditore istante e deve essere depositato per formare oggetto di graduazione.

88. Una domanda di autorizzazione a vendita può essere rigettata se il debitore presenta certificati ipotecari e altri documenti dai quali risulti l'esistenza di crediti poziori a quello del creditore istante per una somma che ecceda il doppio del prezzo offerto per l'apertura dell'incanto.

L'opposizione del debitore non è accolta se i documenti non diano la prova manifesta del suo fondamento.

Il creditore può superare l'opposizione raddoppiando l'offerta per l'apertura dell'incanto.

89. Nel caso contemplato nel precedente articolo, il creditore istante può chiedere che, tenuta ferma la trascrizione della citazione per ogni altro effetto, sia nominato un amministratore dei beni, o un assistente all'amministrazione tenuta dal debitore, con incarico di esigere le rendite e i proventi, per ripartirli, sotto la vigilanza di un giudice delegato, e secondo norme da determinarsi, fra i creditori che vi hanno diritto, in ordine di poiorità o per contributo.

Può essere riserbato un assegno alimentare al debitore.

Il giudice delegato può convocare i creditori privilegiati e ipotecari, insieme al creditore istante e al debitore, per stabilire le norme dell'amministrazione e le eventuali variazioni successive.

Il provvedimento che stabilisce l'amministrazione è revocabile in qualsiasi tempo.

90. I provvedimenti menzionati nell'articolo precedente possono essere dati, a seguito della citazione, o anche di domanda del debitore, per l'amministrazione di un'azienda puramente agricola, o altra non commerciale, di notevole importanza e di largo reddito, qualora sia dimostrata la convenienza di mantenere i beni nelle attuali condizioni di produttività, per ridurre sensibilmente o estinguere le passività che li gravano mediante la distribuzione delle rendite e dei profitti, in un periodo di tempo non superiore a sei anni.

La domanda proposta dal debitore deve essere trascritta e la trascrizione produce gli effetti indi-

cati nell'articolo precedente. Fino che non sia stato pronunciato sulla medesima non può avere corso un'azione per espropriazione dei beni.

Il provvedimento che stabilisce l'amministrazione può essere revocato a istanza di qualsiasi creditore privilegiato o ipotecario, sentiti il debitore, il creditore istante se vi è, e l'amministratore.

Le deliberazioni contemplate in questo articolo e nel precedente sono pronunciate con ordinanza, in camera di consiglio; contro l'ordinanza del tribunale è ammesso ricorso alla corte di appello, senza ulteriori reclami.

91. Non può procedere all'espropriazione della parte indivisa di un immobile chi non è creditore di tutti i comproprietari o non ha iscrizione ipotecaria sulla quota del suo debitore. Si può chiedere soltanto in questo caso, un provvedimento analogo a quello indicato nell'art. 89, in contraddittorio di tutti gli interessati.

92. Chi ha iscrizione ipotecaria sulla parte indivisa di un immobile e non è creditore di tutti i comproprietari, può chiedere in confronto di tutti che si proceda alla vendita giudiziale, o agli incanti avanti un notaio, ovvero a licitazione tra i comproprietari e col proprio intervento, con l'effetto che il diritto ipotecario si trasferisca sulla quota di prezzo spettante al debitore, la quale dovrà essere liberamente assegnata fino a concorrenza del credito, senza riguardo ai rapporti del debitore con gli altri comproprietari in dipendenza della comunione.

Se vi sono più crediti iscritti sulla parte indivisa dell'immobile, si procede al giudizio di graduazione previo deposito della quota di prezzo.

93. Se più creditori hanno iscrizioni distinte, per titoli diversi, sulle parti indivise di un immobile, spettanti a più comproprietari, che ne superino la metà, possono esercitare in consorzio l'azione per l'espropriazione, o delegarla a uno di loro. I comproprietari non debitori devono essere citati e hanno il diritto di far prelevare dal prezzo di vendita le rispettive quote.

I detti creditori possono intervenire nell'istanza promossa contro un singolo comproprietario a norma dell'articolo precedente, per chiedere la vendita giudiziale dell'intero immobile.

94. Il procedimento collettivo regolato nell'articolo 93 può essere promosso da creditori non iscritti, purchè tutti i comproprietari siano debitori, anche per titoli diversi.

TITOLO QUARTO

Liquidazione giudiziale del patrimonio.

95. Il debitore non commerciante può proporre istanza al tribunale perchè si proceda alla liquidazione giudiziale del suo patrimonio nell'interesse della massa dei creditori.

Alla domanda devono essere uniti uno stato patrimoniale descrittivo, con le valutazioni dei singoli beni mobili e immobili; un elenco completo dei debiti distinti nelle categorie dei privilegiati, ipotecari e chirografari, con specificazione del rispettivo importo, compresi gli interessi fino alla data della domanda.

96. Il tribunale delibera in camera di consiglio.

Può assumere informazioni circa la verità degli elementi di fatto relativi alla situazione patrimoniale. Può anche ordinare al ricorrente di comparire a una udienza pubblica per ivi confermare con giuramento lo stato attivo e passivo che ha denunciato.

97. Il decreto che accoglie la domanda delega un giudice, che può essere anche il pretore competente per territorio, affinchè disponga la convocazione dei creditori. Questi nella prima adunanza, sentito il debitore, deliberano se l'amministrazione del patrimonio, durante la liquidazione, debba essere lasciata alla sua cura, ovvero affidata a un terzo che hanno facoltà di eleggere con una maggioranza che rappresenti i tre quarti dell'attivo denunciato; se questa maggioranza non si raggiunge, la nomina è fatta dal giudice.

In ogni caso il giudice assume la vigilanza e il controllo della liquidazione e può sempre revocare l'incarico dell'amministrazione al debitore, o al terzo, surrogando altra persona da lui nominata, ovvero

nominare un amministratore aggiunto che coadiuvi e controlli il debitore.

98. Il decreto che apre il procedimento di liquidazione è trascritto a cura del cancelliere. Nessuna iscrizione ipotecaria posteriore alla data di presentazione della domanda ha efficacia.

Le alienazioni di beni fatte a qualunque titolo dal debitore nei tre mesi anteriori alla detta presentazione, le iscrizioni ipotecarie, i pegni, le anticresi, entro lo stesso periodo di tempo, sono inefficaci rispetto alla massa dei creditori, se era notorio il dissesto del debitore.

È nullo di diritto ogni atto delle categorie indicate e ogni locazione che non abbia data certa anteriore di venti giorni alla presentazione della domanda.

Se sono in corso contratti di cessione d'affitti o se sono state stipulate anticipazioni, o vendite di frutti non raccolti, si applica la disposizione dell'art. 33.

99. I creditori danno parere sui metodi della liquidazione, sulla convenienza di proseguire per un tempo determinato o indeterminato la gestione di quelle attività patrimoniali che siano di maggiore reddito o di più difficile alienazione, e su ogni altro argomento di interesse collettivo.

Il danaro ricavato dalla liquidazione è depositato secondo le prescrizioni del giudice, che autorizza i prelevamenti necessari per le spese di amministrazione e può concedere al debitore un assegno a titolo di alimenti, o un compenso per l'amministrazione quando gli sia conservata.

100. Di regola i beni sono venduti a trattative private. Può anche essere ordinata la vendita a incanto pubblico, ovvero fra i soli creditori, avanti il giudice e alle condizioni che egli stabilisca, in analogia a quelle che regolano l'esecuzione forzata.

Se al tempo in cui è emanato il decreto che apre il procedimento di liquidazione è in corso alcuna espropriazione di singoli immobili, per la quale sia già iniziata la notificazione e pubblicazione del bando, questa viene continuata, separatamente dalla liquidazione. La parte di prezzo che risulterà eccedere dopo pagati i creditori privilegiati e ipotecari è devoluta alla liquidazione.

101. Degli immobili che siano venduti nel procedimento della liquidazione, il prezzo deve essere pagato in breve termine e depositato. Il giudice, coadiuvato dall'amministratore, propone la distribuzione ai creditori che hanno privilegio o ipoteca, osservate le forme del giudizio di graduazione. La eccedenza è devoluta alla liquidazione.

102. I crediti di qualunque specie dei parenti o affini del debitore o del suo coniuge fino al quarto grado, se non hanno data certa anteriore di un anno alla data di presentazione della domanda, sono trattati come crediti chirografari di categoria speciale, pagabili solamente sulle attività che possano sopravanzare dopo l'estinzione completa di tutti gli altri crediti concorrenti nella liquidazione.

I suddetti parenti e affini non partecipano alla deliberazione contemplata nell'articolo seguente.

103. Tosto che lo stato della liquidazione permetta distribuzioni di danaro per contributo ai creditori chirografari, il giudice dà all'amministratore le disposizioni opportune, vigilandone la esecuzione. Fra i creditori chirografari sono compresi quelli che non hanno ottenuto collocazione utile in sede privilegiata o ipotecaria.

Se, dopo una o più distribuzioni, ne ravvisi la convenienza, il giudice può convocare i predetti creditori per deliberare provvedimenti definitivi di stralcio, o anche di riduzione dei crediti con liberazione del debitore. La maggioranza necessaria per l'approvazione delle relative proposte è di tre quarti dei crediti concorrenti alla deliberazione.

Le adesioni possono essere date per lettera, diretta al giudice, prima dell'adunanza, o in un termine successivo stabilito nel processo verbale.

104. Qualora si formi la deliberazione contemplata nel precedente articolo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale stabilisce gli obblighi che il debitore deve adempiere, il termine dell'adempimento, che è improrogabile, e le altre norme e modalità o condizioni che occorrono.

Se le obbligazioni del debitore non sono adempiute nel termine egli decade di diritto da ogni beneficio.

105. Se la liquidazione è ultimata senza che il debitore ottenga la liberazione dalle passività re-

siduate, il giudice, nel chiudere il procedimento stabilisce un termine, non maggiore di tre anni, durante il quale i creditori anteriori alla liquidazione devono tener sospesa ogni azione contro il debitore.

106. Il compenso all'amministratore o all'amministratore aggiunto, è determinato nel decreto di nomina, tenendo conto delle osservazioni che abbiano fatto in proposito i creditori e il debitore.

Il modo e tempo del pagamento possono essere regolati dal giudice secondo le contingenze della liquidazione.

In base ai risultati definitivi della liquidazione può essere attribuito all'amministratore o amministratore aggiunto un compenso addizionale. La deliberazione relativa non ha effetto, se precede l'approvazione del rendiconto finale.

107. È colpevole di frode in danno dei creditori il debitore che ha occultato o dissimulato parte notevole del suo attivo, o ha denunciato passività che sapeva insussistenti, o nell'amministrazione tenuta per la liquidazione ha danneggiato comunque l'interesse della massa dei creditori a profitto proprio o di altri.

Questo reato è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Il giudice delegato alla liquidazione comunica immediatamente al procuratore del re la notizia e le prove del reato, se questo sia scoperto nel corso della liquidazione.

TITOLO QUINTO

Esecuzione forzata su beni mobili (1).

108. Il precetto consiste in una intimazione generica di adempiere l'obbligazione portata dal titolo

(1) In questo titolo e nel seguente espongo soltanto le disposizioni che hanno un contenuto modificatore delle norme vigenti, con le quali mi sembra che sarebbe poi facile il coordinamento per la redazione di un testo definitivo.

esecutivo, che può essere contenuta nell'atto di notificazione del medesimo.

Il pignoramento non può essere eseguito prima che siano trascorsi cinque giorni, salvo che sia autorizzata l'esecuzione immediata o a termine più breve.

109. Il pignoramento è sospeso se il debitore consegna all'ufficiale che ne è incaricato la somma intiera per cui si procede e l'importare delle spese. L'ufficiale trasmette immediatamente la somma al creditore o al suo procuratore, a titolo di pagamento provvisorio, senza pregiudizio dell'azione che il debitore può esercitare mediante l'opposizione al precetto. Tale azione, se non è già stata proposta, deve esserlo nel termine perentorio di dieci giorni dalla data del processo verbale.

Il processo verbale da cui risultano il pagamento fatto dal debitore e la trasmissione della somma al creditore è depositato nella cancelleria della pretura.

La sottoscrizione al medesimo del creditore o del suo procuratore fa prova del ricevimento della somma, senza pregiudizio di eventuale diritto a supplemento.

110. Se il pignoramento cade su beni indivisi fra il debitore e altri non coobbligati, si procede in via amichevole avanti il pretore alla divisione o alla separazione della quota spettante al debitore. Può anche essere ordinata la vendita della quota indivisa a trattativa privata, o per licitazione alla quale, insieme ai comproprietari non obbligati, hanno facoltà di partecipare i creditori.

111. Sono ammesse istanze per separazione solamente se siano fondate su prova scritta con data certa.

I componenti la famiglia, conviventi col debitore, compresi gli ospiti e subinquilini, e i parenti e affini di lui o del coniuge fino al terzo grado, non possono proporre le dette istanze, a meno che si tratti di ragioni dotali, di usufrutto, o di comunione.

112. Il pretore è competente a decidere tutte le controversie che sorgono nella esecuzione, dopo il pignoramento, qualunque ne sia il valore.

Sono soggette ad appello soltanto le sentenze che pronunciano sulla esistenza di un credito o la validità di un titolo esecutivo, e quelle che decidono intorno al diritto di terzi.

113. Nel pignoramento presso terzi l'assegnazione salvo esazione si converte di diritto in assegnazione estintiva dell'azione contro il primo debitore, se il creditore assegnatario transige col debitore assegnato, o rimette in tutto o in parte il debito, o ne compromette la sicurezza o l'esigibilità col proprio fatto o con la propria negligenza.

TITOLO SESTO

Esecuzione per consegna di mobili o rilascio di immobili.

114. Per la consegna di cose mobili il cui valore non ecceda la competenza del pretore può essere adottato il procedimento di ingiunzione anche fuori dei casi contemplati nelle disposizioni al medesimo relative.

L'esecuzione non deve essere preceduta da altro atto salvo la notificazione del titolo esecutivo a norma dell'art. 108.

115. Il procedimento per ingiunzione si applica anche allo sfratto da immobili per finita locazione, e alla licenza di affittuari o coloni. Il decreto di ingiunzione e tutto il procedimento appartengono alla esclusiva competenza del pretore, anche per la decisione delle controversie relative, salvo che la competenza appartenga al conciliatore.

116. L'esecuzione forzata per rilascio di immobili può essere intrapresa in base a uno qualunque dei titoli esecutivi ammessi dalla legge.
